SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 gennaio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero delle imprese e del made in Italy

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2023.

Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026. (24A00141)
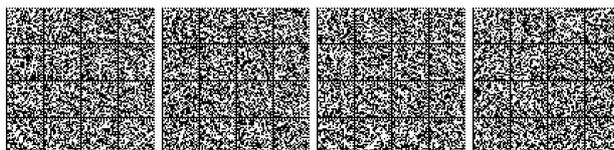
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 11 dicembre 2023.

Attivazione, presso l'Istituto italiano statale omnicomprensivo di Addis Abeba, di un indirizzo di istruzione tecnica, settore tecnologico, «Informatica e Telecomunicazioni», in aggiunta agli indirizzi di scuola secondaria di secondo grado già funzionanti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DEGLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 - Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *h)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *i)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, firmato l'8 aprile 1997;

Vista la legge 26 gennaio 1999, n. 23 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, l'art. 21 che riconosce l'autonomia alle istituzioni scolastiche ed educative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'art. 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40 - Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto inter-direttoriale MAE-MIUR 3 settembre 2009, n. 267/4642, relativo all'autonomia scolastica delle istituzioni scolastiche italiane all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, gli allegati A (profilo educativo, culturale e professionale) e C4 (profilo in uscita e quadro orario dell'indirizzo «Informatica e telecomunicazioni» - settore tecnologico);

Vista la direttiva del 15 luglio 2010, n. 57, con la quale sono state emanate le linee guida per il primo biennio dei percorsi degli istituti tecnici, a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

Vista la direttiva del 16 gennaio 2012, n. 4, con la quale sono state emanate le linee guida per il secondo biennio e il quinto anno dei percorsi degli istituti tecnici, a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 - Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, in particolare l'art. 56, che definisce le «Funzioni in materia scolastica»;

Visto il decreto del direttore generale della promozione del Sistema Paese del MAE 9 marzo 2011, n. 2700, con cui si è provveduto a riunire la scuola statale primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado «G. Galilei» in un unico istituto omnicomprensivo con la denominazione di «Istituto italiano statale omnicomprensivo di Addis Abeba»;
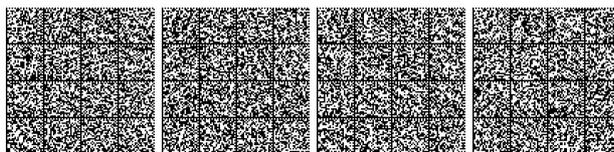
Visto il decreto MIUR 11 settembre 2014, relativo all'introduzione, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, nella legge 8 novembre 2013, n. 128, dell'ora di «Geografia generale ed economica» nei piani di studio degli indirizzi del settore tecnologico degli istituti tecnici e dei settori servizi e industria-artigianato degli istituti professionali;

Visto il decreto interministeriale MAECI-MEF del 27 luglio 2016, n. 4072, con cui è stato istituito, presso l'Istituto italiano statale omnicomprensivo di Addis Abeba, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'indirizzo «Liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale», in sostituzione dell'indirizzo tecnico «Amministrazione, finanza e marketing»;

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;

Visto il messaggio dell'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba del 26 maggio 2023, prot. n. 1415, avente ad oggetto: «Etiopia. Opportunità di istituire il terzo indirizzo di studi presso la scuola secondaria di Addis Abeba»;

Considerato che presso l'Istituto italiano statale omnicomprensivo di Addis Abeba sono attualmente funzionanti i seguenti gradi e ordini di scuola: scuola primaria, scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado: liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale e Istituto tecnico costruzione, ambiente e territorio;

Considerato che le scuole statali all'estero automaticamente «conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione», ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 64/2017;

Ritenuto opportuno aderire alla proposta dell'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba di istituire un indirizzo tecnico, settore tecnologico «Informatica e telecomunicazioni» di durata quinquennale, motivata dall'esigenza di «rafforzare» l'offerta formativa della scuola italiana di Addis Abeba;

Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e finanze;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, presso l'Istituto italiano statale omnicomprensivo di Addis Abeba, in aggiunta agli indirizzi di scuola secondaria di secondo grado già funzionanti, è attivato l'indirizzo di istruzione tecnica, settore tecnologico «Informatica e telecomunicazioni».

Dall'anno scolastico 2026/2027 il percorso si sviluppa nell'articolazione «Informatica».

Art. 2.

L'indirizzo tecnico quinquennale «Informatica e telecomunicazioni», il cui primo esame di Stato si svolgerà a conclusione dell'a.s. 2028/2029, sarà finalizzato al conseguimento da parte del diplomato dei risultati di apprendimento descritti nei punti 2.1 e 2.3 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010 e al profilo in uscita di cui all'allegato C4.

Ai titoli di studio rilasciati è riconosciuto valore legale (art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 64/2017).

Art. 3.

Il percorso quinquennale di «Informatica e telecomunicazioni», articolazione informatica, si articola sulla base del quadro orario di cui all'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

L'istituzione scolastica può utilizzare l'autonomia del curricolo nei limiti previsti dall'art. 5, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010.

Art. 4.

Agli oneri finanziari riferiti al personale scolastico da impiegare per la realizzazione del nuovo indirizzo di studi, pari ad euro 4.089.907,55 e a quelli connessi con gli interventi strutturali, pari ad euro 780.000,00, discendenti dal presente decreto si provvede con le risorse disponibili, a legislazione vigente, sui pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2024 e successivi.

Art. 5.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2023

Il direttore generale: DE PEDYS

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 95

ALLEGATO *1*
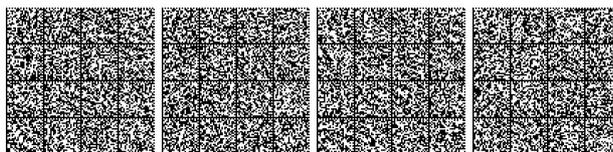
ISTITUTO TECNICO - SETTORE ECONOMICO - C4 "INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI", ARTICOLAZIONE "INFORMATICA"							
Attività e insegnamenti	**Classe di concorso**	**Orario settimanale**					
		1° anno	**2° anno**	**3° anno**	**4° anno**	**5° anno**	**TOT.**
Lingua e letteratura italiana	A-12	4	4	4	4	4	20
Lingua inglese	A-24	3	3	3	3	3	15
Storia	A-12	2	2	2	2	2	10
Geografia economica e generale	A-21 O A-50	1	0	0	0	0	1
Matematica	A-26 o A-27	4	4	3	3	3	17
Diritto ed economia	A-46	2	2				4
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)	A-50	2	2				4
Scienze motorie e sportive	A-48	2	2	2	2	2	10
Lingua e cultura locale *	Contrattista	3	3	3	3	0	12
Religione Cattolica o attività alternative		1	1	1	1	1	5
TOTALE ORE ANNUE		24	23	18	18	15	98
Scienze integrate (Fisica)	A-20 O A-50	3	3				6
in compresenza	B-03	2					2
Scienze integrate (Chimica)	A-34 O A-50	3	3				6
di cui *in compresenza*	B-12	2					2
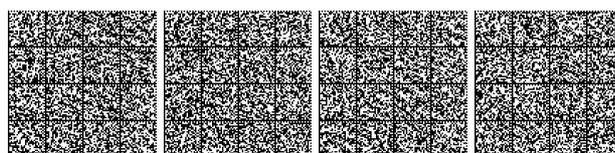
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	A-37	3	3				6
di cui in compresenza	B-17	*2*					2
Tecnologie informatiche	A-40 O A-41	3					3
di cui in compresenza	*B-16*	*2*					2
Scienze e tecnologie applicate "	A-40 O A-41		*3*				3
Complementi di matematica	A-26 O A-27			1	1		2
Sistemi e reti	A-41			4	4	4	12
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni	A-41			3	3	4	10
Gestione progetto, organizzazione d'impresa	A-41					3	3
Informatica	A-41			6	6	6	18
telecomunicazioni	A-40			3	3		6
TOTALE ORE ANNUE INSEGNAMENTI D'INDIRIZZO		12	12	17	17	17	75
di cui in compresenza		8		17		10	35
TOTALE COMPLESSIVO ORE ANNUE*		36	35	35	35	32	173

* ore previste in attuazione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia firmato l'8 aprile 1997, ratificato con la Legge 26 gennaio 1999, n. 23 e del riconoscimento in loco del titolo di studio. Da affidare a contrattista locale ai sensi dell'art. 31 co. 1 del d. lgs. 64/17.

24A00272

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 dicembre 2023.

Approvazione dello statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 287, con il quale è stato costituito l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) di Roma;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 recante «Interventi urgenti per l'economia»;

Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 441 recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura»;

Visto l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 recante «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 127, comma 3, recante nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200 recante «Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto»;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto l'art. 4, commi 43 e 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, l'art. 1, comma 659, il quale prevede che, «al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la società Istituto sviluppo agroalimentare S.p.a. (ISA) e la società Gestione fondi per l'agroalimentare s.r.l. (SGFA) sono incorporate, dalla data di entrata in vigore della predetta legge, nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentaria e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2016, con il quale è stato adottato lo Statuto di ISMEA, ai sensi dell'art. 1, comma 661, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2017, n. 23237, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il vigente regolamento di organizzazione e funzionamento approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 19 luglio 2017, n. 18;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed in particolare l'art. 23, comma 3-*bis*, che «al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura», ha disposto, tra l'altro, la modifica della composizione del Consiglio di amministrazione di ISMEA, riducendo a tre il numero dei componenti, e che «al fine di assicurare la continuità amministrativa», ha previsto la nomina di un commissario straordinario, con il compito di elaborare un «piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e di rilancio delle attività dell'ente» e di predisporre «le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che ne regola l'organizzazione e la struttura interna»;

Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 2023, con il quale, in attuazione del citato art. 23, comma 3-*bis*, è stato nominato commissario straordinario dell'ISMEA l'avvocato Livio Proietti;

Considerato che, ai sensi del citato art. 23, comma 3-*bis*, il commissario straordinario predispone le occorrenti modifiche dello Statuto dell'ISMEA e di ogni altro atto dell'ente che ne regola l'organizzazione e la struttura interna, e che lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera commissariale di approvazione del nuovo statuto di ISMEA n. 19 del 31 ottobre 2023;
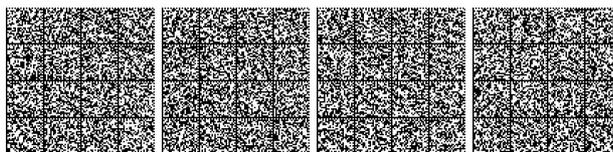
Ritenuto, in attuazione delle disposizioni citate, di procedere all'adozione del nuovo statuto di ISMEA;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 dicembre 2023;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 23, comma 3-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è adottato il nuovo statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, proposto dal commissario straordinario dell'Istituto, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 dicembre 2023

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

ALLEGATO

STATUTO DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA

Art. 1.

1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, d'ora in avanti «Istituto», è un ente pubblico economico nazionale con sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'Istituto promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, i rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea.

2. L'Istituto è inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) istituito con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

3. L'attività dell'Istituto è disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, dalle norme del codice civile e dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private.

Art. 2.

1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, forestale, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, svolge:

a) sulla base degli indirizzi del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e di specifiche convenzioni, le funzioni di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, agroindustriali, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;

b) ricerche, analisi e servizi per la tracciabilità, la valorizzazione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti agricoli, agroindustriali, agroalimentari e ittici;

c) le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

d) le funzioni di organismo nazionale per i servizi informativi, formativi, assicurativi, creditizi e finanziari in favore delle imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura volti, in particolare, a ridurre i rischi produttivi e di mercato, a favorire il ricambio generazionale, la competitività, l'internazionalizzazione, l'innovazione tecnologica, la produzione di cibo di qualità e la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali.

Art. 3.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, l'Istituto, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche o con privati, svolge in particolare le seguenti attività:

a) rilevazione sistematica dei dati e delle informazioni nei settori di competenza e analisi strutturali, congiunturali e previsionali riguardanti la produzione, i costi, i mercati e i consumi in Italia e nell'Unione europea, nonché l'elaborazione e la divulgazione di dati informativi, anche in collaborazione con le altre fonti ufficiali esistenti nell'àmbito del SIAN e del SISTAN, per gli operatori e per quanti svolgono attività di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento pubblico nei settori di competenza. In questo ambito, l'Istituto attua una divulgazione sistematica delle fonti informative;

b) erogazione di servizi e di supporti informativi finalizzati alla trasparenza del mercato, all'integrazione delle filiere produttive e alla stipula di accordi interprofessionali, nonché servizi per la riduzione e il monitoraggio dei costi di produzione;

c) erogazione di servizi di formazione e comunicazione, per la valorizzazione e promozione dei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura e le attività connesse, nonché attuazione delle iniziative dirette ad incentivare, diffondendo le competenze istituzionali, la competitività e la capacità di generare sviluppo, occupazione e coesione territoriale, anche al fine di individuare nuovi sbocchi di mercato, a livello nazionale e internazionale, e di migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti, promuovendone la qualità ed incrementandone il valore aggiunto, contribuendo altresì alla trasparenza dei mercati e incentivando la tracciabilità dei prodotti stessi, anche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d)* del regolamento (CE) 22 ottobre 2014, n. 1144/2014, relativo «ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi».

d) operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, nonché di gestione e attuazione di azioni volte a favorire la privatizzazione dei terreni pubblici suscettibili di utilizzazione agricola, ai sensi dell'art. 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche e integrazioni. Per l'esercizio delle funzioni statali relative alle predette attività, continuano ad applicarsi all'Istituto le norme previste per le amministrazioni dello Stato;

e) erogazione di finanziamenti, anche sotto forma di partecipazione al capitale, e concessione di garanzie alle imprese del settore agricolo, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, nonché erogazione di servizi riassicurativi, di gestione del rischio e al sistema assicurativo.

2. L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, svolge, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali. Inoltre, l'Istituto può promuovere, partecipare ed attuare azioni volte ad attivare gli strumenti operativi previsti dalla programmazione negoziata.

3. L'Istituto può altresì compiere operazioni mobiliari e immobiliari, ivi incluse cartolarizzazioni, funzionali al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

4. Per lo svolgimento di attività di particolare rilievo, l'Istituto può stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali. In particolare, l'Istituto può partecipare, anche su richiesta delle amministrazioni e di altri organismi competenti, ad iniziative nell'ambito della cooperazione con altri Paesi.
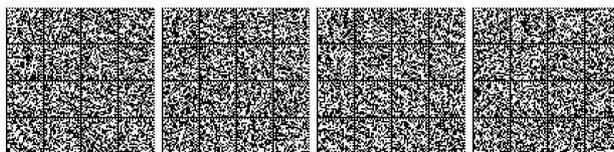
5. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto può costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, Titolo V, Capo V, sezione XI, del codice civile.

Art. 4.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio sindacale.

2. Il Presidente dell'Istituto è nominato ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

3. Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, nominato dal consiglio tra i propri componenti.

4. Il consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, d'indirizzo e relativo controllo strategico. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) delibera il bilancio d'esercizio;

b) approva le linee strategiche dell'Istituto e il *budget* annuale di ciascun esercizio;

c) delibera lo statuto e il regolamento di amministrazione e contabilità;

d) delibera il regolamento di organizzazione e funzionamento che deve prevedere, oltre la Direzione Generale, gli uffici dirigenziali nel numero massimo di nove e l'istituzione di un adeguato sistema di controlli interni;

e) nomina il direttore generale;

f) approva il Modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

g) individua gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e provvede agli adempimenti riservati in materia all'organo di indirizzo;

h) delibera in ordine all'assunzione di partecipazioni societarie e alla concessione di finanziamenti di importo superiore a 2 milioni di euro, nonché con riferimento ad ogni altra operazione che comporti un impegno per l'Istituto d'importo superiore a 2 milioni di euro;

i) designa gli amministratori e i sindaci nelle società partecipate e/o finanziate.

5. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da due membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, assicurando l'equilibrio tra i generi. Il consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed alle sue sedute assiste il Collegio sindacale. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due componenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente ovvero, se assente, il voto del consigliere più anziano. Le deliberazioni del consiglio sono assunte su proposta del direttore generale, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *e)*, *g)* e *i)* del precedente comma 4.

6. Il Collegio sindacale svolge il controllo sull'attività dell'Istituto a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile e sulla base del Regolamento di amministrazione e contabilità. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, iscritti nel registro dei revisori. Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

7. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica. La conferma del Presidente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dei componenti degli organi dell'Istituto non può essere effettuata per più di due volte. I compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, con i poteri del Consiglio e del Presidente eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.

Art. 5.

1. Il direttore generale dura in carica quattro anni ed è rinnovabile. È responsabile della gestione e della struttura organizzativa dell'Istituto. Al direttore generale spettano, secondo i principi della normativa vigente, l'adozione degli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

3. Il direttore generale emana le direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione.

4. Al fine di dare attuazione e sviluppo agli obiettivi programmatici e di indirizzo definiti dal consiglio di amministrazione, è istituito, nell'ambito della Direzione generale, un Comitato tecnico scientifico, composto da tre esperti di comprovata esperienza e competenza nei settori di attività dell'ente. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definiti con atto del direttore generale. L'incarico di componente del Comitato è esercitato a titolo gratuito.

Art. 6.

1. Costituiscono entrate dell'Istituto:

a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato;

b) i finanziamenti dell'Unione europea;

c) le rendite del proprio patrimonio;

d) i corrispettivi per la cessione di servizi;

e) gli eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici o privati;

f) l'eventuale emissione di obbligazioni sui mercati italiani ed esteri sulla base delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modifiche e integrazioni;

g) i proventi relativi alle partecipazioni societarie e ai finanziamenti concessi;

h) i proventi conseguenti ad atti di liberalità.

2. L'Istituto, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, utilizza il proprio patrimonio per costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria, assicurative e riassicurative, a favore di imprese agricole agroindustriali, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 7.

1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo o entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono ed è trasmesso per l'approvazione, entro i successivi venti giorni, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del libro V, del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
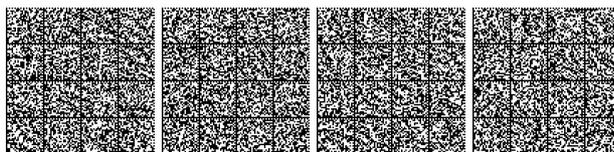
Art. 8.

1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i seguenti atti deliberativi:

a) il regolamento di amministrazione e contabilità e relative modifiche;

b) il bilancio annuale dell'Istituto;

c) le proposte di modifica del presente statuto.

2. I sopra citati atti sono trasmessi ai ministeri competenti a cura del Presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

1. Il Collegio sindacale in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto esercita le sue funzioni fino alla scadenza del proprio mandato quadriennale.

24A00187

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 gennaio 2024.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria. (Ordinanza n. 1054).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 846 del 17 gennaio 2022 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del 23 dicembre 2021 è stato integrato di euro 8.596.400,00 per gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1009 del 21 giugno 2023 recante «Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 5-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020»;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario

1. La Regione Piemonte è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 846 del 17 gennaio 2022, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del Settore infrastrutture e pronto intervento della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 846/2022 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente
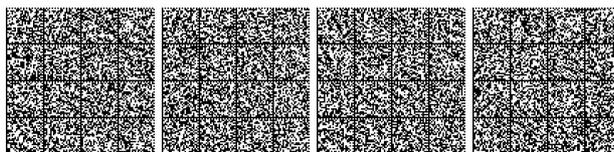
ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie per la rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 3 e 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 846/2022.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Piemonte, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6331, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 846/2022, che viene al medesimo intestata fino al 23 dicembre 2025. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 846/2022.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Piemonte che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2024

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

24A00290

ORDINANZA 15 gennaio 2024.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 nel territorio della Regione Lombardia in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6102. (Ordinanza n. 1056).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Visto l'art. 1, comma 4-*duodevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell'8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all'8 novembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 859 del 3 febbraio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018»;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d'uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
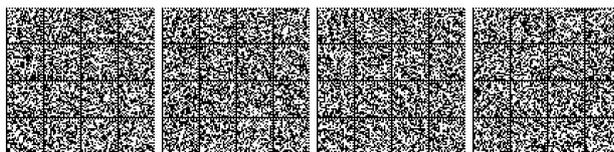
ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 5);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 1, comma 7-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Viste le note della Regione Lombardia del 24 e 29 novembre 2023, con cui è stato, tra l'altro, dato conto della verifica effettuata su BDAP, alla data del 30 giugno 2023,
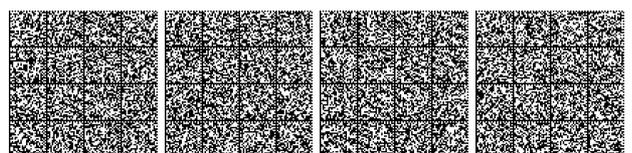
dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

D'intesa con la Regione Lombardia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6102

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6102, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 859/2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2024

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

24A00291

ORDINANZA 15 gennaio 2024.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinata dal deficit idrico. (Ordinanza n. 1057).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, sono stati estesi, in relazione alla situazione di *deficit* idrico in atto, ai territori delle Regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022, con cui è stata, tra l'altro, disposta la proroga fino al 31 dicembre 2023 della vigenza dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 920 del 14 settembre 2022 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di *deficit* idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle Regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 970 del 28 febbraio 2023 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana»;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

D'intesa con la Regione Liguria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario

1. La Regione Liguria è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 920 del 14 settembre 2022, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Liguria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli
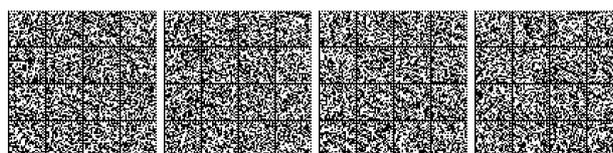
interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 920/2022 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Liguria, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6379, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 920/2022, che viene al medesimo intestata fino al 31 dicembre 2024. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 920/2022.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Liguria che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2024

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

24A00292

ORDINANZA 15 gennaio 2024.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in provincia di Savona, e nel territorio dei comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della città metropolitana di Genova. (Ordinanza n. 1058).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città metropolitana di Genova;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 848 del 21 gennaio 2022 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città metropolitana di Genova»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del 26 agosto 2021 è stato integrato di euro 12.850.000,00 per gli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1009 del 21 giugno 2023 recante «Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 5-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020»;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario

1. La Regione Liguria è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 848 del 21 gennaio 2022, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Liguria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 848/2022 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Liguria, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6350, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 848/2022, che viene al medesimo intestata fino al 23 dicembre 2025. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 848/2022.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Liguria che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2024

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

24A00293

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 gennaio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Adrovance», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 2/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link: https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 435 del 16 giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2023, con la quale la società BB FARMA S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Adrovance» (acido alendronico e colecalciferolo) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 28/07/2023 con la quale la società BB FARMA S.R.L. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Adrovance» (acido alendronico e colecalciferolo) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 050702012/E;

Vista la delibera n. 37 dell'8 novembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ADROVANCE (acido alendronico e colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.
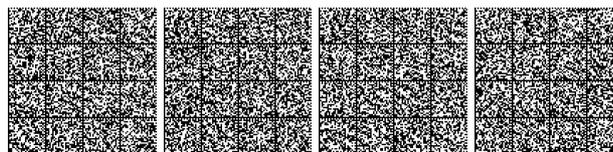
Confezione:

«70mg/5600 U.I. compressa, uso orale» blister (ALL/ALL) 4 compresse - A.I.C. n. 050702012/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 11,26;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 18,59;

nota AIFA: 79.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Adrovance» (acido alendronico e colecalciferolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00273

DETERMINA 15 gennaio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dyslizet», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 3/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 216/2023 del 3 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 245 del 19 ottobre 2023, con la quale la società Egis Pharmaceuticals PLC ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dyslizet» (ezetimibe);

Vista la domanda presentata in data 13 ottobre 2023 con la quale la società Egis Pharmaceuticals PLC ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Dyslizet» (ezetimibe);

Vista la delibera n. 41 del 23 novembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DYSLIZET (ezetimibe) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«10 mg compresse» 30 (3x10) compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050670013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 12,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,44;

nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dydlizet» (ezetimibe) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dyslizet» (ezetimibe) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00274

DETERMINA 15 gennaio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Koselugo», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 5/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 121/2021 del 27 settembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 7 ottobre 2021, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Koselugo", approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 28 maggio 2021 con la quale la società Astrazeneca AB ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Koselugo» (selumetinib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-10 settembre 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 e 27-29 novembre 2023;

Vista la delibera n. 45 del 20 dicembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei

medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KOSELUGO (selumetinib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Koselugo» è indicato in monoterapia per il trattamento del neurofibroma plessiforme (PN) inoperabile, sintomatico in pazienti pediatrici con neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) a partire dai tre anni di età.

Confezioni:

«25 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 60 capsule rigide - A.I.C. n. 049540026/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 12.814,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21.148,89;

«10 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 60 capsule rigide - A.I.C. n. 049540014/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5.125,76;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.459,56.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: dodici mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Koselugo» (selumetinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neuropsichiatra infantile e oncologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00275

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 6 dicembre 2023.

Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994. (Delibera n. 22915).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Vista la propria delibera n. 22554 del 22 dicembre 2022 recante la determinazione, ai sensi del citato art. 40, della contribuzione per l'esercizio 2023;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2024, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2024, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2024, le modalità ed i termini di versamento della contribuzione dovuta dai soggetti individuati;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione e misura della contribuzione

I soggetti indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1, sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2024, un importo denominato «contributo di vigilanza» determinato nelle misure riportate nella medesima tabella.

Art. 2.

Termini di versamento della contribuzione

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro i termini indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 3.

Determinazione della contribuzione

1. La misura della contribuzione dovuta da ciascuna categoria di soggetti vigilati è indicata nella tabella di seguito riportata:
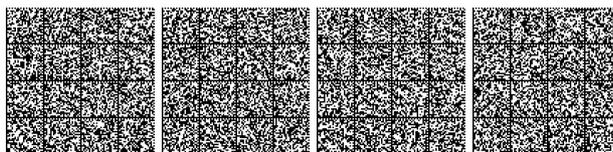
Causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine e modalità di versamento
Art. 3, lett. *a)*	SIM Le Società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie di cui all'art.199, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2024, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *e*) ed *f*) del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato in misura pari a € 5.655,00 maggiorato dello 0,66% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2022 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2023, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991. In particolare, sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 43962. La misura massima della contribuzione è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione: - per ricavi fino a € 50.000.000, € 155.750,00; - per ricavi fino a € 100.000.000, € 188.200,00; - per ricavi oltre € 100.000.000, € 214.160,00.	Versamento entro il 15 aprile 2024 Mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *b)*	IMPRESE DI INVESTIMENTO Le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le Imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2024 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2024 nelle seguenti misure: *a)* un servizio/attività di investimento: € 5.675,00; *b)* due servizi/attività di investimento: € 20.690,00; *c)* tre servizi/attività di investimento: € 37.485,00; *d)* quattro servizi/attività di investimento: € 50.695,00 *e)* cinque servizi/attività di investimento: € 63.895,00; *f)* sei servizi/attività di investimento e oltre sei: € 83.690,00.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. *c)*	BANCHE Le Banche italiane, la Società Poste Italiane – Divisione Servizi di BancoPosta di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f*), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, le Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2024, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *e*) ed *f*) del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato in misura pari ad € 5.655,00 maggiorato del 4,41% % dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2022 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2023, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008. In particolare, sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 40924. La misura massima della contribuzione è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione: - per ricavi fino a € 10.000.000, € 144.540,00; - per ricavi fino a € 20.000.000, € 174.650,00; - per ricavi fino a € 50.000.000, € 198.745,00; - per ricavi fino a € 100.000.000, € 222.830,00; - per ricavi fino a € 500.000.000, € 246.920,00; - per ricavi oltre € 500.000.000, € 310.000,00. Per le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2024 nelle seguenti misure: *a)* un servizio/attività di investimento: € 5.280,00; *b)* due servizi/attività di investimento: € 19.260,00; *c)* tre servizi/attività di investimento: € 34.885,00; *d)* quattro servizi/attività di investimento: € 47.185,00; *e)* cinque servizi/attività di investimento: € 59.470,00; *f)* sei servizi/attività di investimento e oltre sei: € 77.895,00.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. *d)*	SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO di seguito indicate:	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art. 3, lett. *d),* punto *d1)*	SOCIETA' DI GESTIONE ITALIANE *d1)* le Società di gestione del risparmio aventi sede legale in Italia di cui all'art. 1, comma 1, lettera *o*), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzate alla data del 2 gennaio 2024 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *d*), *e*) ed *f*), del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è computato in misura pari ad € 5.655,00 maggiorato, dello 0,66% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2022 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2023, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993. In particolare, sono considerate le pertinenti sotto voci delle voci matrice 50984 e 50988. La misura massima della contribuzione è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione: - per i ricavi fino a € 50.000.000, € 134.570,00; - per i ricavi fino a € 100.000.000, € 162.605,00; - per i ricavi oltre € 100.000.000, € 185.035,00.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *d),* punto *d2)*	SOCIETÀ DI GESTIONE COMUNITARIE E GESTORI DI FIA UE CON SUCCURSALE IN ITALIA *d2)* le Società di gestione UE con succursale in Italia di cui all'art. 1, lettera *o-bis*), del d.lgs. n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (*FIA UE*) con succursale in Italia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *p*), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzati alla data del 2 gennaio 2024 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *d*), *e*) ed *f*), del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2024 nelle seguenti misure: *a)* un servizio/attività di investimento: € 4.710,00; *b)* due servizi/attività di investimento: € 17.185,00; *c)* tre servizi/attività di investimento: € 31.135,00.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *e)*	Gli Intermediari finanziari iscritti nell'Albo previsto dall'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993, autorizzati, alla data del 2 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *c-bis)*, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2024 nelle seguenti misure: *a)* un servizio/attività di investimento: € 5.280,00; *b)* due servizi/attività di investimento: € 19.260,00; *c)* tre servizi/attività di investimento: € 34.885,00; *d)* quattro servizi/attività di investimento: € 47.185,00.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. *f)*	INTERNALIZZATORI DI REGOLAMENTO Le Società di intermediazione mobiliare e le banche italiane che, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 e il 1° gennaio 2024, regolano internamente operazioni su titoli.	Il contributo è pari ad € 2.625,00 *pro-capite*.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. g)	GESTORI COLLETTIVI	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art. 3, lett. g), punto *g1)*	g1) GESTORI COLLETTIVI ITALIANI • le Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2024, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998; • le Società di investimento a capitale variabile e le Società di investimento a capitale fisso iscritte, alla data del 2 gennaio 2024, negli Albi di cui all'art. 35-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è pari ad una quota fissa pari a € 4.695,00 per i soggetti autorizzati alla gestione collettiva maggiorata: *a)* per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni (OICVM e FIA) a seguito del deposito di un prospetto informativo di € 2.345,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 2 gennaio 2024 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi *retail*). Sono esclusi dal computo della maggiorazione due fondi/comparti. Sono esclusi parimenti dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate; *b)* per i soggetti per i quali l'offerta (OICVM e FIA) sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 2 gennaio 2024 di € 1.655,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto; *c)* per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 di € 2.140,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito; *d)* per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998 di € 2.140,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. g), punto *g2)*	g2) GESTORI COLLETTIVI ESTERI OICR per i quali, precedentemente al 2 gennaio 2024, sia stata espletata la procedura di cui agli artt. 42, 43 o 44 del d.lgs. n. 58/1998 e per i quali alla stessa data non sia pervenuta la notifica di cancellazione dall'Autorità competente.	Nel caso di offerta al pubblico il contributo è pari: *a)* per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni (OICVM e ELTIF) a seguito dell'espletamento della procedura di notifica ex art. 42 e 43 del d.lgs. n. 58/1998 e del deposito di un prospetto informativo e per i quali alla data del 2 gennaio 2024 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi *retail*) ad € 2.345,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto. Sono esclusi dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate; *b)* per i soggetti per i quali l'offerta espletata a seguito della procedura di notifica ex art. 42 e 43 del d.lgs. n. 58/1998 (OICVM e ELTIF) sia stata chiusa negli anni precedenti e per i quali, alla data del 2 gennaio 2024, risultino sottoscrittori residenti in Italia, ad € 1.655,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto; *c)* per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 2.140,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito; nel caso il gestore commercializzi OICR ad investitori professionali, il contributo è pari: *d)* per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 1.085,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito; *e)* per i soggetti che commercializzano quote o azioni di OICVM ad investitori professionali a seguito dell'espletamento di una procedura di notifica ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 1.085,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2); in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. g), punto *g3)*	g3) GESTORI CHE COMMERCIALIZZANO AZIONI E/O QUOTE DI OICR I Gestori iscritti, alla data del 2 gennaio 2024, nella sezione dell'Albo di cui agli artt. 35, 35-ter e nell'elenco allegato di cui agli artt. 41-bis e 41-ter del d.lgs. n. 58/1998 (OICVM e FIA) che commercializzano al pubblico retail quote e/o azioni di OICR propri o di terzi.	Il contributo dovuto è computato secondo tariffe correlate al volume commercializzato in Italia eccedente € 100.000, come segue: - per volumi fino a € 1.000.000, € 4.820,00 - per volumi fino a € 10.000.000, € 14.455,00; - per volumi fino a € 100.000.000, € 24.090,00; - per volumi fino a € 1.000.000.000 € 33.730,00; - per volumi fino a € 3.000.000.000, € 43.365,00; / per volumi oltre € 3.000.000.000, € 50.590,00.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) Gestori esteri: in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *h)*	ORGANISMO DEI CONSULENTI FINANZIARI L'Organismo dei Consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è pari a € 1.327.445,00.	Versamento entro il 31 maggio 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *i*)	IDEATORI DI PRIIPs Gli Ideatori di PRIIPs di cui all'art.1, comma 1, lett. w-bis.4) del d. lgs. n. 58/1998 il cui documento, contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014, è stato acquisito dalla Consob nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.	Il contributo dovuto è pari ad € 265,00 per ciascun documento contenente le informazioni chiave (KID). Sono escluse dalla contribuzione le versioni riviste di tali documenti. La misura massima della contribuzione per ciascun ideatore è pari ad € 100.000,00	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *j*)	EMITTENTI I Soggetti – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – di seguito indicati:	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art. 3, lett. *j*), punto *j1*)	EMITTENTI ITALIANI *j1)* gli Emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2024 abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.	Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2024 come da successivo comma 3/1. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 780.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. *j),* punto *j2*)	EMITTENTI ESTERI *j2)* gli Emittenti esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2024, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.	Il contributo dovuto è computato in ragione del numero dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2024, come da successivo comma 3/2. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 780.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2); in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *j),* punto *j3)*	EMITTENTI AVENTI L'ITALIA COME STATO MEMBRO D'ORIGINE *j3)* gli Emittenti che, alla data del 2 gennaio 2024, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) aventi l'Italia come Stato membro d'origine.	Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2024, come da successivo comma 3/1. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 780.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3. lett. *k)*	EMITTENTI CON STRUMENTI NEGOZIATI IN SISTEMI MULTILATERALI Gli Emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – che, alla data del 2 gennaio 2024, abbiano chiesto o abbiano autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, Sim o da Gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 di: a) azioni e titoli di capitale; b) altri strumenti diversi dalle azioni e dai titoli di capitale.	a) Il contributo dovuto, computato con riferimento alle azioni ed ai titoli di capitale ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2024, è pari ad una quota fissa di € 3.400,00 per ogni strumento negoziato; b) Il contributo dovuto, computato con riferimento agli altri strumenti diversi dalle azioni e dai titoli di capitale ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2024, è pari ad una quota fissa di € 440,00 per ogni strumento negoziato. La misura massima della contribuzione da parte di ciascun Emittente è pari ad € 150.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *l)*	EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI Gli Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del d.lgs. n. 58/1998 che, alla data del 2 gennaio 2024, risultino soggetti agli obblighi di legge previsti per tale categoria di emittenti.	Il contributo dovuto è pari ad € 17.825,00 *pro-capite.*	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art.3, lett. *m)*	SOGGETTI CON DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA/QUOTAZIONE I Soggetti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera *g),* di seguito indicati:	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art.3, lett. *m),* punto *m1)*	*m1)* SOGGETTI RICHIEDENTI L'APPROVAZIONE DI UN DOCUMENTO DI OFFERTA/QUOTAZIONE CONCERNENTE TITOLI DI CAPITALE CON PROCEDIMENTI ESTINTI soggetti per i quali, a seguito dell'inoltro della comunicazione di cui agli artt. 94 ovvero 102 ovvero 113 del d.lgs. n. 58/1998, ovvero del documento di esenzione presentato per l'approvazione di cui all'art. 1, par. 6-bis, lett. b), del Regolamento UE 2017/1129, il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto ovvero il solo documento di registrazione ovvero il documento d'offerta ovvero il documento di esenzione, si sia estinto, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024, prima dell'ottenimento del relativo provvedimento di approvazione.	Il contributo è pari ad una quota fissa di € 8.005,00 per ciascun procedimento amministrativo estinto prima del rilascio del provvedimento di approvazione. Sono escluse dal versamento della contribuzione le istanze per le quali è stato attivato un nuovo procedimento amministrativo entro i successivi tre mesi.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art.3, lett. *m),* punto *m2)*	*m2)* SOGGETTI OFFERENTI TITOLI DI CAPITALE CHE NON HANNO CONCLUSO LA RELATIVA OFFERTA soggetti che, a seguito della comunicazione di cui agli artt. 94 ovvero 102 del d.lgs. n. 58/1998 ovvero del documento di esenzione presentato per l'approvazione di cui all'art. 1, par. 6-bis, lett. b), del Regolamento UE 2017/1129, hanno ottenuto l'approvazione del prospetto, ovvero del documento di offerta ovvero del documento di esenzione, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024, la relativa offerta di sottoscrizione e/o vendita.	Il contributo è pari ad una quota fissa di € 16.010,00 per ciascun prospetto ovvero documento di offerta ovvero documento di esenzione approvato, per il quale il soggetto proponente non abbia concluso l'offerta di sottoscrizione e/o vendita, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art.3, lett. *m),* punto *m3)*	*m3)* SOGGETTI OFFERENTI CHE HANNO CONCLUSO una: • offerta concernente titoli di capitale o warrant; • offerta concernente prodotti finanziari diversi dai titoli; • offerta di acquisto e/o scambio; soggetti che, avendo concluso un'offerta di sottoscrizione e/o vendita di titoli di capitale, anche finalizzata alla quotazione, e di prodotti finanziari diversi dai titoli ovvero un'offerta al pubblico di acquisto e/o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è calcolato come segue per le: *a)* offerte al pubblico aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari (*warrant*): il contributo è pari, per ciascuna offerta, ad una *quota fissa* di € 18.905,00 maggiorata nel caso di offerta avente controvalore superiore ad € 500.000, dello 3,861% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari ad € 5.882.250,00 per ciascuna offerta; *b)* offerte di sottoscrizione e/o vendita di titoli di capitale, anche finalizzata alla quotazione, e di prodotti finanziari diversi dai titoli: il contributo è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di € 18.905,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,142% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 5.882.250,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta è determinato come da successivo comma 2; *c)* offerte pubbliche di acquisto e/o scambio: il contributo è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di € 18.905,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,142% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 5.882.250,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta è determinato come da successivo comma 2.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art.3, lett. *m)*, punto *m4)*	*m4)* SOGGETTI CHE HANNO OTTENUTO L'APPROVAZIONE DI UN PROSPETTO/DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE/SUPPLEMENTO CONCERNENTE TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE: I soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto/ prospetto di base di offerta / quotazione concernente titoli diversi dai titoli di capitale ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (UE) 1129/2017 ovvero del solo documento di registrazione (eventualmente universale) ovvero di un supplemento nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	Il contributo dovuto è pari ad una quota fissa di € 15.000,00 per ciascun prospetto/prospetto di base sottoposto ad approvazione. La quota fissa sopra indicata è maggiorata, in caso di offerta anche finalizzata alla quotazione, rivolta: - ad investitori istituzionali, di € 1.000,00, per ciascuna condizione definitiva pubblicata; - ad investitori retail, per ciascuna offerta conclusa avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,07% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 300.000,00 per ciascuna offerta. Ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta è determinato come da successivo comma 2 Per il solo documento di registrazione il contributo dovuto è pari ad € 7.000,00 per singolo documento. Per il supplemento il contributo dovuto è pari ad € 6.000,00 per singolo documento.	Versamento della quota fissa: al momento della presentazione della domanda di approvazione (cfr art. 3, comma 2bis); Versamento della maggiorazione: - al momento della pubblicazione della condizione definitiva nel caso di offerta anche finalizzata alla quotazione, rivolta ad investitori istituzionali; - entro 20 gg dalla conclusione dell'offerta nel caso di offerta pubblica anche finalizzata alla quotazione, rivolta ad investitori retail. Per le modalità di versamento cfr art. 5

Art.3, lett. *m),* punto *m5)*	*m5)* SOGGETTI OFFERENTI COVERED WARRANT O CERTIFICATES CHE HANNO CONCLUSO LA RELATIVA OFFERTA soggetti che, avendo concluso un'offerta di sottoscrizione e/o vendita di prodotti finanziari che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento ad uno o più attività finanziarie sottostanti quali covered warrant o certificates, anche finalizzata alla quotazione, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è pari ad una quota fissa di € 18.905,00 per ciascun prospetto o prospetto base approvato, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024, maggiorata di € 1.635,00 per ogni offerta al pubblico conclusa avente ad oggetto ciascun prodotto distintamente individuato (offerta di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito) emesso a seguito di un prospetto approvato ovvero di condizioni definitive riferite ad un prospetto base approvato. La misura massima della contribuzione è pari a € 306.900,00 per ciascun offerente.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art.3, lett. *m),* punto *m6)*	*m6)* SOGGETTI CHE HANNO OTTENUTO L'APPROVAZIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI CONCERNENTI TITOLI DI CAPITALE: • PROSPETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI • DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE /DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE UNIVERSALE • SUPPLEMENTO • DOCUMENTO DI ESENZIONE *a)* soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024; *b)* soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del documento di registrazione (eventualmente universale) tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024; *c)* soggetti che hanno ottenuto l'approvazione di un supplemento nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024; *d)* soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del documento di esenzione di cui all'art. 1, par. 6-bis, lett. b), del Regolamento UE 2017/1129, per l'ammissione di titoli alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero per un'offerta pubblica, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024.	*a)* Il contributo dovuto per le operazioni di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati di titoli di capitale, precedute dalla pubblicazione di un prospetto di quotazione è pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta, ad una quota fissa di € 18.905,00 per singolo prospetto di quotazione; *b)* Il contributo dovuto nel caso di approvazione di un documento di registrazione (eventualmente Universale) è pari ad una quota fissa di € 12.460,00 per singolo documento di registrazione (eventualmente Universale); *c)* Il contributo dovuto, nel caso di approvazione di un supplemento, è pari ad una quota fissa di € 12.460,00 per singolo documento; *d)* Il contributo dovuto per l'approvazione del documento di esenzione è pari ad una quota fissa di € 18.905,00 per singolo documento di esenzione.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art.3, lett. *m),* punto *m7)*	*m7)* DOCUMENTO DI ESENZIONE NON SOTTOPOSTO AD APPROVAZIONE (art. 1 paragrafi 4, lett. f) e g), e 5, lett. e) ed f) del Regolamento UE 2017/1129) soggetti che, in occasione di una acquisizione mediante offerta pubblica di scambio ovvero di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) hanno reso disponibile al pubblico un documento di esenzione ai sensi dell'art. 34-ter, commi 02, lett. a) e 03, e dell'art. 57, commi 1 e 2, del regolamento Consob n. 11971/1999, non sottoposto all'approvazione di cui all'art. 1, par. 6-bis, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1129, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 97, 114, comma 5 e 115 del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto per le operazioni di offerta pubblica di titoli e di ammissione alle negoziazioni di titoli in occasione di un'offerta pubblica di scambio ovvero di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni), per le quali sia stato reso disponibile al pubblico un documento di esenzione non sottoposto ad approvazione contenente le informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente, è pari, per ciascuna operazione di offerta o ammissione ad una quota fissa di € 12.460,00.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. *n)*	SOCIETA' DI REVISIONE E REVISORI I soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2024, al registro di cui al d.lgs. n. 39/2010, che, alla stessa data: - risultavano aver svolto nell'esercizio 2023 incarichi di revisione legale sui bilanci d'esercizio e consolidato degli Enti di Interesse Pubblico (EIP) e sui bilanci degli Enti sottoposti a regime intermedio (ESRI); - risultavano aver svolto nell'esercizio 2023 incarichi di revisione legale sui bilanci delle società di calcio professionistiche di serie A e B; - aver espresso, per l'esercizio 2023, con un'apposita relazione (diversa dalla relazione di revisione legale), un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite dagli amministratori nella dichiarazione di carattere non finanziario.	Il contributo dovuto è determinato: *a)* ella misura del 9,97% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli Enti di interesse pubblico (EIP), nonché sui bilanci delle società controllate incluse nell'area di consolidamento degli Enti stessi; *b)* ella misura del 8,18% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli Enti sottoposti al regime intermedio (ESRI), sui bilanci delle società controllate incluse nell'area di consolidamento degli stessi Enti e, ove applicabile degli eventuali fondi comuni di diritto italiano gestiti dalle SGR e da società di gestione UE, GEFIA UE e non-UE; *c)* ella misura del 8,18% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio delle società di calcio professionistiche di serie A e B; *d)* ella misura del 3,07% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi derivanti dal rilascio dell'attestazione sulla dichiarazione non finanziaria anche consolidata degli Enti di interesse pubblico rilevanti (EIPR).	Mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2): per i termini della trasmissione preventiva delle tabelle esplicative del computo del contributo cfr. art. 4 comma 7; per i termini del versamento cfr. art. 4 comma 8
Art. 3, lett. *o)*	Borsa Italiana s.p.a.	Il contributo è pari ad € 5.861.790,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. *p)*	MTS s.p.a.	Il contributo è pari ad € 598.455,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *q)*	Monte Titoli s.p.a.	Il contributo è pari ad € 1.041.415,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *r)*	Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A - EURONEXT Clearing S.p.A.	Il contributo è pari ad € 702.800,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *s)*	GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE Le Società di intermediazione mobiliare, le Banche e le Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2024 all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)* e *g-bis)*, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati in tutti i sistemi gestiti nelle seguenti misure: *a)* fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 45.430,00; *b)* fino a n. 1.000 strumenti finanziari trattati: € 97.350,00; *c)* fino a n. 3.000 strumenti finanziari trattati: € 149.265,00; *d)* fino a n. 5.000 strumenti finanziari trattati: € 201.190,00; *e)* fino a n. 10.000 strumenti finanziari trattati: € 253.100,00; *f)* fino a n. 15.000 strumenti finanziari trattati: € 305.020,00; *g)* oltre n. 15.000 strumenti finanziari trattati: € 356.935,00. Gli strumenti trattati su più sistemi, gestiti da un medesimo gestore, sono computati una sola volta.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *t)*	INTERNALIZZATORI SISTEMATICI Gli Internalizzatori sistematici iscritti, al 2 gennaio 2024, nell'apposito Elenco di cui all'art. 72, comma 4, del regolamento Consob n. 20249/2017.	Il contributo dovuto, per l'anno 2024, è pari ad € 16.595,00 maggiorato di € 11.060,00 per i soggetti con titoli negoziati nel corso dell'anno precedente su una sede di negoziazione (*Traded on a Trading Venue*).	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. *u)*	GESTORI DI MERCATI REGOLAMENTATI ESTERI I Gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è pari ad € 32.540,00 *pro-capite.*	La disposizione di pagamento deve essere allegata all'istanza di riconoscimento presentata ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998. Per le modalità di versamento cfr art. 5
Art.3, lett. *v*)	FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI I Fornitori di servizi di comunicazione di dati (APA e ARM), di cui all'art. 2, par. 1, punto 34) e punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), così come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, che beneficiano di una deroga ai sensi dell'art. 2, par. 3, di MiFIR, iscritti, alla data del 2 gennaio 2024 nell'elenco di cui all'art. 79, comma 1 bis del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è pari a € 5.975,00 per ciascun servizio autorizzato.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art.3, lett. *w*)	GESTORI DI SERVIZI DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE E GESTORI DEI MECCANISMI DI STOCCAGGIO I Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzati ai sensi dell'art. 113-*ter*, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, iscritti alla data del 2 gennaio 2024, negli appositi Elenchi di cui all'art. 116-*septies*, comma 3 e all'art. 116-*undecies*, comma 3, del regolamento Consob n. 11971/1999.	Il contributo dovuto è pari ad una quota fissa di € 2.830,00 a carico di tutti i soggetti iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla Consob, maggiorata di un importo variabile correlato al numero di emittenti che abbiano aderito a ciascun servizio di diffusione o stoccaggio alla data del 2 gennaio 2024 nelle seguenti misure: *a)* da n. 1 a n. 100 emittenti aderenti al servizio: € 8.675,00; *b)* da n. 1 a n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 11.565,00; *c)* oltre n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 15.055,00.	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art.3, lett. *x*)	AMMINISTRATORI DI BENCHMARK Gli Amministratori di indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (di cui all'art. 1, comma 1, lett. r-ter.2 del d.lgs. n. 58/1998) sottoposti a vigilanza e i soggetti che abbiano richiesto alla Consob l'avallo di indici di riferimento forniti in un paese terzo ai fini dell'utilizzo nell'Unione, stabiliti in Italia, autorizzati alla data del 2 gennaio 2024.	Il contributo è pari ad € 59.705,00 *pro-capite.*	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. *y)*	SOGGETTI TENUTI ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA I Soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 254/2016 nel 2023 e che risultano iscritti, nell'elenco di cui all'art 3, comma 3, del Regolamento Consob n. 20267 /2018.	Il contributo è pari ad € 2.265,00 *pro-capite.* Sono esentati dal pagamento del contributo i soggetti che pubblicano la dichiarazione non finanziaria su base volontaria di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 254/2016 o non si avvalgono dell'esonero di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 254/2016**.**	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *z)*	CARTOLARIZZAZIONE Le società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE), i cedenti, i promotori ed i prestatori originari sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'art. 4-septies.2 comma 6 del d.lgs 58/1998 nel periodo compreso dal 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023.	Il contributo è pari a: € 5.115,00 *pro capite.*	Versamento entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

2. Ai fini del computo del contributo:

i) per «titoli di capitale» si fa riferimento — ai sensi dell'art. 2, lettera *b)* del regolamento (UE) 1129/2017 (c.d. regolamento prospetto) — alle azioni e altri valori mobiliari equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di valore mobiliare che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati titoli mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;

ii) per «titoli diversi dai titoli di capitale» si fa riferimento — ai sensi dell'art. 2, lettera *c)* del regolamento (UE) 1129/2017 (c.d. regolamento prospetto) — ai titoli diversi dai titoli di capitale come sopra definiti;

iii) per «prodotti finanziari diversi dai titoli» si fa riferimento a quelli previsti dall'art. 1, lettera *u)* del decreto legislativo n. 58/1998 e, più in generale agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale e dai titoli diversi dai titoli di capitale;

iv) per le offerte di cui al punto m3), lettere *a)*, *b)* per controvalore dell'offerta si intende: il controvalore dell'offerta (di sottoscrizione e/o vendita) rivolta sia al pubblico *retail* che agli investitori istituzionali. Il controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli di capitale e prodotti finanziari diversi dai titoli ed al quantitativo effettivamente collocato;

v) per le offerte di cui al punto m4) per controvalore dell'offerta si intende: il controvalore dell'offerta (di sottoscrizione e/o vendita) rivolta al pubblico *retail*. Il controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli diversi dai titoli di capitale ed al quantitativo effettivamente collocato;

vi) per le offerte caratterizzate da un periodo di offerta fino a dodici mesi, suddiviso in più periodi di offerta intermedi (es. mensili, bimestrali, etc.), la determinazione del contributo di vigilanza avviene nell'anno contributivo di conclusione dell'intera offerta (di sottoscrizione e/o vendita); il controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli ed al quantitativo collocato durante l'intero periodo di offerta;

vii) per le offerte pubbliche di acquisto di cui al punto m3), lettera *c)*, per controvalore dell'offerta si intende l'importo complessivo raccolto anche ad esito delle procedure di cui agli articoli 108 e 111 del decreto legislativo n. 58/1998;

viii) per le offerte pubbliche di scambio di cui al punto m3), lettera *c)*, il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti;

ix) per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

Il soggetto chiamato al pagamento dei contributi di vigilanza (fisso e variabile) di cui alla precedente lettera *m)* è la società emittente i titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli a cui si riferisce il prospetto di offerta/quotazione ovvero il documento di registrazione ovvero il supplemento, la quale può rivalersi sugli azionisti venditori per la quota parte dei contributi di vigilanza calcolati sull'eventuale offerta di vendita.

A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni:

i) fatturato, anteriore all'ammissione a negoziazione di proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in base
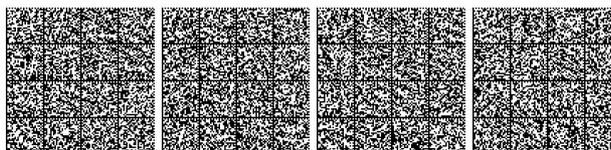
al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, ovvero dalla documentazione contabile rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica di PMI;

ii) offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.

2-*bis*. La quota fissa di cui al punto m4) deve essere corrisposta al momento della presentazione della domanda di approvazione. Tuttavia, fermo restando il termine previsto per l'esame della domanda, l'approvazione è subordinata al ricevimento del pagamento.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alla lettera *j)* (EMITTENTI) è computato, con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2024, come segue:

3.1. per gli emittenti di cui alle lettere j1) e j3):

a) l'importo del contributo per le azioni è calcolato sulla base del capitale sociale ed è determinato come segue: una quota fissa di euro 24.120,00 fino a euro 10.000.000 di capitale sociale complessivo (se ci sono più categorie di azioni), più euro 225,00 ogni euro 500.000 oltre euro 10.000.000 e fino a euro 100.000.000 di capitale sociale, più euro 185,00 ogni euro 500.000 oltre euro 100.000.000 di capitale sociale. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le azioni di società ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione. Ciascun emittente sarà tenuto a confermare entro il 31 gennaio di ciascun anno il possesso dei requisiti per il diritto all'esenzione dal pagamento della contribuzione inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail «contributi@pec.consob.it»;

b) l'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di euro 24.120,00 per ogni emissione quotata;

c) l'importo del contributo per i *warrant* è pari ad una quota fissa di euro 24.120,00 per ogni emissione quotata;

d) l'importo del contributo per i *covered warrant*, per i *certificates*, per gli *exchange traded commodities* (Etc) e per gli *exchange traded notes* (Etn) è pari ad una quota fissa di euro 3.325,00 per ogni strumento quotato;

e) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di *exchange traded funds* (Etf), di *exchange traded funds* attivi (Etf Attivi) è pari ad una quota fissa di euro 3.485,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari a euro 780.000,00;

3.2. per gli emittenti esteri di cui alla lettera j2):

a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i *warrant* è pari a una quota fissa di euro 24.120,00 per ogni categoria quotata;

b) l'importo del contributo per i *covered warrant*, per i *certificates*, per gli *exchange traded commodities* (Etc) e per gli *exchange traded notes* (Etn) è pari ad una quota fissa di euro 3.325,00 per ogni categoria di strumento quotato;

c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di *exchange traded funds* (Etf), di *exchange traded funds* attivi (Etf Attivi) è pari ad una quota fissa di euro 3.485,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad euro 780.000,00.

Art. 3 - *bis*

Periodo transitorio offerenti titoli diversi dai titoli di capitale

1. Per i soggetti che, avendo concluso un'offerta di sottoscrizione e/o vendita di titoli diversi dai titoli di capitale (esclusi *covered warrant* e *certificates*), anche finalizzata alla quotazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024, e sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 58/1998, il contributo è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di euro 18.905,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a euro 13.000.000, dello 0,142% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a euro 5.882.250,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta è determinato come indicato nell'art. 3, comma 2.

2. Per i soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli diversi dai titoli di capitale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024 il contributo è pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta, ad una quota fissa di euro 18.905,00 per singolo prospetto di quotazione ovvero per singola condizione definitiva di quotazione.

3. Per i soggetti che hanno ottenuto l'approvazione di un supplemento ovvero di un documento di registrazione (eventualmente universale) ai fini dell'art. 26 del regolamento UE 2017/1129, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024 il contributo è pari ad una quota fissa di euro 12.460,00 per singolo documento.

4. Per ciascun provvedimento amministrativo relativo all'approvazione del prospetto ovvero prospetto di base ovvero documento di offerta ovvero documento di esenzione concernente titoli di debito, per il quale il procedimento amministrativo si sia estinto prima del rilascio del provvedimento di approvazione, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024, è dovuto un contributo pari ad una quota fissa di euro 8.005,00. Sono escluse dal versamento della contribuzione le istanze per le quali è stato attivato un nuovo procedimento amministrativo entro i successivi tre mesi.

5. Per ciascun prospetto ovvero prospetto di base ovvero documento di offerta ovvero documento di esenzione

approvato concernente titoli di debito, per il quale il soggetto proponente non abbia concluso l'offerta e/o vendita, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 1° gennaio 2024, è dovuto un contributo pari ad una quota fissa di euro 16.010,00.

Il versamento deve essere effettuato entro il 15 aprile 2024 mediante avviso di pagamento. I soli soggetti esteri, in via alternativa, possono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato nell'avviso di pagamento, in tutti i casi in cui non sia possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma PagoPA.

Per le offerte concluse nel 2024, il cui prospetto è stato approvato nel corso del 2023, il pagamento del contributo fisso di cui all'art. 3, lettera *m)*, punto m4) dovrà essere effettuato alla conclusione dell'offerta. Il contributo non si applica nel caso in cui sia stato pagato un contributo di vigilanza nell'anno 2023.

Art. 4.

Modalità di versamento della contribuzione

1. L'avviso di pagamento è spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei quindici giorni antecedenti la scadenza. Il pagamento è effettuato mediante avviso PagoPA.

2. Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione dell'avviso PagoPA sono pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

3. I soli soggetti esteri, in via alternativa, possono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato nell'avviso di pagamento, in tutti i casi in cui non sia possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma PagoPA.

4. La descrizione della causale di versamento da indicare all'atto del pagamento effettuato con bonifico bancario deve obbligatoriamente rispettare il seguente formato: "codice causale"_2024_"codice utente"_"codice pagamento".

5. L'avviso di pagamento relativo al versamento del contributo dovuto dai soggetti esteri è spedito nei quindici giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

6. L'avviso di pagamento di cui al comma 5 conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob e la descrizione della causale di versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario.

7. I soggetti di cui all'art. 3, lettera *n)* devono trasmettere alla Consob copia delle tabelle esplicative del computo del contributo almeno venti giorni prima la data di pagamento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del successivo comma 8. Alle tabelle esplicative del computo del contributo deve essere allegata una dichiarazione di conformità.

8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *n)*, deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi 1 e 2, entro:

a) il 15 marzo 2024, qualora il bilancio dell'esercizio 2023 abbia data di chiusura antecedente al 31 dicembre 2023;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio avente data di chiusura 31 dicembre 2023, negli altri casi;

c) il 30 settembre 2024, per tutti gli altri soggetti iscritti nel registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di EIP/ESRI.

Art. 5.

Modalità di versamento della contribuzione di cui agli articoli 3, lettera m)*, punto m4) e 3, lettera u)*

I soggetti che dovranno pagare il contributo di vigilanza di cui all'art. 3, lettera *m)*, punto m4), in sede di avvio e a conclusione delle operazioni, dovranno accedere, tramite l'area dedicata del sito internet dell'istituto, allo specifico applicativo per la generazione dei PagoPA. Analogamente tale modalità sarà utilizzata anche per il versamento del contributo di vigilanza di cui all'art. 3, lettera *u)*, dovuto dai gestori di mercati regolamenti esteri che richiedono il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, comma 1 del decreto legislativo n. 58/1998, il cui pagamento è effettuato all'atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento.

Art. 6.

Riscossione coattiva e interessi di mora

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 7.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente: SAVONA

24A00345
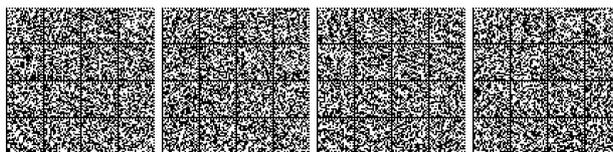
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERA 10 gennaio 2024.

Modifica del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Delibera

la modifica dell'art. 26-*bis* del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura (RAC), con efficacia a decorrere da 1° gennaio 2024, secondo il testo che segue:

Art. 26-*bis*

Liquidazione del trattamento retributivo complessivo

1. Il trattamento economico complessivo di cui agli articoli 25 e 25-*bis* e l'indennità di missione di cui all'art. 26, limitatamente alla parte avente natura retributiva da determinarsi con autonoma delibera consiliare, sono liquidati nel rispetto del limite massimo retributivo, previsto dall'art. 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla legge 17 giugno 2022, n. 71.

2. Ai fini della corretta applicazione del comma 1, i consiglieri e i magistrati di cui all'art. 25-*bis* forniscono, anche attraverso autocertificazione, le informazioni necessarie al Servizio di ragioneria.

Roma, 10 gennaio 2024

Il Vice Presidente: PINELLI

24A00300

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 20 dicembre 2023.

Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 1/SEZAUT/2024/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 20 dicembre 2023;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, comma 6, come modificato dall'art. 33, comma 2, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione delle autonomie per l'anno 2023;

Valutate le osservazioni pervenute dai presidenti delle sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema della relazione-questionario allegato alle presenti linee guida è stato previamente trasmesso, con nota del presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie;

Vista la nota n. 566, in data 12 dicembre 2023, del medesimo presidente di sezione, preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie, con la quale è stato trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome lo schema della relazione-questionario allegato alle presenti linee guida;

Preso atto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome, con nota prot. n. 8299/C2FIN, trasmessa il 19 dicembre 2023, ha rilevato che alcuni quesiti si riferiscono a norme e circolari del 2023 ed ha suggerito di integrare le informazioni metodologiche generali contenute nel questionario alla «Sezione I-Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli interni con la precisazione che «i quesiti si riferiscono ad atti e attività posti in essere dalla regione/provincia autonoma nel 2022 o che hanno prodotto effetti sull'attività dell'esercizio 2022 e/o avviati nel 2023»;

Considerato che la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ha dato riscontro con nota prot. n. 5764, trasmessa in data 20 dicembre 2023, nella quale ha precisato di non avere osservazioni;

Vista la nota del presidente della Corte dei conti n. 5570, in data 7 dicembre 2023, di convocazione dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;

Vista la nota del presidente di Sezione Francesco Petronio n. 5663 in data 12 dicembre 2023 con la quale si comunica ai componenti della sezione che sarà possibile anche il collegamento da remoto;

Udite le relatrici, consiglieri Stefania Fusaro ed Elena Tomassini;
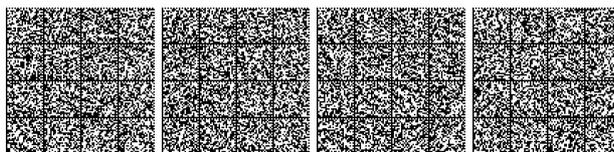
Delibera

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 20 dicembre 2023.

Il Presidente: CARLINO

Le relatrici: FUSARO - TOMASSINI

Depositata in segreteria l'8 gennaio 2024

Il dirigente: GALLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI ANNUALI DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUI CONTROLLI EFFETTUATI NEGLI ANNI 2022 E 2023 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6, DEL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213.

1. Alla Sezione delle autonomie è attribuito il compito di emanare le linee guida volte a definire, unitariamente, i criteri per le relazioni annuali, sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno, che i presidenti delle regioni e delle province autonome devono trasmettere alle sezioni regionali di controllo (art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 33, comma 2, lettera *a)*, punto 2 del decreto-legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014).

In tal modo, è assicurato il necessario coordinamento delle attività di controllo, in quanto i questionari allegati alle linee guida della Sezione delle autonomie, che è «espressione delle Sezioni regionali di controllo» (art. 9, «Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti»), rappresentano un ausilio per le verifiche delle Sezioni regionali, cui spettano gli ulteriori approfondimenti istruttori ritenuti necessari, tenendo anche conto degli specifici regimi di disciplina delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (*cfr.* del. n. 9/SEZAUT/2014/INPR; n. 10/SEZAUT/2017/INPR; n. 11/SEZAUT/2018/INPR; n. 11/SEZAUT/2019/INPR; n. 5/SEZAUT/2020/INPR; n. 12/SEZAUT/2021/INPR; n. 15/SEZAUT/2022/INPR).

L'onere in capo all'organo politico di riferire alla Corte dei conti in ordine ai più significativi aspetti organizzativi e attuativi dei controlli interni, anche con riguardo agli organismi partecipati e agli enti del servizio sanitario, attua un raccordo tra i controlli affidati all'autonomia normativa e amministrativa regionale e quelli esterni esercitati, in modo neutrale e indipendente, dalla magistratura contabile (*cfr.* Corte costituzionale, 6 marzo 2014, n. 39). Lo sviluppo e il buon funzionamento del sistema dei controlli interni, ridisegnato a livello normativo, a partire dal decreto legislativo n. 286/1999, in funzione di un'amministrazione più orientata verso il cittadino e concepita come un servizio, rappresentano un indispensabile supporto per le scelte decisionali e programmatiche.

Solamente un sistema integrato di controlli è in grado di monitorare le attività, di supportare le decisioni politiche, nonché di fornire, in tempo utile, le informazioni necessarie per l'eventuale correzione di rotta dell'azione amministrativa, rappresentando anche un presidio di legalità. Infatti, consente di correggere le disfunzioni foriere di cattiva gestione e, nei casi più gravi, di danno erariale, concretando un indispensabile strumento per conformare l'azione amministrativa ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Nello schema di relazione, avente forma di questionario, allegato alle presenti linee guida, è prevista la ricognizione delle principali tipologie di controllo, proprio al fine di verificare il rispetto del principio di buona amministrazione nel governo delle diverse realtà territoriali.

2. Per agevolare l'adempimento richiesto ai presidenti delle regioni e delle province autonome, lo schema di relazione prevede domande con risposte di tipo «chiuso» (SI/NO), cui si accompagnano quesiti di tipo «aperto» che consentono di fornire ulteriori elementi e di rendere ogni chiarimento necessario in ordine ai profili di maggior interesse o criticità.

L'ambito delle verifiche si articola in alcune sezioni tradizionalmente presenti negli anni, contenenti quesiti ricorrenti, al fine di permettere la raccolta di una serie storica di dati confrontabili e di consentirne una valutazione prospettica. Come nelle precedenti occasioni, vengono considerate le novità normative intervenute sino all'atto di approvazione delle linee guida (nello specifico fino alla disciplina dell'esercizio 2023).

Pertanto, la relazione sullo stato dei controlli da parte degli organi di vertice degli enti potrà riferire sullo sviluppo, nel tempo, dell'intera gamma dei controlli dando conto di una situazione aggiornata.

A tal riguardo, anche per venire incontro a quanto richiesto nelle indicazioni formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (con nota prot. n. 8299/C2FIN, 19 dicembre 2023), si precisa che le analisi dovranno riguardare l'attività svolta e la situazione del sistema dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, nonché gli eventuali mutamenti intervenuti in tale biennio, considerato che le relazioni dei presidenti delle regioni e delle province autonome perverranno nei primi mesi del 2024.

In tal modo, le informazioni acquisite potranno essere di supporto alla verifica sullo stato dei controlli interni di ogni regione e provincia autonoma nell'ambito dei prossimi giudizi di parifica dei rendiconti 2023.

Il questionario allegato alle presenti linee guida contiene l'appendice, semplificata e aggiornata, già presente nella precedente deliberazione n. 15/SEZAUT/2022/INPR, correlata ai controlli dedicati al Piano nazionale di ripresa e resilienza; non sono, invece, state riproposte, per il superamento della fase emergenziale pandemica, le sezioni specificamente dedicate all'emergenza Covid e al lavoro agile; modalità di prestazione lavorativa, quest'ultima, che aveva prevalentemente caratterizzato il periodo pandemico.

Alcune novità hanno riguardato l'evoluzione degli strumenti di pianificazione delle attività e dei processi organizzativi, in coerenza con le recenti disposizioni normative in essere, nonché alcune tematiche di rilevanza non solo interna, ma anche europea e internazionale, quali l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 e l'efficacia dei sistemi di controllo interno per la prevenzione dei fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione, che si accompagnano a un significativo livello di attenzione verso i temi della trasparenza e della valutazione della *performance*.

Di seguito si illustrano, con maggiore analiticità, i principali contenuti del questionario:

la prima sezione (Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli interni) contiene una ricognizione sommaria dei profili caratteristici delle principali tipologie di controllo esercitabili (di regolarità amministrativa e contabile, strategico, di gestione, sulla valutazione del personale con incarico dirigenziale, sulla qualità dei servizi, sulla qualità della legislazione e sull'impatto della regolamentazione). Va ribadito che l'implementazione dei controlli sulla qualità dei servizi erogati non risulta ancora a regime nelle varie realtà territoriali, nonostante rappresenti un ineludibile adempimento a garanzia dei diritti dei cittadini, in quanto capace di intercettare i bisogni dell'utenza e, quindi, di fornire all'amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito.

In tale sezione vengono anche approfonditi i profili inerenti alla pubblicità e alla trasparenza dell'azione amministrativa, con riferimento all'attività di verifica circa il tempestivo e corretto esercizio degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 33/2013, con specifico riguardo all'adeguatezza della dotazione di personale e alle eventuali procedure di monitoraggio adottate;

la seconda sezione (Il sistema dei controlli interni) esamina, nelle singole sotto-sezioni, le modalità operative di alcune tipologie di controlli, segnatamente quelli sulla regolarità amministrativa e contabile, sul controllo strategico, sulla gestione, oltreché sulla valutazione del personale con incarico dirigenziale.
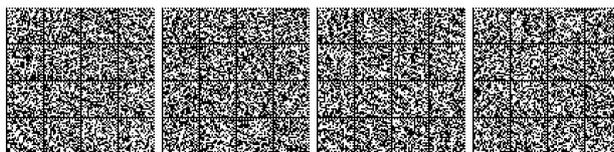
In particolare, nella parte dedicata al controllo strategico, alcuni nuovi quesiti hanno riguardato l'evoluzione degli strumenti di pianificazione delle attività, con riferimento ai risultati attesi dalle politiche pubbliche in termini di obiettivi generali e specifici, da programmarsi in coerenza con il DEFR, come esposti nella Sezione Valore pubblico del PIAO, nuovo strumento di pianificazione strategica e operativa introdotto dall'art. 6 del decreto-legge n. 80/2021. Con riguardo alla ricordata rilevanza non solo interna, ma anche europea e internazionale, delle tematiche dell'Agenda 2030 e del contrasto ai fenomeni corruttivi all'interno dell'amministrazione pubblica, sono stati valorizzati, quanto al primo ambito, specifici indicatori che ne misurino il grado di attuazione anche in termini di risultati attesi. Con riferimento al tema della prevenzione della *mala gestio* è stata posta attenzione all'adempimento degli obblighi concernenti le attività di verifica e di monitoraggio sull'effettiva rotazione degli incarichi - soprattutto per quelli relativi ad attività nel cui ambito è più elevato il rischio di commissione di reati corruttivi - nonché sul tipo di politiche implementate da parte della regione/provincia autonoma in materia del c.d. «*whistleblowing*».

Nella parte dedicata alla valutazione del personale con incarico dirigenziale sono stati confermati i quesiti che riguardano le fasi di misurazione e valutazione della *performance*, la rilevazione dei dati concernenti la percentuale dei dirigenti, che ha raggiunto gli obiettivi, nonché il rispetto della disciplina per la corresponsione dell'indennità di risultato all'avvenuta osservanza dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (art. 1, comma 865, legge n. 145/2018). Si tratta, infatti, di tematica attuale, anche alla luce della disposizione prevista dall'art. 4-*bis*, decreto-legge n. 13/2023 che introduce il criterio del rispetto di tali tempi come elemento rilevante per la valutazione della *performance*. Inoltre, si è richiesto se le metodologie di valutazione della *performance* siano fondate, oltre che su un criterio gerarchico e unidirezionale, anche sul contributo di una pluralità di soggetti interni o esterni all'organizzazione, come previsto nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 5 del dicembre 2019 e nella recente direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 novembre 2023;

la terza sezione (Controllo sugli organismi partecipati) è dedicata al monitoraggio dell'effettività dei poteri di socio, in termini di predisposizione di una struttura *ad hoc* (con *reports* periodici provenienti dagli organismi partecipati e rilevazione costante dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali con la regione/provincia autonoma), nonché di definizione dei poteri di controllo nelle diverse situazioni (società *in house*, a controllo pubblico o meramente partecipate) e di rispetto delle prescrizioni normative in tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. In tale ambito, gli aggiornamenti hanno riguardato le ipotesi disciplinate dal novellato art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2016, che impone agli enti di inviare alla Corte dei conti tutti gli atti deliberativi di costituzione o di acquisizione di partecipazioni, al fine dell'esercizio del nuovo peculiare controllo, attribuito alla magistratura contabile, che esita in un parere. Alcuni nuovi quesiti hanno posto attenzione sulla esigenza che gli enti effettuino un monitoraggio sulle partecipazioni in società soggette a procedure concorsuali anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, TUSP, nonché all'osservanza del rispetto dell'equilibrio di genere nelle società a controllo pubblico, tematica rilevante anche per il PNRR;

la quarta sezione (Controlli sulla gestione del Servizio sanitario regionale) è diretta a evidenziare eventuali criticità presenti nell'assetto organizzativo dei controlli del Servizio sanitario regionale, unitamente alle misure correttive adottate, scrutinando l'adeguatezza del documento di programmazione dei fabbisogni sanitari in ambito regionale e l'esistenza di un piano di indicatori che consenta di misurare l'impatto che i servizi sanitari erogati hanno sul miglioramento delle condizione di salute dei cittadini.

Nello specifico, i quesiti inerenti ai controlli sulla gestione del Servizio sanitario regionale sono stati razionalizzati tenendo conto sia del superamento dell'emergenza pandemica, sia avendo riguardo alle principali novità normative in materia. Innanzitutto, è stata approfondita la tematica dell'edilizia sanitaria, con riferimento al controllo strategico attuato dalla regione/provincia autonoma nell'ambito degli interventi finanziati dalla legge n. 67/1988 e anche con riferimento agli interventi valutabili dall'Inail (d.P.C.M. 14 settembre 2022 e normativa ivi richiamata, art. 1, commi 602 e 603, legge n. 232/2016; art. 25-*quinquies*, decreto-legge n. 162/2019; art. 56-*bis*, decreto-legge n. 77/2021). Tale tematica appare di particolare rilievo e attualità in quanto l'ammodernamento degli edifici sanitari è rilevante per una migliore resa del servizio e per il benessere degli assistiti. Un'ulteriore novità è rappresentata dalle modalità di valutazione delle attività erogate in funzione dell'accreditamento istituzionale, conformemente alle previsioni del decreto ministeriale Salute del 19 dicembre 2022. Un aspetto posto ancora all'attenzione nel questionario riguarda, poi, il recupero delle prestazioni sanitarie non erogate e il correlato monitoraggio sui tempi di attesa, indagandone gli esiti;

la quinta sezione (Appendice sul «PNRR») concerne i controlli sull'attuazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in cui le regioni/province autonome, in qualità di «enti attuatori», sono chiamate a dare un contributo rilevante. Anche alla luce dell'esame delle relazioni-questionario presentate, per l'esercizio 2021, dai presidenti delle regioni e delle province autonome, la sezione dedicata ai controlli sul PNRR è stata semplificata e aggiornata con riferimento: ai controlli sullo stato di realizzazione, da parte degli enti territoriali, delle azioni finalizzate alla trasformazione digitale del Paese, previste sia dal Piano triennale per l'informatica 2021-2023 che dalla Missione 1 del PNRR; al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla regione con il Piano territoriale per la semplificazione amministrativa; alla corretta implementazione del sistema ReGiS, da parte degli enti attuatori, nonché all'esercizio dei controlli antifrode sulle procedure di gara e sulla rendicontazione dei progetti PNRR, come previsto dall'art. 22, par. 2, lettera d, reg. UE2021/241 (circolari RGS n. 30/2022 e n. 27/2023).

3. Alla fine di ogni sezione del questionario, i presidenti delle regioni e delle province autonome potranno indicare gli ulteriori profili ritenuti di interesse sullo stato dei controlli, segnalando le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2022 e 2023.

4. Con riguardo alle modalità di compilazione, la relazione, previa indicazione della regione/provincia autonoma nell'apposito spazio a essa riservato nell'intestazione del questionario, dovrà essere inviata entro il termine stabilito dalla Sezione regionale di controllo territorialmente competente e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione delle presenti linee guida nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Per procedere alla compilazione della relazione-questionario è necessario collegarsi al sito della Corte dei conti, area «Servizi» - «Portale dei servizi *online*» (https://servizionline.corteconti.it/) e successivamente alla piattaforma di finanza territoriale «FITNET» (Finanza Territoriale Network) attraverso la voce «Tutti i servizi della Corte dei conti» o digitando «Fitnet - Finanza territoriale network» nella casella di ricerca posta al centro della pagina. Tramite utenza SPID, accedere al portale «Finanza territoriale network» e successivamente al sistema «ConTe», per poi scaricare il file della relazione-questionario dal box «Utilità → Schemi/Modelli».

L'accesso alla piattaforma di finanza territoriale FITNET sarà possibile solo ed esclusivamente tramite utenza SPID. Gli utenti già abilitati alla piattaforma FITNET che non dispongano di SPID dovranno prioritariamente dotarsene e, al momento dell'accesso, il sistema riconoscerà il profilo attivo o i profili attivi già associato/i in precedenza. Nessuna nuova abilitazione dovrà essere richiesta.

I nuovi utenti FITNET dovranno, sempre provvisti di utenza SPID, accedere al sistema, al fine di procedere alla registrazione e alla profilazione di competenza. La procedura informatica guiderà l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo attraverso una pagina di registrazione, che indicherà «*step by step*» le fasi tramite le quali completare l'accesso.

Per qualsiasi criticità inerente allo SPID sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio *provider*, mentre nell'applicativo FITNET sarà possibile, come in passato, contattare l'assistenza attraverso l'inserimento di una segnalazione nella maschera dedicata.

A compilazione conclusa, il file dovrà essere denominato Relazione_Presidente_Regione_Anno (esempio: Relazione_Presidente_Abruzzo_2022_2023) e trasmesso avvalendosi dei soggetti accreditati sul sistema con il profilo RSFR (Responsabile dei servizi finanziari regione) tramite la funzione «Invio Documenti» presente nel menù «Documenti», tipologia documento «Relazione annuale del Presidente della Regione (art. 1, comma 6, decreto-legge n. 174/2012)».

Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.
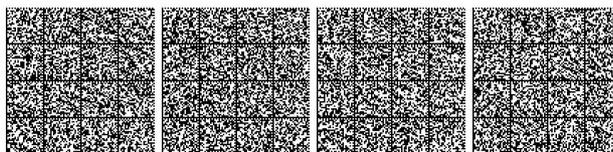
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

QUESTIONARIO PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUI CONTROLLI EFFETTUATI NEGLI ANNI 2022 - 2023

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ____

SEZIONE I - QUADRO RICOGNITIVO E DESCRITTIVO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

I.1 Indicare le tipologie di controllo interno esercitate dalla Regione/Provincia autonoma:

Controllo di regolarità amministrativa e contabile	SI	NO
Controllo strategico	SI	NO
Controllo di gestione	SI	NO
Valutazione del personale con incarico dirigenziale	SI	NO
Controllo sulla qualità dei servizi	SI	NO
Controllo sulla qualità della legislazione	SI	NO
Controllo sull'impatto della regolamentazione	SI	NO

Altre tipologie di controllo (indicare se esistenti):
____
____
____

I.1.1 Illustrare se sono stati implementati e con quali esiti:
- il controllo sulla qualità della legislazione (analisi tecnico normativa);
- il controllo sull'impatto della regolamentazione (AIR e VIR, art. 14, l. n. 246/2005);
- la quantificazione dell'impatto finanziario.

____
____
____

I.1.2 Indicare se sono state rilevate criticità nell'organizzazione o nell'attuazione dei controlli e, in caso affermativo, indicare in quale tipologia di controlli:
____
____
____

I.2 Indicare e illustrare brevemente le eventuali modifiche – anche normative – intervenute sul sistema dei controlli interni, anche nell'ottica di una maggiore integrazione e raccordo tra le singole tipologie di controllo:
____
____
____

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

I.3 La Regione/Provincia autonoma, ha dato seguito alle eventuali osservazioni sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni formulate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti?

SÌ NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

In caso di risposta affermativa, illustrare le iniziative intraprese:

___

___

___

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

___

___

I.4 Descrivere brevemente l'organizzazione dell'attività di verifica circa il tempestivo e corretto esercizio degli adempimenti richiesti in tema di pubblicità e trasparenza dal d.lgs. n. 33/2013, come successivamente modificato e integrato, anche in relazione all'adeguatezza della dotazione di personale e alle eventuali procedure di monitoraggio adottate:

___

___

___

I.5 La Regione/Provincia autonoma è stata destinataria di rilievi/sanzioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione al mancato adempimento delle prescrizioni di legge in tema di pubblicità e trasparenza?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa indicare le fattispecie:

___

___

___

I.6 Sono pervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche con riferimento agli atti e provvedimenti di cui agli artt. 23 e 26 del medesimo decreto legislativo?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente le azioni adottate:

___

___

___

I.7 Illustrare ulteriori profili di interesse, segnalando anche le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2022 e 2023:

___

___

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

SEZIONE II - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

II.1 – Controlli di regolarità amministrativa e contabile

II.1.1 Indicare da quali organi è stato esercitato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, precisando se si è trattato di un controllo preventivo e/o successivo:

____
____
____

II.1.2 A quali organi sono state trasmesse le risultanze del controllo di regolarità amministrativo-contabile?

____
____
____

II.1.3 Il controllo di regolarità contabile si caratterizza per essere un controllo esteso a tutti gli atti che abbiano rilevanza finanziaria e/o patrimoniale?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

____
____
____

II.1.4 Con quale periodicità è prevista ed è stata effettivamente attuata l'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile?

____
____
____

II.1.5 Con riferimento alle singole tipologie di atti, quanti sono percentualmente gli atti per i quali, al termine del controllo, non è stata riscontrata la regolarità amministrativa o contabile?

____
____
____

In relazione al precedente quesito, indicare se e a quali condizioni, tali atti abbiano comunque ricevuto anche parziale attuazione:

____
____
____

In relazione ai due quesiti precedenti e in caso di controllo successivo, quali sono state le misure correttive adottate dalla Regione/Provincia autonoma?

____
____
____

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

II.1.6 Nel caso di atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, gli stessi sono scelti tramite una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare le tecniche di campionamento adottate:

____
____
____

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

____
____
____

II.1.7 È prevista una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili (interni e/o esterni all'Ente) e sui funzionari delegati?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare la frequenza, l'oggetto e i risultati delle verifiche:

____
____
____

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

____
____
____

II.1.8 La Regione/Provincia autonoma ha potenziato controlli, ispezioni o indagini rivolte ad accertare la presenza di determinate situazioni di irregolarità amministrativa e contabile nell'ambito degli uffici e servizi, in particolare nell'attuazione di programmi e progetti o nello svolgimento degli appalti?

SÌ NO

Fornire ulteriori informazioni anche descrivendo sinteticamente l'esito del controllo effettuato e le azioni adottate in caso di riscontrate criticità:

____
____
____
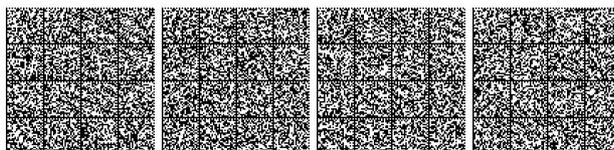
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

II.1.9 L'Autorità di *Audit* interno verifica l'adeguatezza, anche a campione, delle procedure di controllo previste per i Fondi comunitari?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare gli esiti della verifica:

____
____
____

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

____
____
____

II.1.10 Le procedure di controllo sono state oggetto di osservazioni da parte dell'Organismo Nazionale di Coordinamento delle Autorità di *Audit* (ufficio IGRUE - MEF) e/o dalla Commissione Europea?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere quali sono stati gli esiti del follow-up dei predetti soggetti istituzionali:

____
____
____

II.1.11 Illustrare quali sono gli strumenti di controllo utilizzati (ad esempio *checklist* e/o controlli incrociati mediante utilizzo di particolari Banche dati) e con quale periodicità vengono aggiornati:

____
____
____

II.1.12 Sulla base degli esiti del controllo di regolarità amministrativo-contabile quali misure, anche di carattere normativo, sono state adottate dalla Regione/Provincia autonoma?

____
____
____

II.1.13 Illustrare ulteriori profili di interesse, segnalando anche le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2022 e 2023:

____
____
____

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

II.2 – Controllo strategico

II.2.1 I sistemi del controllo strategico e del controllo di gestione sono tra loro integrati?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente i fattori di integrazione:

____
____
____

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____
____
____

II.2.2 Il DEFR ha rappresentato in modo esplicito i collegamenti tra lo stato di attuazione dei programmi, le risultanze della gestione e l'attività di controllo strategico, come prescritto dal paragrafo 5.2 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere gli obiettivi programmati e gli strumenti operativi di cui si avvale l'ente:

____
____
____

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____
____
____

II.2.3 Con riferimento ai *Goal* dell'Agenda 2030, compresi nel DEFR, illustrare quali sono gli obiettivi di maggior rilievo perseguiti dalla Regione/Provincia autonoma:

____
____
____
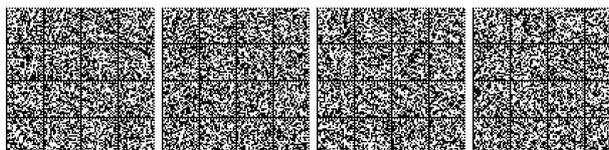
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

II.2.4 La Regione/Provincia autonoma ha monitorato il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione dell'Agenda 2030?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente le modalità e l'esito del monitoraggio effettuato, dando conto di eventuali criticità riscontrate e del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati:

____
____
____

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

____
____
____

II.2.5 Gli obiettivi programmatici definiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sono coerenti con quelli contenuti nel DEFR?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

____
____
____

II.2.6 La sottosezione "Valore pubblico" del PIAO include indicatori di *outcome*/impatto riferibili alle misure di Benessere Equo e Sostenibile promosse dall'Agenda ONU 2030?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente le politiche pubbliche e i *goal* dell'Agenda 2030 oggetto degli indicatori, ed i miglioramenti conseguiti rispetto alla situazione di partenza *(baseline)*:

____
____
____

II.2.7 Il PIAO programma azioni tese a incrementare la parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente le azioni programmate:

____
____
____
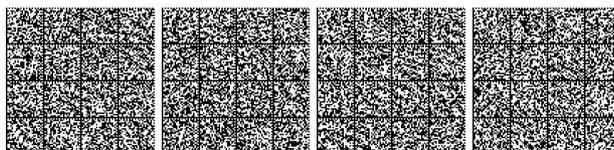
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

II.2.8 La sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO:

- individua i principali rischi di corruzione SI NO
- è aggiornata in relazione alla variazione del rischio corruttivo SI NO
- evidenzia le soluzioni proposte ed eventuali rimedi SI NO
- prevede strumenti di monitoraggio e di verifica dell'attuazione e dell'adeguatezza delle misure di prevenzione SI NO

In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente le misure adottate e gli esiti:
___
___
___

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:
___
___
___

II.2.9 Sono previste attività di verifica e di monitoraggio sull'effettiva rotazione degli incarichi anche relativi ad attività nel cui ambito è più elevato il rischio di commissione di reati corruttivi, nonché la pubblicazione, sul sito dell'amministrazione, dei risultati dell'attività svolta?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente gli esiti:
___
___
___

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:
___
___
___

II.2.10 È stata adottata un'adeguata politica volta a favorire il cosiddetto *"whistleblowing"*, anche a seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 24/2023?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare, in breve, lo stato di attuazione della normativa:
___
___
___

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:
___
___
___
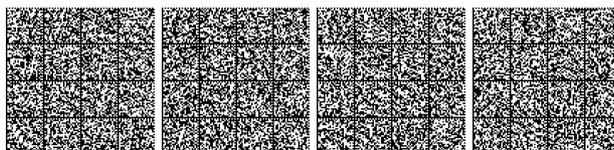
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

II.2.11 È stata adottata una specifica procedura di analisi, anche a campione, delle dichiarazioni rese dai dipendenti in merito all'insussistenza di conflitti di interesse, con particolare riguardo alla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

____
____
____

II.2.12 La Regione/Provincia autonoma, a seguito del ripristino del lavoro in presenza come modalità ordinaria, ha stipulato, su base volontaria, contratti individuali di lavoro a distanza?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa:

- indicare la percentuale di dipendenti che ha stipulato un contratto individuale di lavoro a distanza, calcolata sul totale dei dipendenti: ____________________________________
- È svolto all'interno della Regione/Provincia autonoma un monitoraggio dell'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici prodotti?

  SÌ NO
- Il sistema di misurazione e valutazione della *performance* ha monitorato i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori?

  SÌ NO
- Illustrare sinteticamente gli esiti di tale monitoraggio:

____
____
____

II.2.13 Il controllo strategico ha monitorato e valutato la capacità di programmare e impiegare, tempestivamente, le risorse comunitarie afferenti ai Piani Operativi regionali (POR) relativi ai cicli di Programmazione 2014-2020 e 2021-2027?

SÌ NO

Descrivere sinteticamente le valutazioni e le criticità rilevate e le iniziative adottate dalla Regione/Provincia autonoma per migliorare l'efficienza dei processi decisionali:

____
____
____

Descrivere sinteticamente il livello di raggiungimento dei *target* annuali di spesa certificata validi per i cicli di Programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e, eventualmente, il valore (in percentuale del totale) delle risorse comunitarie definanziate perché non spese entro il triennio successivo all'annualità di riferimento:

____
____
____

II.2.14 Il controllo strategico, alla luce di eventuali criticità e di inadeguatezze dell'azione amministrativa regionale, ha individuato soluzioni e/o integrazioni dell'azione dell'Amministrazione, ovvero misure correttive?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare le misure correttive e/o integrative prospettate, anche di carattere normativo adottate dalla Regione/Provincia autonoma:

____
____
____

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

____
____
____

II.2.15 Illustrare ulteriori profili di interesse, segnalando anche le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2022 e 2023:

____
____
____
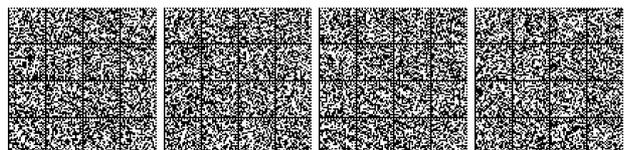
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

II.3 – Controlli di gestione

II.3.1 La Regione/Provincia autonoma ha adottato un sistema di contabilità analitica funzionale alla verifica dei risultati conseguiti?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

____
____
____

II.3.2 È stato adottato un bilancio finanziario gestionale/documento tecnico di accompagnamento al bilancio, o altro strumento comunque denominato, che traduce in specifici obiettivi operativi le strategie triennali definite dal Piao relativamente alla *Performance*?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti precisando anche, in sintesi, con quali forme alternative sono assegnati alle strutture operative gli obiettivi stabiliti dalla legge e dagli atti di indirizzo e programmazione:

____
____
____

II.3.3 Gli obiettivi operativi sono chiaramente individuati e quantificati (o quantificabili)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare i metodi utilizzati:

____
____
____

In caso di risposta negativa, ovvero in parte negativa, fornire le motivazioni:

____
____
____

II.3.4 Sono stati individuati indicatori di risultato per verificarne lo stato di attuazione?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente la tipologia di indicatori utilizzati:

____
____
____

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____
____
____

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

II.3.5 Il piano esecutivo di gestione, comunque denominato, suddivide le risorse tra i centri di responsabilità, attuando un collegamento tra valutazione delle prestazioni dirigenziali e raggiungimento degli obiettivi operativi e strategici?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente la metodologia utilizzata:

____

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni, specificando anche, in sintesi, con quali forme alternative è assicurato il predetto collegamento:

____

II.3.6 Quanti *report* del controllo di gestione sono stati prodotti?

____

Specificare con quale periodicità e a quali soggetti sono stati comunicati:

____

II.3.7 Quanto tempo intercorre tra la chiusura dell'esercizio e la pubblicazione dei relativi *report* di consuntivazione?

____

II.3.8 Il controllo di gestione ha individuato criticità o necessità di adeguamento e integrazione dell'azione dell'Amministrazione regionale?

SÌ NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare le misure correttive e/o integrative prospettate dal controllo di gestione:

____

II.3.9 Nel caso in cui il controllo di gestione abbia individuato criticità o necessità di adeguamento e integrazione dell'azione dell'Amministrazione regionale, indicare brevemente quali sono state le misure, anche di carattere normativo, adottate dalla Regione/Provincia autonoma. Se tali misure si sono discostate da quelle suggerite, indicarne le ragioni:

____

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

II.3.10 Gli esiti dell'analisi sulla gestione da parte degli organi di controllo interno contribuiscono alla quantificazione degli stanziamenti di spesa di competenza?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare i termini e le modalità:

____
____
____

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____
____
____

II.3.11 Illustrare ulteriori profili di interesse, segnalando anche le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2022 e 2023:

____
____
____

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

II.4 – Valutazione del personale con incarico dirigenziale

II.4.1 L'organismo indipendente di valutazione (o altro organo comunque denominato) si è espresso sulle prestazioni dirigenziali in base sia al raggiungimento degli obiettivi del controllo di gestione, che alla qualità dei comportamenti professionali?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, precisare se la valutazione dei dirigenti ha riguardato anche quelli delle agenzie strumentali regionali:

____
____
____

In caso di risposta negativa, anche parziale, indicare le motivazioni:

____
____
____

II.4.2 A quale esercizio si riferiscono le ultime valutazioni espresse dall'organismo indipendente di valutazione?

____
____
____

II.4.3 L'OIV utilizza, ai fini della valutazione del personale, i risultati delle verifiche condotte dagli organi del controllo di gestione?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

____
____
____

II.4.4 Si è provveduto al previsto aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* (SMiVaP), conformemente all'art. 7, co. 1, d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare i motivi:

____
____
____
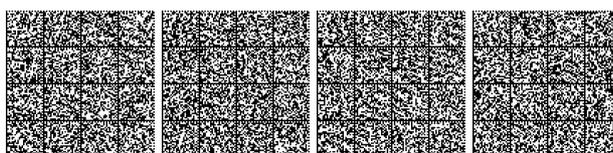
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

II.4.5 Esiste, con riferimento alla valutazione del personale dirigenziale, una precisa differenziazione tra le fasi di programmazione, di monitoraggio intermedio sull'andamento delle prestazioni e di attività conclusiva delle fasi di misurazione e valutazione della *performance*?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare i motivi:

____
____
____

II.4.6 Si indichi la percentuale dei dirigenti, sul totale, che ha raggiunto gli obiettivi ed alla quale è stata corrisposta l'indennità di risultato:

____
____
____

II.4.7 L'organismo indipendente di valutazione, nella misurazione e valutazione delle *performance*, ha tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art. 1, co. 8-*bis*, l. n. 190/2012 come modificata dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicarne le modalità:

____
____
____

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

____
____
____

II.4.8 La Regione/Provincia autonoma ha verificato il rispetto da parte dei propri enti del SSR delle disposizioni normative che condizionano la corresponsione di una quota dell'indennità di risultato ai dirigenti all'osservanza dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (art. 1, co. 865, l. n. 145/2018)?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

____
____
____

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

II.4.9 La Regione/Provincia autonoma, nell'ambito dei sistemi di valutazione della *performance*, si sta adeguando alla disposizione in materia di riduzione dei tempi di pagamento prevista dall'art. 4-*bis*, d.l. n. 13/2023?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

____
____
____

II.4.10 La Regione/Provincia autonoma, nell'ambito dei sistemi di valutazione della *performance*, adotta metodologie fondate oltre che su una valutazione gerarchica e unidirezionale, anche sul contributo di una pluralità di soggetti interni o esterni all'organizzazione (cfr. direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 5 del dicembre 2019, nonché la recente direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 28/11/2023)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicarne le modalità:

____
____
____

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

____
____
____

II.4.11 Illustrare ulteriori profili di interesse, segnalando anche le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2022 e 2023:

____
____
____

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

SEZIONE III – CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

III.1 La Regione/Provincia autonoma si è dotata di una struttura dedicata specificamente al controllo sugli organismi partecipati?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare:

- la collocazione nell'organigramma della Regione/Provincia autonoma ________________
- il numero di personale mediamente impiegato nella struttura _______________________
- il numero di *report* periodici effettuati dalla struttura _____________________________

III.1.1 Indicare, inoltre, quale delle seguenti attività svolge la struttura dedicata agli OOPP:

Analisi dei *report* economico-finanziari	SI	NO
Monitoraggio del valore della partecipazione	SI	NO
Raccolta di informazioni sulle vicende societarie	SI	NO
Valutazione della strategia della partecipazione	SI	NO
Verifica del rispetto dei contratti di servizio e delle carte di servizio	SI	NO
Verifica del rispetto del codice di autodisciplina	SI	NO
Produzione di resoconti da inoltrare alla Giunta	SI	NO

Fornire chiarimenti in ordine alle attività non svolte e/o indicare gli impatti delle attività effettuate:

____
____
____

III.2 L'individuazione delle società a controllo pubblico regionale è stata effettuata in conformità al disposto di cui all'art. 2, co. 1 lett. b) e m) del d.lgs. n. 175/2016?

SÌ NO

III.3 La Regione/Provincia autonoma ha inviato tutti gli atti deliberativi di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, co. 3, d.lgs. n. 175/2016?

SÌ NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

____
____
____

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

III.3.1 Se all'esito dell'invio dell'atto deliberativo, la Corte dei conti ha espresso un parere negativo, la Regione/Provincia autonoma ha comunque proceduto alla costituzione della società o all'acquisizione delle partecipazioni?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, la Regione/Provincia autonoma ha provveduto a motivare analiticamente le ragioni per le quali si è discostata dal parere e a darne pubblicità nel proprio sito internet istituzionale (art. 5, co. 4, d.lgs. n. 175/2016)?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

____
____
____

III.4 Illustrare i contenuti e le modalità operative del controllo analogo svolto, anche in forma congiunta, sulle società affidatarie dirette di un servizio regionale (società "*in house*"):

____
____
____

III.5 Illustrare i contenuti e le modalità operative del controllo svolto sulle società a controllo pubblico:

____
____
____

III.6 Illustrare i contenuti del controllo svolto sulle società meramente partecipate (non a controllo pubblico):

____
____
____

III.7 È stata monitorata l'attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottate dalle Regioni/Province autonome ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare gli esiti della razionalizzazione e i tempi di attuazione delle misure:

____
____
____

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____
____

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

III.8 La Regione/Provincia autonoma, in qualità di socio, ha ottemperato, per la parte di propria competenza, alle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare le modalità e gli estremi dei provvedimenti assunti:

____

____

____

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____

____

____

III.9 La relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, a norma dell'art. 6, cc. 2 e 4, d.lgs. n. 175/2016?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____

____

____

III.10 Nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 175/2016, sono emersi indicatori di crisi aziendale?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare quali provvedimenti sono stati adottati a norma dell'art. 14, cc. 2-4, Tusp:

____

____

____

III.11 È stato verificato il rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell'obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, cc. 2 e 3, d.lgs. n. 175/2016?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____

____

____

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

III.12 Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, è stato assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, a norma dell'art. 11, co. 4, d.lgs. n. 175/2016?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____

____

____

III.13 Sono stati approvati i *budget* delle società partecipate *in house* o degli enti strumentali controllati dalla Regione/Provincia autonoma?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare il numero dei budget approvati:

____

____

____

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____

____

____

III.14 Sono state completate le procedure per lo svolgimento in ambiti territoriali ottimali (ATO) dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 3-*bis*, del d.l. n. 138/2011?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare i casi nei quali sono stati posti in essere nuovi affidamenti da parte degli enti di governo degli ATO:

____

____

____

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____

____

____
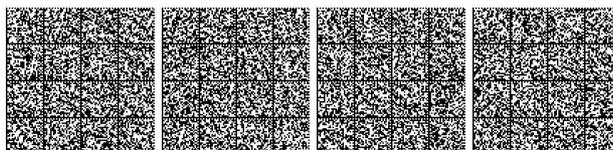
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

III.15 Il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra la Regione/Provincia autonoma e le sue società partecipate?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, il sistema informativo consente anche la scomposizione dei rapporti nelle loro componenti elementari (causali dei flussi finanziari, economici e patrimoniali)?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le modalità alternative con cui l'ente gestisce i suddetti rapporti:

____
____
____

III.16 È stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____
____
____

In caso di risposta affermativa, la nota informativa, allegata al rendiconto, risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____
____
____

III.17 Sono stati definiti dal DEFR gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali regionali?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi dei provvedimenti assunti:

____
____
____

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____
____
____

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

III.18 Sono previsti *report* informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali, agli adempimenti previsti dai contratti di servizio o da altre forme di regolazione degli affidamenti, nonché al rispetto degli *standard* qualitativi e quantitativi attesi di cui al quesito precedente?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____

____

____

III.19 L'ente monitora la presenza di partecipazioni in società soggette a procedure concorsuali anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, TUSP?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____

____

____

III.20 Illustrare ulteriori profili di interesse, segnalando anche le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2022 e 2023:

____

____

____
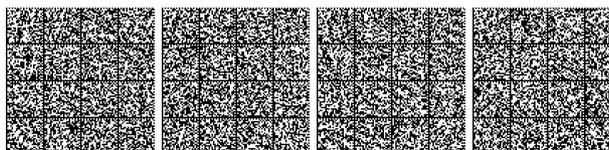
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

SEZIONE IV – CONTROLLI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

IV.1 La Regione/Provincia autonoma verifica annualmente il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati ai Direttori generali degli enti del Servizio sanitario (dare anche indicazione dell'organo deputato alla valutazione di tali verifiche)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare l'ultimo anno per il quale il procedimento di valutazione si è concluso:

____

____

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____

____

IV.2 In relazione alla domanda precedente, nell'ipotesi in cui sia stato verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati ai Direttori generali degli enti del Servizio sanitario, indicare le misure correttive adottate:

____

____

IV.3 Nell'esercizio dell'attività di controllo sulla gestione degli enti del Servizio sanitario sono venute in evidenza anomalie e/o rilievi riscontrati dai collegi sindacali degli enti sanitari?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare le anomalie rilevate, le misure conseguenzialmente adottate e le eventuali criticità e/o anomalie irrisolte:

____

____

IV.4 La Regione/Provincia autonoma adotta e aggiorna puntualmente il documento di programmazione dei fabbisogni sanitari in ambito regionale e verifica che non siano stati concessi accreditamenti agli erogatori privati al di fuori dei fabbisogni rilevati nel documento di programmazione (art. 8-*quater*, d.lgs. n. 502/1992)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare la data dell'ultimo aggiornamento del documento di programmazione e l'esito della verifica:

____

____

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____

____
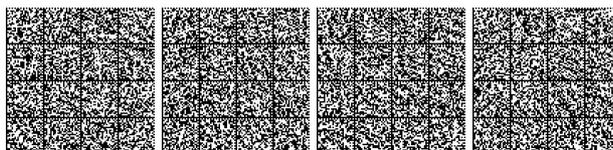
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

IV.5 La Regione/Provincia autonoma, nella definizione degli obiettivi strategici del Servizio sanitario, tiene sistematicamente conto dei punteggi attribuiti allo stesso dal Nuovo Sistema di Garanzia (NSG)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare gli obiettivi prefissati e le azioni che si intendono intraprendere per migliorare le *performance* monitorate dal NSG:

____
____
____

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____
____
____

IV.6 Ai fini della pianificazione e del controllo strategico degli obiettivi del SSR, la Regione/Provincia autonoma adotta un piano di indicatori che misuri anche l'*outcome*, ossia l'impatto che i servizi sanitari erogati hanno sul miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente le criticità rilevate dagli indicatori, nonché l'impatto delle politiche pubbliche correttive adottate sulle condizioni di salute dei cittadini:

____
____
____

IV.7 Il controllo strategico ha monitorato e valutato la capacità di programmare e impiegare tempestivamente le risorse finalizzate agli investimenti per l'edilizia sanitaria finanziati con la l. n. 67/1988?

SÌ NO

Illustrare le osservazioni e le criticità riscontrate nei *report* prodotti, e le eventuali proposte formulate dal controllo strategico per migliorare la capacità di programmazione dell'Ente:

____
____
____

IV.8 Descrivere la programmazione e/o le azioni adottate con riguardo alle iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, valutabili dall'Inail, di cui al d.P.C.M. 14/09/2022 e normativa ivi richiamata (art. 1, cc. 602 e 603, l. n. 232/2016; art. 25-*quinquies,* d.l. n. 162/2019; art. 56-*bis*, d.l. n. 77/2021):

____
____
____

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

IV.9 La Regione/Provincia autonoma adotta annualmente linee guida per la gestione del rischio sanitario (*risk management*), basandosi sugli esiti del monitoraggio di flussi informativi relativi agli eventi di rischio rilevati dalle singole strutture del Servizio sanitario regionale (art. 1, co.539, l. n. 208/2015)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente gli esiti del monitoraggio:

____

____

____

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____

____

____

IV.10 La Regione/Provincia autonoma monitora l'organizzazione delle attività relative all'assistenza sociosanitaria al fine di garantire uniformità sul territorio ed accesso unitario a tali servizi, quando posti dal legislatore in tutto o in parte a carico del Servizio sanitario nazionale (art. 21, co. 2, d.P.C.M. 12 gennaio 2017)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare le attività svolte e gli esiti del monitoraggio anche con riferimento ai Livelli essenziali di assistenza (LEA):

____

____

____

In caso di risposta negativa indicare le motivazioni:

____

____

____

IV.11 Le modalità e i criteri di valutazione di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate nell'ambito del sistema sanitario regionale, funzionali all'accreditamento istituzionale, sono conformi a quanto previsto dal d.m. Salute del 19/12/2022?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____

____

____
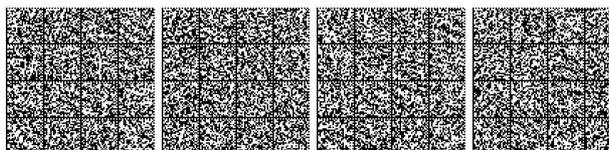
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

IV.12 La Regione/Provincia autonoma programma ed effettua controlli sistematici sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture sanitarie accreditate (art. 8-*octies*, co. 1, d.lgs. n. 502/1992)?

SÌ NO

Con riferimento all'ultimo anno disponibile, fornire le informazioni richieste nella tabella che segue:

Tipologia strutture	Anno	Numero totale cartelle cliniche	Numero cartelle cliniche monitorate	Percentuale di cartelle monitorate sul totale	Numero prestazioni risultate inappropriate	Percentuale di prestazioni erogate in condizioni di inappropriatezza
		A	B	B/A	C	C/B
Strutture private						
Strutture pubbliche						

Eventuali chiarimenti:

____

____

IV.13 La Regione/Provincia autonoma ha adeguato il proprio sistema di monitoraggio ai criteri di controllo della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie stabiliti dal d.P.C.M. 12/01/2017, capo V (Assistenza ospedaliera)?

SÌ NO

In caso di risposta negativa indicare le motivazioni:

____

____

In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente le misure adottate dalla Regione/Provincia autonoma per incentivare, in particolare:

A) l'esecuzione in regime di ricovero diurno delle classi di ricovero elencate nell'allegato 6A del d.P.C.M. 12/01/2017 (DRG da alto rischio di inappropriatezza in regime di degenza ordinaria):

____

____

____

B) il trasferimento dal regime di *day surgery* al regime ambulatoriale degli interventi chirurgici elencati nell'allegato 6B del d.P.C.M. 12/01/2017 (Prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di *day surgery*, trasferibili in ambiente ambulatoriale):

____

____

____

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

IV.14 La Regione/Provincia autonoma, a fronte delle prestazioni previste dagli accordi contrattuali con le strutture sanitarie accreditate, ha adottato controlli sistematici a consuntivo dei volumi e del *budget* economico concordato a preventivo?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente la tipologia e gli esiti dei controlli effettuati:

____

____

In caso di risposta negativa, la Regione/Provincia autonoma monitora i controlli eseguiti dalle aziende sanitarie e la rispondenza degli stessi agli indirizzi regionali?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente gli esiti del monitoraggio:

____

____

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

____

____

____

IV.15 La Regione/Provincia autonoma, nel monitorare i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, ha raggiunto gli obiettivi di riduzione delle liste d’attesa previsti nel piano operativo regionale?

SÌ NO

Illustrare brevemente il grado di raggiungimento degli obiettivi e le aree dei servizi nelle quali si sono riscontrate le maggiori difficoltà e/o criticità:

____

____

____

IV.16 La Regione/Provincia autonoma ha dato integrale copertura al disavanzo sanitario pregresso (come accertato dal Tavolo di monitoraggio ministeriale o, eventualmente, da delibere della Sezione regionale di controllo) nel proprio bilancio di previsione?

SÌ NO

Fornire ulteriori informazioni:

____

____

IV.17 Illustrare ulteriori profili di interesse, segnalando anche le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2022 e 2023:

____

____
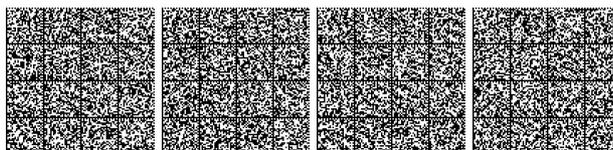
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

SEZIONE V – APPENDICE SUL P.N.R.R.

V.1 In riferimento al grado di attuazione, per le azioni di competenza della Regione/Provincia autonoma, degli obiettivi per la trasformazione digitale del Paese, previsti dal Piano triennale per l'informatica 2021-2023 e dalla Missione 1 del PNRR, descrivere sinteticamente i risultati attesi e realizzati e le maggiori criticità incontrate:

____
____
____

V.2 In relazione alla semplificazione delle procedure amministrative definita con il Piano territoriale (in attuazione della Missione 1 del PNRR, investimento 2.2 "*Task force* digitalizzazione, monitoraggio e *performance*"), la Regione/Provincia autonoma monitora il conseguimento, nei tempi programmati, degli obiettivi previsti dallo stesso riguardo al contenimento dei tempi amministrativi e alla riduzione dell'arretrato?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente, in relazione ai *target* intermedi e finali previsti nel cronoprogramma previsionale del Piano, gli obiettivi conseguiti e le eventuali criticità incontrate:

____
____
____

In caso di risposta negativa esplicitarne le ragioni:

____
____
____

V.3 Nell'ambito dell'esercizio delle attività di indirizzo proprie dell'organo politico, la Regione/Provincia autonoma ha emanato specifiche direttive agli organi amministrativi e di controllo interno, al fine di ottimizzare il ciclo di gestione dei fondi PNRR ed i controlli interni in materia di:

Auditing finanziario-contabile	SÌ	NO
Auditing sulla *performance*	SÌ	NO

In caso di risposta affermativa, illustrarne sinteticamente il contenuto:

____
____
____

In caso di risposta negativa indicarne le ragioni:

____
____
____

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

V.4 Sono stati garantiti strumenti di coordinamento tra i diversi uffici affinché vi sia la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrarne sinteticamente il contenuto:

____
____
____

In caso di risposta negativa indicarne le ragioni:

____
____
____

V.5 Descrivere le tipologie di atti amministrativi sottoposti a controlli, l'esito e le eventuali proposte correttive indirizzate agli organi gestionali:

____
____
____

V.6 Il sistema informativo della Regione/Provincia autonoma traccia integralmente tutti i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, garantendone l'archiviazione informatica nel sistema ReGiS, gestito dal MEF?

SÌ NO

Descrivere sinteticamente le eventuali criticità:

____
____
____

V.7 Le contabilità direzionali della Regione/Provincia autonoma sono dotate di strumenti di monitoraggio interni idonei al tracciamento integrale dei dati?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, descrivere sinteticamente le eventuali criticità:

____
____
____

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

V.8 La Regione/Provincia autonoma ha svolto i necessari controlli, di competenza degli enti attuatori, sulle procedure di gara e sui rendiconti di progetto, anche in relazione alla verifica delle "titolarità effettive", attestandone in ReGiS l'avvenuta esecuzione (art. 22, par. 2, lett. d), Reg. UE 2021/241, come richiamato dalle circolari MEF n. 30 dell'11/8/2022 e n. 27 del 15/9/2023)?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

____
____
____

V.9 Quali procedure di controllo sono state adottate sugli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, al fine di individuare e prevenire i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppio finanziamento (art 22, Reg. UE 242/2021)?

Descrivere sinteticamente i controlli effettuati, il numero e l'esito:

____
____
____

V.10 Gli organi di controllo interno conducono verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dalla Regione/Provincia autonoma in qualità di ente attuatore del PNRR, al fine di verificare che:

a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a *milestone* e *target* del PNRR, mediante l'attribuzione ad esse di un'apposita codificazione contabile?

   SÌ NO

b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su adeguati supporti informatici?

   SÌ NO

c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP, in mancanza del quale gli atti medesimi sono da considerarsi giuridicamente nulli (art. 11, l. 3/2003, e art. 1 delibera CIPE 16 novembre 2020)?

   SÌ NO

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

V.11 Gli organi di controllo effettuano verifiche periodiche sugli atti di spesa relativi ad interventi connessi al PNRR, al fine di accertare che essi non includano anche "costi impropri" (art. 1, d.l. n. 80/2021 e circolare MEF n. 4/2022, punto 1)

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare brevemente modalità, tempistiche ed esiti del controllo:

____
____
____

In caso di risposta negativa, indicarne le ragioni:

____
____
____

V.12 I sistemi informatici della Regione/Provincia autonoma integrano efficacemente e tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrarne le funzionalità, le eventuali criticità e i provvedimenti correttivi adottati:

____
____
____

In caso di risposta negativa, fornire ragioni specifiche e dettagliate:

____
____
____
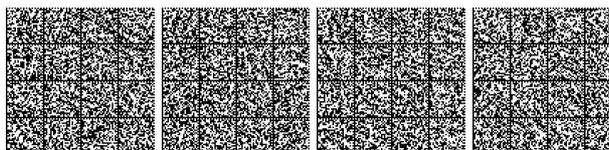
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2022-2023

V.13 Il controllo di gestione produce specifici *report*, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR e il rispetto dei tempi programmati dalla timeline interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (decreto Mef 6 agosto 2021, allegato 2)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descriverne sinteticamente il contenuto e le eventuali criticità rilevate:

____

____

____

In caso di risposta negativa, indicare le ragioni:

____

____

____

V.14 Illustrare ulteriori profili di interesse, segnalando anche le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2022 e 2023:

____

____

____

24A00233

DELIBERA 20 dicembre 2023.

Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022-2023 ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Delibera n. 2/SEZAUT/2024/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 20 dicembre 2023;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e le successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148 del citato decreto legislativo n. 267/2000, novellato dalla lettera *e)* del comma 1, dell'art. 3, del decreto-legge n. 174/2012, così come modificato dall'art. 33 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 11-*bis*;

Visto l'art. 1, comma 50, della legge n. 56/2014;

Vista la deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR, depositata il 20 gennaio 2023, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2023;

Valutate le osservazioni pervenute dai presidenti delle sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema della relazione-questionario allegato alle presenti linee guida è stato previamente trasmesso, con nota del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie;

Viste le note del presidente di sezione preposto alla funzione di referto della Sezione delle autonomie n. 5691 e n. 5692 del 13 dicembre 2023, con le quali è stato trasmesso al presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani ed al presidente dell'Unione delle province d'Italia il questionario - linee guida per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presi-

dente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2022;
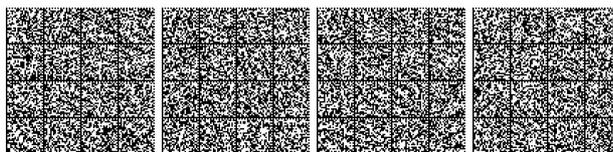
Preso atto che l'Unione delle province d'Italia, con nota prot. n. 5740 del 19 dicembre 2023, e che l'Associazione nazionale comuni italiani, con nota prot. 5760 del 20 dicembre 2023, hanno comunicato le proprie osservazioni sul questionario trasmesso;

Vista la nota del presidente della Corte dei conti n. 5570 del 7 dicembre 2023 di convocazione dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;

Vista la nota del presidente preposto alla funzione di referto della Sezione delle autonomie n. 5663 del 12 dicembre 2023 con la quale si comunica ai componenti della Sezione che sarà possibile anche il collegamento da remoto;

Considerata l'esigenza di estendere il campo d'indagine anche all'anno 2023 al fine di rendere i controlli svolti attraverso i questionari temporalmente più vicini alla gestione, in modo che le eventuali osservazioni comunicate agli enti diano alle stesse amministrazioni la possibilità di incidere positivamente sul sistema dei controlli interni;

Udito il relatore, consigliere Marcello Degni;

Delibera

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 20 dicembre 2023.

Il Presidente: CARLINO

Il relatore: DEGNI

Depositata in segreteria il 10 gennaio 2024

Il dirigente: GALLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI ANNUALI DEL SINDACO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI, DEL SINDACO DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEL PRESIDENTE DELLE PROVINCE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NEGLI ANNI 2022 E 2023 (AI SENSI DELL'ART. 148 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - TUEL)

1. Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce un presidio efficace per l'osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a tutela dei principi di sana gestione e di stabilità finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.

In un complesso contesto economico e finanziario, l'adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, lo strumento migliore per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo, nonché per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Attivando il processo di autovalutazione dei propri sistemi di pianificazione-programmazione e controllo, nonché dei cicli erogativi in termini di apporto quantitativo e qualitativo, l'ente può, infatti, ottimizzare le proprie *performance* attraverso un articolato flusso informativo che, partendo dagli obiettivi strategici, è in grado di individuare e alimentare gli obiettivi operativi in un quadro organizzativo più strutturato e consapevole.

Di converso, un sistema inadeguato di controllo interno, aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'ente.

Per garantire l'efficacia del sistema dei controlli interni è necessario che le amministrazioni affrontino lo schema di relazione – questionario evitando la logica del mero adempimento formale. La rappresentazione delle dinamiche delle amministrazioni nelle diverse tipologie di controllo deve fare emergere punti di forza e debolezza, potenzialità e rischi, al fine di fornire elementi utili per la diffusione delle buone pratiche e la correzione delle criticità, che potranno essere messi efficacemente a sistema nel referto della Sezione delle autonomie che seguirà la compilazione.

Allo scopo di promuovere modelli di *governance* più innovativi e responsabili, le presenti linee guida e lo schema di relazione-questionario sul funzionamento del sistema dei controlli interni negli esercizi 2022 e 2023 intendono offrire, ai sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché ai presidenti delle province, uno strumento ricognitivo approfondito, stabile e ricorrente per la raccolta di dati omogenei e comparabili basati su criteri univoci idonei a fornire una visione d'insieme su cui fondare valutazioni di adeguatezza, affidabilità ed efficacia circa il sistema dei controlli realizzato nel corso del tempo dai singoli enti.

2. La circolarità delle informazioni e il progressivo miglioramento dei processi di analisi interna rispondono all'esigenza di procedere più speditamente lungo il percorso di evoluzione dei sistemi di pianificazione, misurazione e valutazione della performance a supporto dei processi decisionali. In questa direzione, è essenziale sviluppare una sinergica collaborazione fra le diverse metodologie di controllo, con relativo affinamento dei metodi e dei contenuti delle pertinenti tipologie coinvolte nel processo integrativo.

Nell'intento di promuovere tale processo le linee guida continuano a proporre un'analisi più integrata, volta a mettere in relazione le funzionalità delle singole tipologie di controllo. A questo scopo, i diversi controlli vengono osservati come un unico sistema di misurazione integrato, in grado cioè di raccordare tra loro, per ciascuna attività gestionale, l'insieme dei diversi indicatori di cui ciascun tipo di controllo è dotato. Affinché tale integrazione sia effettiva, è necessario, però, che i loro contenuti siano coerenti e conseguenti, come fasi successive di elaborazione di un *report* unitario su cui fondare, in modo sostanziale, i processi decisionali dell'ente.

In quest'ottica, si è inteso dare al questionario una impostazione idonea ad assicurare evidenza tanto alla fase di pianificazione degli obiettivi quanto alla fase di rendicontazione dei risultati. Al centro di questa impostazione vi è soprattutto l'esigenza di far emergere, attraverso il raffronto tra i diversi ambiti operativi del controllo, il profilo caratteristico del sistema attuato dal singolo ente, la sua conformità al disposto normativo e la capacità di incidere efficacemente sui processi in atto sviluppando nuove sinergie. Ciò anche al fine di incoraggiare le amministrazioni a individuare le criticità e le lacune del sistema, valutarne il complessivo rischio di controllo e proporre le soluzioni correttive più adeguate.

È essenziale, infatti, che le attività di controllo portino a evidenza il livello di errore, di difformità e di mancato raggiungimento degli obiettivi che è connaturato a ciascuna attività gestionale, affinché tale livello possa essere valutato nel suo complesso, compreso nelle sue determinanti causali e preso in considerazione nei processi decisionali dell'ente.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, d'altronde, dipende da queste buone pratiche, alle quali è strettamente legata la capacità dell'ente di realizzare gli obiettivi programmati rispettando i tempi e valorizzando le risorse assegnate attraverso il continuo miglioramento della qualità e della quantità dei servizi.

3. Lo schema di relazione-questionario include una specifica appendice per renderlo più rispondente al monitoraggio degli interventi nell'ambito del PNRR, che caratterizzeranno l'azione degli enti locali nei prossimi anni. Allo stesso tempo lo schema di relazione-questionario conserva in buona parte inalterato il contenuto delle linee guida
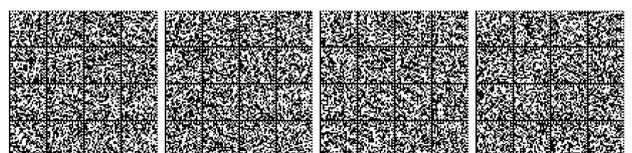
approvate negli scorsi anni, essendosi stabilizzato, dopo la riforma del 2012, il tessuto normativo di riferimento.

Per dare al controllo una maggiore prossimità alla gestione corrente si è scelto di esaminare contestualmente gli esercizi 2022 e 2023, al fine di recuperare un anno e realizzare un più tempestivo allineamento. Per questo motivo sono stati messi a punto due distinti questionari, rispettivamente per il 2022 e per il 2023, strutturati nello stesso modo.

Il questionario risponde, principalmente, all'esigenza di cogliere le principali modalità attuative del sistema dei controlli interni che le diverse realtà territoriali hanno adottato, permettendo così di analizzarne il funzionamento e i risultati raggiunti.

Il nuovo schema di relazione, strutturato in un questionario a risposta sintetica, è organizzato in sette sezioni e una appendice, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuno dei profili di seguito indicati:

la prima sezione (Sistema dei controlli interni) mira ad una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo; i quesiti attengono alla verifica della piena ed effettiva operatività dei controlli in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie o di programmazione, cui si aggiungono particolari riferimenti al numero dei *report* da produrre e ufficializzare, alle criticità emerse e alle azioni correttive avviate;

la seconda sezione (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) è volta ad intercettare le eventuali problematiche presenti nell'esercizio del controllo di regolarità tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, nel funzionamento dei processi a monte e a valle dei *report* adottati nell'esercizio e nell'adozione delle misure consequenziali facenti capo ai responsabili dei settori in cui l'amministrazione locale risulta articolata;

la terza sezione (Controllo di gestione) contiene domande correlate a profili di carattere eminentemente organizzativo e di contesto, con approfondimenti sull'utilizzo dei *report* periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e sul grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa;

la quarta sezione (Controllo strategico) è intesa, invece, a sondare il livello di attenzione delle verifiche in ordine all'attuazione dei programmi e delle tecniche adottate per orientare le decisioni dei vertici politici nella individuazione degli obiettivi delle scelte strategiche da operare a livello di programmazione; sono state, inoltre, inserite alcune domande relative al PIAO e alle misure di contrasto alla corruzione adottate dall'ente;

la quinta sezione (Controllo sugli equilibri finanziari) mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l'adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l'attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

la sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati) contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati; contiene inoltre informazioni circa la costituzione di nuove società o l'acquisizione di partecipazioni dirette o indirette nell'anno;

la settima sezione (Controllo sulla qualità dei servizi) è diretta, infine, a evidenziare se i controlli di qualità che si spingono ad esaminare le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività, con approfondimenti sull'appropriatezza degli indicatori adottati, il livello degli standard di qualità programmati, la misurazione della soddisfazione percepita dagli utenti, l'effettuazione di indagini di *benchmarking* ed il coinvolgimento attivo degli *stakeholders*;

l'appendice PNRR vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative all'implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori, con particolare attenzione al sistema dei controlli adottati.

Ciascuna sezione è corredata da uno spazio «NOTE», posto dopo i quesiti, dedicato ai chiarimenti necessari per la miglior comprensione delle informazioni, ovvero all'inserimento di informazioni integrative di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, ritenuti utili a rappresentare situazioni caratteristiche o peculiari.

4. Dagli esiti del monitoraggio condotto dalla Sezione delle autonomie sono emerse, alcune incongruenze nelle risposte fornite dagli enti al questionario allegato alle linee guida per l'esercizio 2021, tali da richiedere indagini istruttorie intese a ottenere chiarimenti ed eventuali rettifiche da parte dei relativi compilatori.

In ordine a tali esigenze, sono stati apportati al questionario limitati interventi correttivi volti a precisare il contenuto di alcuni quesiti e a guidare il compilatore verso una più agevole e consapevole scelta tra le opzioni di risposta.

Le Sezioni regionali competenti, laddove rilevassero un ridotto grado di affidabilità nel funzionamento del sistema di controlli interni potranno attivare controlli più serrati diretti a ridurre il rischio di possibili ricadute sulla sana gestione e sugli equilibri di bilancio dell'ente.

5. Resta ferma, altresì, la facoltà per le sezioni regionali di controllo di integrare le informazioni contenute nel presente schema di relazione con la richiesta di separati ed ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati.

Nella stessa ottica, ove le sezioni di controllo dovessero rilevare l'assenza o l'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno, in forza del comma 4, art. 148 del TUEL, potranno essere attivati presso le Sezioni giurisdizionali regionali giudizi per l'irrogazione di sanzioni agli amministratori.

Infine, si ribadisce che, in base al combinato disposto di cui agli articoli 148 e 156 TUEL, il presente schema di relazione sul sistema dei controlli interni, relativi al 2022 e 2023, si riferisce a tutti i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a tutte le città metropolitane e a tutte le amministrazioni provinciali.

Ai sensi dell'art. 11-*bis*, decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, l'obbligo di invio del questionario alla Corte dei conti deve intendersi riferito, altresì, ai comuni ed alle province e città metropolitane ricomprese nel territorio delle regioni a statuto speciale nonché agli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Per procedere alla compilazione della relazione-questionario il responsabile deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale «QFIT- Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID.

Al riguardo, si evidenzia che tutti i questionari allegati alle linee guida emanate dalla Sezione delle autonomie saranno acquisiti attraverso la piattaforma «QFIT- Questionari Finanza Territoriale». All'utente si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione e saranno altresì visibili, nella stessa schermata, tutti quelli già inviati. Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.

Gli utenti della Corte dei conti potranno interrogare i questionari inviati o attraverso la stessa piattaforma «QFIT - Questionari Finanza Territoriale» o in un'apposita area del sistema Con.Te.

I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FITNET, sempre provvisti di utenza SPID, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione.

La procedura informatica guiderà l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indicherà «*step by step*» le fasi tramite le quali completare l'accesso.

Per qualsiasi criticità inerente allo SPID sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio *provider*, mentre, nell'applicativo «Questionari Finanza Territoriale» sarà possibile contattare l'assistenza, attraverso il link «Assistenza».

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on-line potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si richiama l'attenzione sulla esigenza che la relazione-questionario, riguardante i controlli svolti nell'anno 2022 sia trasmessa alla Corte dei conti, con le suindicate modalità, entro il 15 marzo 2024, mentre quella relativa ai controlli 2023 entro il 15 aprile 2024, salvo diverso termine eventualmente stabilito dalle Sezioni regionali per gli enti territoriali di rispettiva competenza.

La Sezione delle autonomie comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione on-line, con apposito avviso che sarà pubblicato sulla piattaforma FitNet.
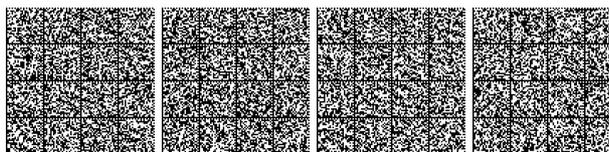
Nota metodologica per la compilazione dello schema di relazione-questionario per l'anno 2023 (da trasmettere compilato entro il 15 aprile 2024)
1. L'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti il presente referto sul sistema dei controlli interni relativi all'anno 2023 deve intendersi riferito, ai sensi degli artt. 148 e 156 del TUEL, a tutti i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a tutte le Città metropolitane e a tutte le Amministrazioni provinciali.
2. Tutti i quesiti si riferiscono ad atti o attività posti in essere dall'Ente nel corso del 2023 o che hanno prodotto effetti sulle attività dell'esercizio 2023.
3. Il Questionario è composto dalle seguenti sezioni: 1. Sistema dei controlli: contiene la richiesta di informazioni sui principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo; 2. Controllo di regolarità amministrativa e contabile: contiene la richiesta di informazioni relative al funzionamento ed alle eventuali difficoltà riscontrate nello svolgimento di questa tipologia di controllo; 3. Controllo di gestione: contiene domande correlate a profili di carattere eminentemente organizzativo e di contesto; 4. Controllo strategico: contiene domande volte a valutare il livello di attenzione delle verifiche in ordine all'attuazione dei programmi e delle tecniche adottate per orientare le decisioni dei vertici politici nella individuazione degli obiettivi; 5. Controllo sugli equilibri finanziari: contiene domande che mirano a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario; 6. Controllo sugli organismi partecipati: contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati; 7. Controllo sulla qualità dei servizi: contiene domande dirette ad evidenziare se i controlli di qualità si spingono ad esaminare le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività; Appendice sul PNRR: vuole cogliere le modalità di controllo che l'Ente ha attivato per monitorare il corretto utilizzo di questo straordinario piano di investimenti pubblici.
4.**L'opzione "Nd" (nessuna dichiarazione)** potrà essere utilizzata nel caso in cui, **per disfunzioni interne**, non si disponga delle informazioni necessarie per rispondere correttamente alla domanda, mentre l'opzione "Non ricorre la fattispecie" andrà utilizzata per segnalare che l'oggetto della domanda non è pertinente alle competenze o alle caratteristiche gestionali dell'Ente.
5. Per il corretto calcolo delle unità di personale "anno equivalenti" (cd. "**Full Time Equivalent Giuridico"**), occorre ipotizzare che una unità di personale a tempo pieno lavori (secondo il numero di ore settimanali previste dal contratto tipico del pubblico impiego) 36 ore settimanali per 365 giorni l'anno, cioè 6 ore giornaliere su 6 giorni settimanali (oppure 7 ore e 12 minuti per 5 giorni alla settimana) per tutto l'anno (a prescindere dai giorni di ferie, di festa, di malattia, di permesso ecc.). Pertanto, la formula del FTE Giuridico va intesa nel seguente modo: numero di persone appartenenti ad una medesima tipologia contrattuale, moltiplicato per le ore lavorate in una settimana, diviso 36, moltiplicato per il numero di giorni di lavoro previsti nell'anno, diviso 365. Questo significa che se, ad es., una unità di personale a tempo pieno addetta alla sola attività di controllo è stata assunta negli ultimi 6 mesi dell'anno, dopo aver calcolato il numero di ore a settimana (36) e diviso questo valore per 36, basterà dividere il numero teorico dei giorni lavorativi previsti da contratto in un anno (365) prima per 12 (mesi) e poi moltiplicarlo per 6 (mesi), ottenendo così 182,5 giorni di lavoro annui, risultato, questo, che dovrà essere poi diviso per 365 (giorni) per ottenere il valore finale di 0,5 unità FTE. Allo stesso modo, se si ipotizza che un addetto a tempo pieno dedichi per l'intero anno solo metà del suo tempo di lavoro alle attività di controllo, anche in questo caso, dovendosi partire dalla metà delle ore di lavoro settimanali (18), si perverrà, ugualmente, al medesimo valore di 0,5 unità FTE. Analogamente, per un **lavoratore part-time** il cui apporto orario in una o più attività di controllo è, ad esempio, di 18 ore a settimana, per complessivi 6 mesi, occorrerà procedere sempre nel seguente modo: 18/36x182,5/365 = 0,25.
6. Per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, necessari a rappresentare situazioni peculiari o ad esplicitare osservazioni ritenute comunque utili, si potrà utilizzare la sezione "Note", presente in fondo a ogni sezione richiamando il numero del quesito a cui l'annotazione si riferisce.
7. Per procedere alla compilazione della relazione-questionario il Responsabile (RSF - RIDC) deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale "QFIT - Questionari Finanza Territoriale", tramite utenza SPID. All'utente si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione e saranno altresì visibili, nella stessa schermata, tutti quelli già inviati. Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.
8. Per qualsiasi criticità inerente allo SPID sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio Provider, mentre, nell'applicativo "Questionari Finanza Territoriale" sarà possibile contattare l'assistenza, attraverso il link "Assistenza".

20240109_deln000_EELL_Controlli_Interni_2023_questionario_

SCHEMA PER IL REFERTO ANNUALE DEL SINDACO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI

15.000 ABITANTI, DEL SINDACO DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEL PRESIDENTE DELLE PROVINCE

SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NELL'ANNO 2023

1_Sistema_dei_controlli

ANAGRAFICA ENTE

CODICE ISTAT	
REGIONE	
PROVINCIA (SIGLA)	
DENOMINAZIONE ENTE	
TIPOLOGIA ENTE	

1. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1 Indicare se il sistema dei controlli interni è esercitato in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'Ente in riferimento alle singole tipologie di controllo di seguito indicate:

	Opzione di risposta	Motivazione a risposta non affermativa:
a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile		
b) Controllo di gestione		
c) Controllo strategico		
d) Controllo sugli equilibri finanziari		
e) Controllo sugli organismi partecipati		
f) Controllo sulla qualità dei servizi		

2 Indicare il numero di report periodici previsti/programmati nell'anno (in base a specifiche norme di settore, regolamenti dell'Ente o statuti degli organismi partecipati) e di report effettivamente prodotti:

	Report previsti	Report prodotti
a) Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile		
b) Controllo di gestione		
c) Controllo strategico		
d) Controllo sugli equilibri finanziari		
e) Controllo sugli organismi partecipati		
f) Controllo sulla qualità dei servizi		

3. Sono intervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione?
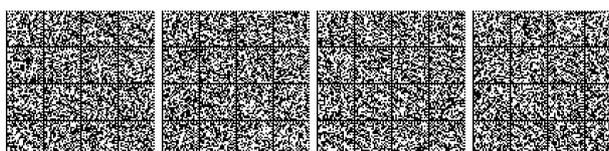
1_Sistema_dei_controlli

4 Indicare se sono state registrate criticità nella organizzazione o nell'attuazione dei controlli e, in caso affermativo, indicare il relativo grado di criticità riscontrato per ciascuna tipologia di controlli:

	Criticità	Grado di criticità
a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile		
b) Controllo di gestione		
c) Controllo strategico		
d) Controllo sugli equilibri finanziari		
e) Controllo sugli organismi partecipati		
f) Controllo sulla qualità dei servizi		

5 Indicare per ciascuna tipologia di controlli il numero di report ufficializzati nell'anno da delibere di Giunta o di Consiglio, il numero di azioni correttive avviate nell'anno a seguito dei report (tramite delibere di Giunta o di Consiglio) e il numero di unità di personale assegnate al controllo - espresse in unità anno equivalenti (FTE Giuridico = numero persone x ore lavorate/36 x giorni lavorati nell'anno/365; vedere Nota Metodologica e Tecnica) per l'esercizio dei vari tipi di controlli:

	Report ufficializzati	Azioni correttive avviate	Unità di personale (FTE)	Motivazione valore '0' a FTE:
a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile				
b) Controllo di gestione				
c) Controllo strategico				
d) Controllo sugli equilibri finanziari				
e) Controllo sugli organismi partecipati				
f) Controllo sulla qualità dei servizi				

6 Indicare per quali tipologie di controllo sono intervenute modifiche in funzione di una maggiore integrazione e raccordo dell'intero sistema dei controlli interni:

a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile	
b) Controllo di gestione	
c) Controllo strategico	
d) Controllo sugli equilibri finanziari	
e) Controllo sugli organismi partecipati	
f) Controllo sulla qualità dei servizi	

6.1 In caso di risposta affermativa fornire chiarimenti:

7. Vi sono pronunce della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti contenenti osservazioni sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni a cui l'Ente non abbia ancora dato seguito con i necessari interventi correttivi?

7.1 In caso di risposta affermativa fornire chiarimenti:

8. L'esercizio delle funzioni relative ai controlli interni è stato conferito, in tutto o in parte, ad altri organismi associativi istituzionali (Unioni di comuni etc.)?
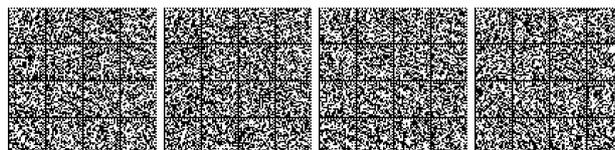
1_Sistema_dei_controlli

9. Sono stati attribuiti incarichi consulenziali per l'esercizio delle funzioni relative ai controlli interni?

NOTE	
Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, soprattutto nelle ipotesi di risposte negative o in quelle in cui si dichiara “non ricorre la fattispecie” e “nd”, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.	

2_Regolar_ammin_contabile
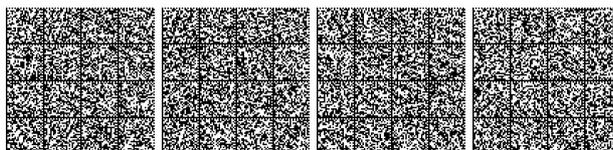
2. CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1 Nelle ipotesi previste dall'art. 49 del TUEL, sono state adottate delibere di Giunta e di Consiglio munite di parere di regolarità tecnica o contabile negativo?

1.1 In caso di risposta affermativa, l'organo deliberante ha motivato le ragioni della mancata conformazione al parere?

2 Nelle proposte di deliberazione, i responsabili dei servizi hanno relazionato in ordine anche ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, al fine di consentire al responsabile di ragioneria l'espressione del parere di regolarità contabile?

3 Quale tecnica di campionamento, opportunamente motivata, è stata adottata, nel corso dell'anno, per la scelta degli atti amministrativi da sottoporre al controllo successivo?

4 Gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo?

5 Gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa?

6 Fornire i seguenti elementi informativi relativi al controllo di regolarità:

	Controllo di regolarità contabile	Controllo di regolarità tecnico-amministrativa
a) totale atti		
b) atti esaminati		
c) irregolarità rilevate e segnalate in modo puntuale		
d) irregolarità sanate		

7 Con quale frequenza sono stati trasmessi i report da indirizzare ai responsabili dei servizi?

8 Sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi?

9 Sono state verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti e le relative modalità (art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014)?

10 Nel caso di superamento dei termini previsti dalla normativa vigente, sono state implementate procedure per monitorare il flusso di liquidazione delle fatture commerciali entro i termini di legge?

11 In caso di riscontrate irregolarità sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi?

11.1 In caso di risposta affermativa, i responsabili dei servizi si sono adeguati alle direttive ricevute?

12 È prevista una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili (interni e/o esterni all'Ente) e sui funzionari delegati?

13 Con quale frequenza si è proceduto alle verifiche di cassa e di magazzino (agenti interni e/o esterni)?

3. CONTROLLO DI GESTIONE

1 È stato trasmesso il Referto Controllo di gestione alla Corte dei conti (ex art. 198-*bis* TUEL)?

1.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

2 L'Ente si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa?

3 In riferimento al controllo di gestione, le articolazioni organizzative decentrate si attengono alle direttive dell'Ente per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento?

4 I report periodici prodotti sono tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere?

5 Quali dei seguenti indicatori sono stati elaborati ed applicati nell'anno?

a) di attività/processo

b) di "output"

c) di efficacia

d) di efficienza

e) di economicità

f) di analisi finanziaria

6 Il controllo di gestione è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi?

6.1 In caso di risposta affermativa, in quanti casi gli obiettivi sono stati riprogrammati?

7 L'Ente eroga servizi a domanda individuale?

7.1 In caso di risposta affermativa, indicare il tasso medio di copertura (media semplice nell'anno) dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente sia tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali (nel caso i relativi costi ricadano, almeno in parte, sul bilancio dell'Ente locale):

7.1.1 In caso di risposta con valore '0' fornire chiarimenti:

8 Indicare il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa per le seguenti aree:

a) servizi amministrativi

b) servizi tecnici

c) servizi alla persona

9 Esiste un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare?

10 L'Ente, a seguito del ripristino del lavoro in presenza come modalità ordinaria, ha stipulato, su base volontaria, contratti individuali di lavoro a distanza?

In caso di risposta affermativa:

10.1 Indicare la percentuale di dipendenti che ha stipulato un contratto individuale di lavoro a distanza, calcolata sul totale dei dipendenti: %

10.2 Gli organi di controllo interno hanno monitorato l'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici prodotti dall'Ente?

10.3 Il sistema di misurazione e valutazione della performance ha monitorato i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori?

NOTE	
Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, soprattutto nelle ipotesi di risposte negative o in quelle in cui si dichiara "non ricorre la fattispecie" e "nd", avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.	
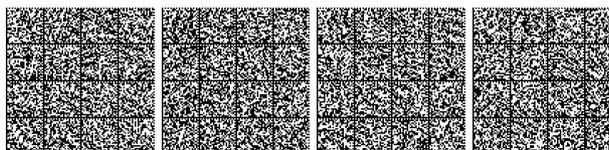
4_Controllo_strategico

4. CONTROLLO STRATEGICO

1 Riguardo alla programmazione di bilancio 2024-2026, l'Ente ha approvato il PEG?

1.1 In caso di risposta affermativa, l'Ente ne ha pubblicato i contenuti sul portale istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente ?

1.2 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

2 Il controllo strategico è operativamente integrato con il controllo di gestione?

3 Il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio, utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie?

4 Il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio effettua, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione?

5 Specificare quali dei seguenti indicatori sono stati elaborati ed applicati nell'anno:

a) di mantenimento

b) di performance individuale e organizzativa

c) di miglioramento della qualità dei servizi

d) di innovazione e sviluppo

6 Percentuale media (semplice) di obiettivi strategici raggiunti nell'anno: %

Note: digitare '0' nel caso non si conosca la %

6.1 In caso di risposta con valore '0' fornire chiarimenti:

7 Numero di deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottate nell'anno:

8 Indicare i parametri in base ai quali l'organo d'indirizzo politico ha verificato lo stato d'attuazione dei programmi:

a) risultati raggiunti rispetto agli obiettivi

b) grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati

c) tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

d) rispetto degli standard di qualità prefissati

e) impatto socio-economico dei programmi

f) altro (specificare)

9 Con quale periodicità è stato effettuato il monitoraggio dello stato di avanzamento del PEG?
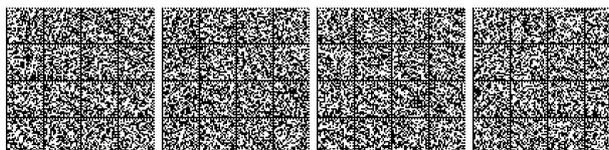
9.1 In caso di risposta 'altro' specificare la periodicità:

10 L'Ente ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) disciplinato dall'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 11)?

In caso di risposta affermativa:

10.1 L'Ente ha verificato la coerenza degli obiettivi programmatici con i contenuti dei documenti di programmazione finanziaria già adottati?

10.2 L'Ente ha pubblicato i contenuti sul portale istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente?

11 L'Ente ha programmato specifici percorsi formativi e di qualificazione, per il personale preposto alla redazione del PIAO?

12 La sezione "Valore pubblico" del PIAO include indicatori di *outcome* /impatto riferibili alle misure di:

a) Benessere Equo e Sostenibile promosse dall'Agenda ONU 2030

b) Promozione e sostegno alle politiche per la parità di genere

c) Promozione e sostegno alle politiche giovanili di sviluppo e di aggregazione

13 Sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione e della trasparenza definiti dall'organo d'indirizzo, vengono verificate la funzionalità e l'efficacia delle misure di contrasto alla corruzione adottate dall'Ente, anche avendo riguardo all'aggiornamento periodico dei sistemi di gestione dei rischi corruttivi?

13.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

14 Tra le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione sono adottate quelle relative alla:

a) rotazione degli incarichi dirigenziali

b) rotazione ordinaria del personale

c) adozione di misure alternative alla rotazione ordinaria (es. sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, standardizzazione dei processi, ecc...)

d) accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse e il monitoraggio sull'osservanza degli obblighi di astensione

e) informazione/formazione

f) pubblicazione dei risultati

14.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

NOTE	
Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, soprattutto nelle ipotesi di risposte negative o in quelle in cui si dichiara "non ricorre la fattispecie" e "nd", avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.	

5_Equilibri_finanziari
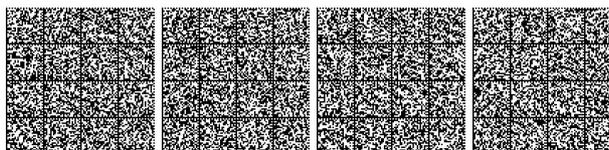
5. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1 Nel corso di procedure di riequilibrio o dissesto sono emerse sopravvenienze passive impreviste che evidenziato squilibri finanziari non considerati?

1.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

2 Il Responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari?

3 Indicare quali dei seguenti soggetti sono stati attivamente coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari e con quale frequenza:

	Soggetti	Frequenza
a) Organi di governo		
b) Direttore generale		
c) Segretario		
d) Responsabili dei servizi		

4 Indicare se sono state chieste misure per ripristinare l'equilibrio finanziario e se le stesse siano state anche disposte con riguardo ai seguenti ambiti gestionali:

	Misure richieste	Misure disposte
a) gestione di competenza		
b) gestione dei residui		
c) gestione di cassa		

5 Tra le misure necessarie per salvaguardare gli equilibri finanziari di cui all'art. 193 del TUEL, si è dovuto impiegare la quota libera dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187, co. 2, lett. b), TUEL?

6 È stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa?

7 Sono state adottate le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, previste dall'art. 183, co. 8, del TUEL per il caso di insufficiente disponibilità di cassa dovuta a ragioni sopravvenute?

8 È stata ricostituita la consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel rispetto dell'art. 195 del TUEL?

9 Nel corso dell'esercizio considerato, sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, co. 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio?

NOTE	
Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, soprattutto nelle ipotesi di risposte negative o in quelle in cui si dichiara "non ricorre la fattispecie" e "nd", avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.	

6. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

1 L'Ente detiene partecipazioni?

2 L'Ente si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147-*quater,* co. 1, TUEL?

3 Sono stati definiti per l'anno gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente?

4 Sono stati approvati i *budget* delle società partecipate *in house* o degli organismi strumentali controllati dall'Ente?

4.1 In caso di risposta affermativa, indicare il numero dei *budget* approvati:

5 L'individuazione delle società a controllo pubblico è stata effettuata in conformità al disposto di cui all'art. 2 lett. b) e m) del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP)?

6 Sono stati monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate?

7 È stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)?

7.1 In caso di risposta affermativa, la nota informativa, allegata al rendiconto, risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo?

8 È stato monitorato il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del TUSP?

9 È stata monitorata l'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP?

10 La relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, a norma dell'art. 6, commi 2 e 4, TUSP?

11 Nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, co. 2, TUSP, sono emersi indicatori di crisi aziendale?

12 È stato verificato il rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell'obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. n. 175/2016?
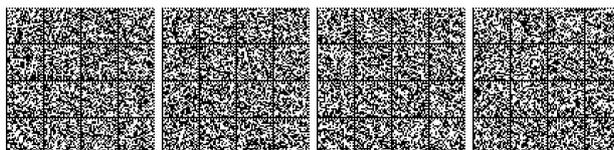
6_Organismi_partecipati

13 Sono previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali?

14 È stato effettuato il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti?

15 Gli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi hanno pubblicato la Carta dei servizi prevista dall'art. 32 del d.lgs n. 33/2013?

16 Specificare quali dei seguenti indicatori sono stati elaborati ed applicati nell'anno:

a) di efficacia

b) di efficienza

c) di economicità

d) di redditività

e) di deficitarietà strutturale

f) di qualità dei servizi affidati

g) di soddisfazione degli utenti

17 L'Ente ha costituito nuove società o acquisito partecipazioni dirette o indirette nell'anno?

In caso di risposta affermativa:

17.1 È stato inviato, in conformità alle prescrizioni dell'art. 5, co. 3 del Tusp, l'atto deliberativo alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti?

17.2. Se all'esito dell'invio dell'atto deliberativo, la Corte dei conti ha espresso un parere in tutto o in parte negativo, l'Ente ha comunque proceduto alla costituzione della società o all'acquisizione delle partecipazioni?

17.2.1 Nel caso di risposta affermativa, l'Ente ha motivato analiticamente le ragioni per le quali ha inteso discostarsi dal parere?

17.2.1.1 Ha dato pubblicità, nel proprio sito istituzionale, a tali ragioni?

18 L'Ente monitora la presenza di partecipazioni in società soggette a procedure concorsuali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 14 co. 6 TUSP?

NOTE	
Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, soprattutto nelle ipotesi di risposte negative o in quelle in cui si dichiara "non ricorre la fattispecie" e "nd", avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.	

7_Qualita_dei_servizi

7. CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

1 L'Ente ha adottato la Carta dei servizi?

1.1 In caso di risposta affermativa, l'Ente ha pubblicato sul sito ufficiale la Carta dei servizi (art. 32 d.lgs. n. 33/2013)?

1.2 In caso di risposta 'nd' fornire chiarimenti:

2 L'Ente ha effettuato analisi sulla qualità "effettiva" dei singoli servizi (in termini di prontezza ovvero tempestività/adeguatezza dei tempi di risposta, coerenza ed esaustività delle risposte alle richieste degli utenti e di minori disagi o imprevisti prodotti da disservizi)?

3 Quanti indicatori di risultato vengono utilizzati per rappresentare compiutamente le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate in termini di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia?

3.1 In caso di risposta '0' fornire chiarimenti:

4 Le rilevazioni sulla qualità dei servizi si estendono anche agli organismi partecipati?

5 Specificare quale dei seguenti indicatori sono stati elaborati ed applicati nell'anno:

a) accessibilità delle informazioni

b) tempestività della erogazione

c) trasparenza dei tempi di erogazione

d) trasparenza dei costi di erogazione

e) trasparenza sulle responsabilità del servizio

f) correttezza con l'utenza

g) affidabilità del servizio

h) compiutezza del servizio

i) conformazione agli standard di qualità

l) reclami e segnalazioni di disservizi

m) altro (specificare)

6 Gli indicatori adottati soddisfano i requisiti di appropriatezza (rilevanza, accuratezza, temporalità, fruibilità, interpretabilità e coerenza)?

7 Gli standard di qualità programmati nell'anno sono determinati in conformità a quelli previsti nella Carta dei servizi o in altri provvedimenti similari in materia?

8 L'Ente ha effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti (interni e/o esterni)?

In caso di risposta affermativa:

8.1 Indicare con quale frequenza l'ente ha proceduto alla misurazione della soddisfazione degli utenti:

8.2 Indicare se la soddisfazione degli utenti è stata misurata su tutti o solo su alcuni servizi:

8.3 Sono stati pubblicati i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti, anche se negativi?

9 L'Ente effettua confronti sistematici *(benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni?

10 Sono previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (stakeholders) nella fase di definizione degli standard di qualità?

11 Rispetto all'anno precedente, l'Ente ha realizzato un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati?

NOTE	
Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, soprattutto nelle ipotesi di risposte negative o in quelle in cui si dichiara "non ricorre la fattispecie" e "nd", avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.	

Appendice_sul_PNRR

APPENDICE SUL PNRR

1 L'Ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR?

1.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

2 L'Organo politico valuta congrua e efficace la *governance* adottata ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di *milestone* e *target* del PNRR, di cui l'Ente è soggetto attuatore?

3 Specificare se l'Organo politico ha emanato specifiche direttive agli organi amministrativi e di controllo interno, al fine di ottimizzare il ciclo di gestione dei fondi PNRR in materia di:

a) auditing finanziario-contabile

b) auditing sulla performance

4 Gli atti di gestione collegati all'attuazione del PNRR sono risultati conformi ai principi di regolarità amministrativo-contabile?

In caso di risposta affermativa:

4.1 sono stati creati nuovi capitoli di entrata /spesa riferiti al PNRR?

4.2 sono stati effettuati controlli sulle procedure di gara?

4.3 altro

4.3.1 Specificare 'altro':

5 Il sistema informativo dell'Ente raccoglie i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGis?

6 Quante sono le postazioni di accesso a ReGis attivate nell'Ente?

7 All'interno dell'Ente è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR?

8 È stata effettuata una specifica ricognizione dei fondi non nativi PNRR ai fini della rendicontazione?

9 L'Ente ha adottato procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse?

10 In caso di progetti da realizzare con fonti finanziarie differenti *(cumulo)* , sono stati effettuati i controlli volti a prevenire la violazione del principio del divieto di doppio finanziamento (Circolare Mef 33/2021)?

11 Gli organi di controllo interno conducono verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR, al fine di verificare che:

a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a *milestone* e *target* del PNRR, mediante l'attribuzione di un'apposita codificazione contabile e l'associazione al CUP del singolo progetto?

b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici?

c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP, in mancanza del quale gli atti medesimi sono da considerarsi giuridicamente nulli (art. 11, l. 3/2003, e art. 1 delibera CIPE 16 novembre 2020)?

Appendice_sul_PNRR

12 I sistemi informatici dell'Ente integrano tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione?

12.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

13 Il controllo di gestione produce specifici report, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla *timeline* interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (decreto Mef 6 agosto 2021, allegato 2)?

14 Sono stati garantiti strumenti di coordinamento tra i diversi uffici affinchè vi sia la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere?

15 L'Ente ha predisposto controlli sui soggetti esterni che eseguono gli interventi del PNRR?

NOTE	
Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, soprattutto nelle ipotesi di risposte negative o in quelle in cui si dichiara "non ricorre la fattispecie" e "nd", avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.	

Luogo e data di compilazione:

li

Il Responsabile

Nome

Cognome

Recapito telefonico

Indirizzo email

Recapiti dell'ente per eventuali comunicazioni e/o informazioni relative al questionario

Recapito telefonico

Indirizzo email

24A00234
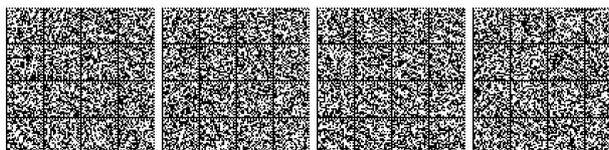
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

DECRETO RETTORALE 11 gennaio 2024.

Modifiche dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, commi 9 e 11, che dispongono, rispettivamente, che gli statuti delle università sono deliberati dagli organi competenti dell'università e trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto lo statuto della Università degli studi del Sannio, emanato con decreto rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, modificato con decreti rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre 2016, n. 1047, e del 5 aprile 2018, n. 313, e, in particolare, gli articoli 44 e 50;

Vista la deliberazione assunta nella seduta del 25 ottobre 2023, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alle proposte di modifica dei seguenti articoli dello statuto: art. 20 «Commissione didattica paritetica», art. 31 «Senato accademico: composizione», art. 33 «Consiglio di amministrazione: composizione»;

Vista la deliberazione assunta nella seduta del 17 novembre 2023, con la quale il Senato accademico:

ha approvato le suddette modifiche dello statuto;

ha autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge del 9 maggio 1989, n. 168, la trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca delle modifiche dello statuto dell'Università degli studi del Sannio per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota del magnifico rettore dell'Università degli studi del Sannio, prof. Gerardo Canfora, del 20 novembre 2023, numero di protocollo 28969, con la quale sono state trasmesse le modifiche dello statuto al Ministero dell'università e della ricerca (MUR), per il prescritto controllo di legittimità e di merito, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) del 3 gennaio 2024, assunta in pari data al protocollo generale di Ateneo con il numero progressivo 40, con la quale è stato comunicato che:

«…all'esito dell'istruttoria, svolta ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, non sono state formulate osservazioni;

si resta in attesa di conoscere gli estremi della *Gazzetta Ufficiale* in cui sarà pubblicato lo statuto dell'Università degli studi del Sannio…»;

Visto il testo integrale dello statuto con le modifiche apportate agli articoli 20, 31 e 33;

Attesa la necessità di emanare lo statuto dell'Università degli studi del Sannio con le modifiche apportate agli articoli 20, 31 e 33;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto dell'Università degli studi del Sannio con le modifiche degli articoli 20 «Commissione didattica paritetica», 31 «Senato accademico: composizione» e 33 «Consiglio di amministrazione: composizione».

Art. 2.

È autorizzata la trasmissione del presente decreto rettorale, unitamente al testo integrale dello statuto dell'Università degli studi del Sannio, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

Art. 3.

Le modifiche dello statuto dell'Università degli studi del Sannio entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

Benevento, 11 gennaio 2024

Il rettore: CANFORA

ALLEGATO

Statuto dell'Università degli studi del Sannio

(emanato con decreto rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, modificato con decreto rettorale del 17 giugno 2016, n. 588, e successivo decreto rettorale del 28 novembre 2016, n. 1047 e n. 313 del 5 aprile 2018, e decreto rettorale dell'11 gennaio 2024, n. 24)

TITOLO I

PRINCIPI E FONTI

TITOLO II

ATTIVITÀ E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

TITOLO I

PRINCIPI E FONTI

Capo I

PRINCIPI

Art. 1

Natura e fini

1. L'Università degli studi del Sannio, di seguito denominata anche università o Ateneo, ha piena autonomia statutaria, regolamentare, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, in armonia con i principi fissati dalla Costituzione della Repubblica italiana ed, in particolare, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 33 e 34 e con quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari che concorrono alla disciplina dell'ordinamento universitario.

2. L'università è una istituzione pubblica autonoma, indipendente da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso ed economico ed è fondata sullo sviluppo e sulla diffusione delle conoscenze e sulla inscindibile sinergia tra didattica e ricerca scientifica.

Opera per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica, nell'ambito dell'Unione europea.

3. L'università ha quali fini istituzionali primari la promozione, la organizzazione e lo sviluppo dell'insegnamento, dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, la preparazione culturale e professionale degli studenti, la promozione nella società civile della cultura e delle innovazioni.

Nello svolgimento dei propri compiti, l'università:

a) promuove e riconosce il merito individuale e di gruppo;

b) persegue e attesta l'alta qualità della propria attività formativa e scientifica;

c) adotta sistemi di monitoraggio e valutazione delle proprie capacità e dei risultati raggiunti.

4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'università, tra l'altro:

a) promuove e sviluppa la collaborazione, anche strutturale e sistemica, con la regione e gli enti locali, con altri Atenei, con le istituzioni pubbliche, nazionali, territoriali e locali, con enti culturali e di ricerca, nazionali ed internazionali, con le imprese e le associazioni di categoria, con le formazioni sociali e le organizzazioni del mondo del lavoro;

b) può partecipare a forme associative di diritto privato, anche mediante apporto finanziario, e costituire persone giuridiche senza scopo di lucro.

5. L'università si riconosce come uno dei fattori primari del progresso sociale, economico e culturale del territorio e, in questo ruolo, interpreta ed orienta le trasformazioni del proprio tempo con l'elaborazione, l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze a vantaggio degli individui e della società; è, inoltre, strumento di formazione e promozione della persona, luogo di sviluppo della ricerca e della conoscenza, polo di innovazione di metodologie e tecniche.
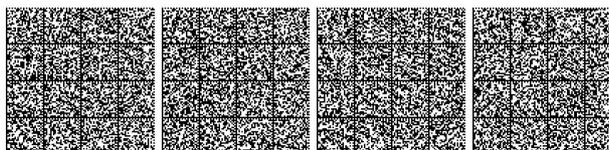
6. In attuazione di quanto previsto dal comma 5, l'università propone forme di consultazione con il sistema sociale, culturale, politico ed economico, per azioni coordinate e convergenti di tutte le istituzioni che agiscono sul territorio e che concorrono al suo sviluppo.

7. L'università afferma la propria vocazione internazionale attraverso:

a) la stabile cooperazione didattica e scientifica nel sistema europeo ed internazionale dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) il potenziamento degli scambi culturali;

c) la mobilità di docenti e studenti;

d) l'accoglienza di docenti e studenti stranieri;

e) il riconoscimento dei *curricula* didattici, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e delle regole fissate dalle competenti strutture didattiche, ferma restando la possibilità di prevedere, a tal fine, forme di studio e selezione svolte in lingua straniera.

8. L'Ateneo promuove e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico e museale, le raccolte librarie, audiovisive e multimediali, le collezioni storiche ed il materiale scientifico e didattico acquisito durante la sua storia, anche allo scopo di preservare la memoria delle proprie origini, la conoscenza delle pratiche didattiche e di ricerca, e rafforzare e fare conoscere i valori identitari e le tradizioni accademiche nelle quali si riconosce.

9. L'università promuove le attività culturali, sportive e ricreative del personale e degli studenti, e le iniziative che agevolino la loro consapevolezza comunitaria.

Art. 2.

Diritti Fondamentali

1. L'università è una comunità costituita dal personale docente, inteso come l'insieme dei professori e dei ricercatori, dagli studenti, dal personale dirigente, tecnico ed amministrativo, e che si ispira ai principi di democrazia, responsabilità, rispetto dei diritti fondamentali della persona, delle libertà personali e collettive e del diritto individuale al sapere.

2. L'università, in attuazione dei principi fissati nel comma 1, garantisce la libertà inviolabile di insegnamento e di ricerca, il libero esercizio e sviluppo della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, il pluralismo, la partecipazione attiva e il diritto di riunirsi in assemblea, nel rispetto dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. A tale fine, e per l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, l'università promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

3. L'università promuove tutte le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, impegnandosi a soddisfare in particolare le esigenze degli studenti capaci e meritevoli, sia attraverso la promozione di iniziative autonome che mediante la cooperazione con aziende ed agenzie regionali per il diritto allo studio, soggetti pubblici e privati.

4. L'università promuove tutte le iniziative dirette a realizzare e a garantire un alto livello di qualità e di sicurezza della vita accademica, con particolare riferimento ad ambienti e strutture per l'insegnamento, lo studio, il lavoro e la ricerca.

5. L'università promuove, mediante la formazione professionale permanente, la crescita del personale dirigente, tecnico ed amministrativo; a tal fine, cura, in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, la definizione e l'attuazione di piani pluriennali e di programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale.

6. L'attività dell'università si conforma ai principi di trasparenza, di imparzialità, di pubblicità, di semplicità e di snellimento delle procedure, del controllo dell'attività, di accessibilità ai propri atti e documenti e di verifica della efficienza, della efficacia e della economicità della propria azione, anche in relazione agli impatti sociali della stessa.

7. Nel rispetto dei propri valori e del principio di responsabilità, l'università si dota di strumenti di rendicontazione sociale, ambientale o di sostenibilità.

8. Per una migliore definizione dei propri valori, l'università è dotata di un proprio codice etico.

9. Il codice etico:

a) determina i valori fondamentali della comunità accademica;

b) promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali;

c) stabilisce il principio, per tutti i componenti della comunità accademica, della accettazione di doveri e responsabilità nello espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali;

d) individua e definisce le regole di condotta della comunità accademica.

10. Le disposizioni contenute nel codice etico sono dirette ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a disciplinare i casi di conflitto di interessi e la proprietà intellettuale.

11. Il codice etico, approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, è emanato con decreto del rettore ed è reso pubblico secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

12. Il codice etico, in armonia con la normativa sulle infrazioni disciplinari, definisce le modalità di accertamento delle violazioni delle disposizioni in esso contenute e di determinazione delle relative sanzioni, che potranno essere individuate tra le seguenti tipologie:

a) decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture di Ateneo;

b) esclusione dalla assegnazione di fondi e contributi erogati dall'Ateneo;

c) rimprovero scritto, sospensione dal servizio e altre eventuali sanzioni previste dalla normativa disciplinare.

13. Sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni contenute nel codice etico decide, su proposta del rettore, il Senato accademico, fatti salvi i casi disciplinati dal comma 14.

14. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare, prevale, comunque, la competenza del collegio di disciplina di cui all'art. 33 del presente statuto.

Art. 3.

Principi ispiratori della ricerca

1. L'università, riaffermata la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca, sia di base che applicata.

2. La ricerca, che trova nell'università la sua sede primaria, è liberamente svolta da ogni docente ai fini del progresso culturale, scientifico, civile ed economico ed è requisito essenziale per una qualificata attività didattica.

3. L'università rileva il fabbisogno per l'adeguato e completo sostegno delle proprie attività di ricerca, le programma in conseguenza e ne valuta i risultati.

Art. 4.

Principi ispiratori della didattica

1. L'Università degli studi del Sannio, sulla base dello stato e dello sviluppo della ricerca, in coerenza con le esigenze di conoscenza e competenze degli individui e della società, organizza attività e servizi didattici primariamente finalizzati all'acquisizione da parte degli studenti di una alta formazione culturale, scientifica, tecnica e professionale, nonché dei titoli di studio universitari che la certificano.

2. La progettazione, la organizzazione e la realizzazione delle attività e dei servizi didattici sono ispirate:

a) alla garanzia del giusto riconoscimento ai capaci e ai meritevoli, con adeguate misure per divenire tali;

b) ai criteri ed ai più elevati livelli di qualità nazionali, europei ed internazionali della formazione universitaria;

c) al diritto di accesso, di frequenza e di partecipazione degli studenti alle attività didattiche dell'Ateneo;

d) alla mobilità nazionale, europea ed internazionale degli studenti e dei docenti;

e) al bilanciamento dell'impegno e dei carichi didattici degli studenti con i tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio;

f) all'orientamento e al tutorato finalizzati a ridurre il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari e dei ritardi nel completamento degli studi;

g) alla formazione permanente e all'aggiornamento continuo dei contenuti, dei metodi e degli strumenti didattici;

h) ad una opportuna considerazione anche della rispondenza tra la offerta formativa e i profili culturali e professionali utili all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, in coerenza con le competenze da essi acquisite, fermo restando che la principale finalità delle stesse rimane quella di garantire l'acquisizione di metodologie finalizzate allo sviluppo di un pensiero critico ed alla formazione culturale della persona.

3. L'università rileva il fabbisogno per l'adeguato e completo sostegno delle proprie attività didattiche, le programma in conseguenza e ne valuta i risultati.

Capo II

FONTI REGOLAMENTARI

Art. 5.

Regolamenti

1. Nell'esercizio della propria autonomia, la Università degli studi del Sannio si dota di regolamenti di Ateneo e di regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca emanati dal rettore dopo la approvazione da parte degli organi competenti, che entrano in vigore, salvo diverse disposizioni dei regolamenti medesimi, dopo quindici giorni dalla loro contestuale pubblicazione nell'albo *on-line* di Ateneo, nell'albo pretorio di Ateneo, nonché negli albi dei Dipartimenti.

Nel regolamento generale di Ateneo vengono fissate le modalità di pubblicazione degli atti regolamentari.

Art. 6.

Regolamenti di Ateneo

1. Sono regolamenti di Ateneo:

a) il regolamento generale di Ateneo, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere espresso dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti;

b) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere espresso dai consigli di Dipartimento e dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti;

c) il regolamento didattico di Ateneo, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere espresso dai consigli di Dipartimento e dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti;

d) il regolamento di Ateneo per il monitoraggio e l'autovalutazione delle attività didattiche e di ricerca, approvato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dai consigli di Dipartimento, dal nucleo di valutazione di Ateneo e dal consiglio di amministrazione;

e) il regolamento di Ateneo per il controllo di gestione, approvato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dal nucleo di valutazione di Ateneo e dal Senato accademico;

f) il regolamento per la disciplina delle modalità di selezione del personale docente e delle relative chiamate, dei trasferimenti, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, e della mobilità interna dei docenti, approvato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei presenti, nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dal consiglio di amministrazione;

g) il regolamento di attuazione delle disposizioni in tema di procedimenti disciplinari, approvato dal Senato accademico a maggioranza dei due terzi dei componenti in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei componenti nelle votazioni successive;

h) il regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dai consigli di Dipartimento e dal consiglio di amministrazione;

i) il regolamento di Ateneo per la istituzione e la organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dai consigli di Dipartimento e dal consiglio di amministrazione;

j) il regolamento per la disciplina del sistema bibliotecario di Ateneo e del centro linguistico di Ateneo, approvato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei presenti, nelle votazioni successive;

k) tutti gli altri regolamenti adottati in attuazione di disposizioni normative o statutarie che sono approvati, salve diverse previsioni normative, dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei presenti.

2. I regolamenti in materia didattica e di ricerca e le loro modificazioni sono proposti dai competenti consigli di Dipartimento ed approvati dal Senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Regolamenti dei Dipartimenti

1. I regolamenti dei Dipartimenti, nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, disciplinano l'organizzazione e le attività di ciascun Dipartimento.

In particolare:

a) specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e definiscono l'organizzazione e la disciplina delle attività di orientamento e tutorato, facendo anche ricorso ai servizi specifici organizzati dall'Ateneo, nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo, in ordine agli aspetti comuni relativi agli ordinamenti didattici, all'attivazione, all'organizzazione, alla realizzazione ed alla eventuale disattivazione dei cicli di studio, ai servizi di Ateneo di coordinamento e di supporto alle attività di orientamento e tutorato;

b) definiscono il sistema per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche e di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Ateneo per il monitoraggio e la autovalutazione delle attività didattiche e di ricerca;
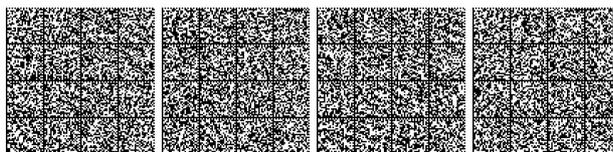
c) disciplinano ogni altro aspetto ad essi rimandato dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti di Ateneo.

2. I regolamenti di cui al presente articolo, proposti dal consiglio di Dipartimento di riferimento, sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed emanati con decreto del rettore.

TITOLO II

ATTIVITÀ E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Capo I

ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 8.

Sistema dei corsi di studio

1. L'università persegue i propri obiettivi didattici organizzando un sistema di corsi di studio, in armonia con la legislazione vigente, nonché nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo, istituiti o erogati presso un Dipartimento. Il regolamento didattico di Ateneo può prevedere attività didattiche e servizi congiunti tra più Dipartimenti.

2. I corsi di studio sono tutti quelli previsti dalla normativa vigente e sono definiti nel rispetto di requisiti, condizioni e vincoli stabiliti dalla legge, nonché dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici dei singoli corsi.

3. Per quanto non stabilito dalla normativa vigente, le modalità di attivazione e di funzionamento dei corsi di studio sono disciplinate dal presente statuto, dal regolamento didattico di Ateneo, dai regolamenti dei Dipartimenti e dai regolamenti didattici dei singoli corsi.

4. L'afferenza di un corso di studio ad un Dipartimento è deliberata dal Senato accademico, previo parere obbligatorio dei Dipartimenti interessati e del nucleo di valutazione di Ateneo, in coerenza con il regolamento didattico di Ateneo e con l'indirizzo culturale dei corsi.

5. In coerenza col proprio sistema dei corsi di studio, l'università rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione vigente.

6. Nel rispetto delle leggi vigenti e in accordo con la propria dichiarazione di politica europea, l'università aderisce ai programmi di mobilità degli studenti e dei docenti riconosciuti dalle università dell'Unione europea a qualsiasi livello di corso di studio.

Art. 9.

Altre attività didattiche

1. L'università può attivare, secondo la disciplina e con le modalità previste dal regolamento didattico di Ateneo, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati:

a) servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi corsi di studio;

b) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione ed ai concorsi pubblici, corsi di aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento scientifico, corsi di alta formazione permanente e ricorrente e corsi per i dipendenti;

c) corsi di studio in concorso con altre istituzioni universitarie italiane ed estere sulla base di accordi o a mezzo di apposite persone giuridiche, anche di stampo federativo.

2. I soggetti privati di cui al precedente comma 1 sono scelti mediante procedure ad evidenza pubblica.

Capo II

DIPARTIMENTI

Art. 10.

Principi generali

1. L'università si articola in Dipartimenti, costituiti sulla base di un progetto scientifico e didattico, che espletano le funzioni ed erogano i servizi finalizzati allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno, ad esse correlate o accessorie.

2. Ad ogni Dipartimento deve afferire almeno un corso di laurea o di laurea magistrale.

3. I corsi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad una medesima classe debbono afferire ad un solo Dipartimento.

4. I docenti debbono afferire ad un solo Dipartimento, secondo le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo.

5. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con decreto del rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico.

I vincoli, i criteri e le procedure di costituzione, di modificazione e di disattivazione dei Dipartimenti sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo, fermo restando che il termine entro il quale un Dipartimento, che scende al di sotto dei requisiti minimi previsti dalla legge, deve essere disattivato non può essere superiore ad un anno.

In ogni caso, il numero minimo per la costituzione di un Dipartimento è di quarantacinque docenti.

6. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, dispongono di spazi, di strutture e di una dotazione ordinaria, a valere sul bilancio di Ateneo, assegnata annualmente dal rettore, con proprio decreto, sulla base della ripartizione deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

Ad essi è assegnato il personale tecnico ed amministrativo in numero adeguato al loro funzionamento.

7. I titolari di assegni di ricerca, i professori a contratto, i docenti in visita svolgono le proprie attività didattiche e di ricerca all'Università del Sannio presso il Dipartimento che ha promosso il conferimento dell'assegno, dell'incarico o l'ospitalità.

Art. 11.

Organi

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio;

c) la giunta, ove prevista e disciplinata dal regolamento di Dipartimento;

d) la commissione didattica paritetica.

Art. 12.

Direttore di Dipartimento

1. Il direttore è eletto dal consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia afferenti al Dipartimento.

Nelle prime due votazioni la elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Nell'eventuale terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane di età.

Tale votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

In caso di indisponibilità di tutti i professori ordinari o di mancato raggiungimento dei *quorum* richiesti nelle votazioni previste dalla procedura elettorale ad essi riservata, viene attivata una seconda procedura elettorale riservata esclusivamente ai professori di ruolo a tempo pieno di seconda fascia afferenti al Dipartimento.

La procedura elettorale riservata ai professori di ruolo a tempo pieno di seconda fascia è identica a quella riservata ai professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia, con riferimento sia al numero delle votazioni che alle maggioranze richieste.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento e dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo in seno al consiglio di Dipartimento.

Le procedure e le modalità per la elezione del direttore di Dipartimento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici. È rieleggibile immediatamente una sola volta.

3. Il direttore può designare, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un vicedirettore con funzioni vicarie, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza, secondo quanto previsto dal regolamento di Dipartimento.

Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore e cessa dall'ufficio insieme con il direttore.

4. In caso di anticipata cessazione, le funzioni di direttore sono assunte, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal decano dei professori di ruolo afferenti al medesimo Dipartimento.

Il decano provvede, inoltre, a convocare il consiglio nei termini all'uopo previsti dal regolamento generale di Ateneo per la indizione delle nuove elezioni.

5. Al direttore è corrisposta una indennità di carica, nella misura determinata annualmente dal consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Funzioni del direttore del Dipartimento

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove e ne coordina le attività.

2. Il direttore convoca e presiede il consiglio di Dipartimento, curando l'esecuzione delle sue delibere, e la giunta, il comitato per la didattica e il comitato per la ricerca, ove previsti.

3. Il direttore, anche sulla base del programma triennale delle attività dipartimentali approvato dal consiglio di Dipartimento, esercita il potere di iniziativa, di impulso e di proposta relativamente agli atti di competenza di tutti gli organi che presiede.

4. Il direttore di Dipartimento è responsabile:

a) in solido con il segretario amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;

b) dei beni e dei fondi di finanziamento di cui il Dipartimento dispone.

5. Il direttore inoltre:

a) promuove le attività del Dipartimento ed attua i piani, i programmi e le direttive del consiglio di Dipartimento e gli indirizzi degli organi di governo dell'Ateneo;

b) stipula i contratti e le convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di formazione, di consulenza e di servizio, previamente approvati dal consiglio di Dipartimento;

c) provvede in merito alla distribuzione delle risorse destinate alla incentivazione della didattica tra i corsi di studio attivi presso il Dipartimento, secondo i criteri e le procedure approvati dal consiglio di Dipartimento;

d) cura la valutazione delle attività dei singoli docenti, secondo i criteri e le procedure approvati dal consiglio di Dipartimento, e propone agli organi competenti la adozione delle misure conseguenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

e) cura le teche ed i laboratori che afferiscono al Dipartimento e quelli interdipartimentali affidati in gestione al Dipartimento;

f) segnala al rettore eventuali infrazioni commesse dai professori e dai ricercatori che afferiscono al Dipartimento per l'avvio del procedimento disciplinare;

g) nomina le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici;

h) cura la partecipazione del Dipartimento all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi e delle scuole di dottorato di ricerca;

i) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti, dalla normativa vigente o, per delega, dal consiglio di Dipartimento;

j) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti del consiglio sottoponendoli al suo esame, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

k) può delegare proprie funzioni a docenti di ruolo che afferiscono al Dipartimento.

6. Quando almeno un quinto dei componenti del consiglio di Dipartimento ne faccia formale richiesta, con specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta, il direttore è tenuto a convocare il consiglio nei quindici giorni successivi alla ricezione della richiesta.

7. I direttori di Dipartimento si riuniscono in forma collegiale ogni qualvolta ritengano opportuno discutere su esigenze di coordinamento, di collaborazione e di proposta.

Art. 14.

Consiglio di Dipartimento: composizione

1. Il consiglio di Dipartimento è composto:

a) dai professori e dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che vi afferiscono;

b) da una rappresentanza elettiva del personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento pari al sei per cento dei componenti di cui alla lettera *a)*, e, comunque, non inferiore a quattro unità;

c) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori a tempo determinato che afferiscono al Dipartimento in misura percentuale non superiore al cento per cento dei professori e dei ricercatori di ruolo di cui alla lettera *a)*;

d) dal segretario amministrativo, con i limiti e le modalità previste nel comma 2 del presente articolo;

e) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca pari complessivamente al cinque per cento dei componenti di cui alla lettera *a)*, fermo restando che almeno uno di essi deve essere iscritto ad un corso di dottorato di ricerca attivo presso il Dipartimento.

Il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale, con possibilità di rinnovo per una sola volta.

Le procedure di elezione, i casi di decadenza e le modalità di rinnovo del mandato sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

I rappresentanti degli studenti non sono computati ai fini del raggiungimento del numero legale e partecipano con diritto di voto alle adunanze del consiglio di Dipartimento esclusivamente per le questioni attinenti alle attività formative.

2. Alle riunioni del consiglio di Dipartimento partecipa il segretario amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

3. Le modalità di designazione e di elezione dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, e quelle di partecipazione di tutte le componenti alle adunanze e alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento sono definite dal regolamento generale di Ateneo. Con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, il consiglio di Dipartimento può dotarsi, nel rispetto dei principi fissati dal regolamento generale di Ateneo, di un proprio regolamento di funzionamento interno.

Art. 15.

Consiglio di Dipartimento: funzioni

1. Il consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento.

2. Il consiglio di Dipartimento:

a) elegge il direttore del Dipartimento;

b) approva il programma triennale delle attività dipartimentali, che contiene l'analisi del fabbisogno della ricerca e della didattica, e gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari;

c) coerentemente con la programmazione di cui al punto *b)*, approva i documenti di previsione finanziaria ed economica, e i successivi documenti di rendicontazione nonché gli atti ad essi connessi, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

d) promuove ed organizza le attività di ricerca;

e) propone il regolamento di Dipartimento, entro tre mesi dalla sua costituzione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, e le sue eventuali, successive modifiche;

f) delibera sull'afferenza al Dipartimento dei docenti;

g) delibera, anche in considerazione del sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca, i criteri per la valutazione dipartimentale delle attività di ciascun docente;

h) autorizza la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio;

i) approva, nel rispetto della programmazione triennale delle attività dipartimentali e sentiti i consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le proposte al consiglio di amministrazione di avvio di procedure di valutazione comparativa per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del presente statuto;

j) approva, sentiti i consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le proposte al consiglio di amministrazione di attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le modalità previste da apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

k) autorizza l'attivazione delle procedure per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

l) propone agli organi competenti la istituzione, la attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio e scuole di dottorato di ricerca;

m) approva la costituzione dei consigli di corsi di laurea e di laurea magistrale e delibera, acquisito il parere degli interessati, sulla afferenza dei professori e dei ricercatori ai predetti corsi di studio, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento didattico di Ateneo;

n) approva i manifesti dei corsi di studio proposti dai consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale ed organizza le attività didattiche conseguenti, compresa la attribuzione dei carichi didattici obbligatori;

o) autorizza il conferimento di incarichi, a titolo gratuito o a titolo oneroso, per lo svolgimento di attività di insegnamento e per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, nel rispetto della legge, previa approvazione di una programmazione didattica che preveda, prioritariamente, la copertura degli insegnamenti di base e caratterizzanti e la verifica della relativa compatibilità finanziaria;

p) adotta i provvedimenti necessari al funzionamento del Dipartimento ed assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento dei corsi di studio attivi presso il Dipartimento;

q) anche su proposta degli studenti, promuove ed organizza attività culturali, formative e di orientamento destinate agli studenti;

r) esprime parere vincolante in merito ai congedi per motivi di studio dei docenti;

s) esprime parere obbligatorio al rettore per la autorizzazione a svolgere funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati che non hanno scopo di lucro da parte dei professori e dei ricercatori a tempo pieno, e sul loro collocamento in aspettativa senza assegni;

t) esercita tutte le altre attribuzioni espressamente previste dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.

Art. 16.

Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale sono costituiti dai professori di ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono.

per più corsi di laurea e di laurea magistrale fra loro culturalmente affini è possibile costituire un unico consiglio.

Ai consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale partecipano, inoltre, i rappresentanti degli studenti, in una misura percentuale pari al dieci per cento dei professori di ruolo e dei ricercatori che afferiscono al corso di laurea o al corso di laurea magistrale.

I rappresentanti degli studenti sono eletti tra gli studenti iscritti al corso di laurea o al corso di laurea magistrale per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso.

Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni accademici e vengono adeguate all'inizio di ogni anno accademico.

Le procedure di elezione delle rappresentanze degli studenti e le modalità di adeguamento delle stesse sono definite nel regolamento generale di Ateneo.

Ai consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale partecipa, altresì, con voto consultivo, il responsabile della struttura che svolge le funzioni di supporto amministrativo alla didattica.

Possono essere invitati alle adunanze del consiglio, con voto consultivo e limitatamente alla organizzazione delle attività didattiche, i docenti incaricati dei corsi di insegnamento.

2. Il consiglio elegge, fra i professori di ruolo che vi fanno parte, il presidente, che dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Le modalità di elezione del presidente sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

3. Le modalità di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori ai corsi di laurea e di laurea magistrale sono disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 15, comma 2, lettera *m)*, del presente statuto e fermo restando quanto previsto in materia dalla normativa vigente.

4. Ciascun consiglio:

a) cura le attività didattiche e vigila sul loro svolgimento;

b) propone al consiglio di Dipartimento il manifesto degli studi dei corsi di laurea o dei corsi di laurea magistrale di sua competenza;

c) formula, in conformità alla legge, al regolamento didattico di Ateneo e al regolamento di Dipartimento, proposte su tutti gli atti che ordinano e disciplinano la didattica dei propri corsi di laurea o di laurea magistrale;

d) acquisisce il parere della commissione didattica paritetica sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi formativi;

e) propone la stipula di contratti, a titolo gratuito o a titolo oneroso, per lo svolgimento di attività di insegnamento, e per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative;

f) propone al consiglio di Dipartimento l'utilizzo delle risorse destinate alla incentivazione della didattica;
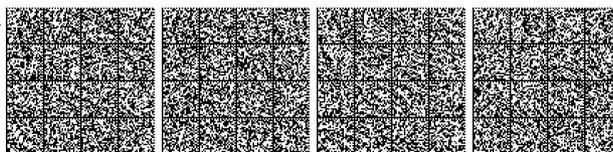
g) propone al consiglio di Dipartimento la copertura dei carichi didattici;

h) provvede all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche dei corsi assolvendo a tutti gli impegni e agli obblighi previsti dai regolamenti che disciplinano la materia;

i) collabora al perfezionamento delle procedure di valutazione della didattica;

j) approva i piani di studio degli studenti e cura tutti gli adempimenti connessi alla loro carriera;

k) assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento e di quelle relative alla internazionalizzazione

l) adotta ogni misura per l'incremento della qualità dei corsi;

m) svolge le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente;

n) esprime pareri al consiglio di Dipartimento in ordine all'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia ed alla attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. Il presidente convoca e presiede il consiglio, cura l'attuazione delle sue deliberazioni, e può essere delegato all'esercizio di funzioni proprie del consiglio.

Art. 17.

Giunta del Dipartimento

1. La giunta, ove prevista dal regolamento di Dipartimento, coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge compiti istruttori e propositivi rispetto al consiglio di Dipartimento.

La composizione, le modalità di designazione dei membri della giunta e il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

2. I membri della giunta restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

Art. 18.

Comitato per la didattica

1. Il comitato per la didattica, ove previsto dal regolamento di Dipartimento, è costituito dai presidenti dei consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che afferiscono al Dipartimento ed è presieduto dal direttore del Dipartimento o da un suo delegato.

Il funzionamento del comitato per la didattica è disciplinato dal regolamento di Dipartimento.

2. Il comitato per la didattica formula proposte ed esprime pareri al fine di soddisfare le necessità di coordinamento delle attività didattiche.

Ulteriori compiti e funzioni del comitato per la didattica possono essere individuati dal regolamento didattico di Ateneo e dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.

Comitato per la ricerca

1. Il comitato per la ricerca, ove previsto dal regolamento di Dipartimento, è presieduto dal direttore del Dipartimento, è composto da un eguale numero di professori ordinari, associati e ricercatori.

I componenti del comitato per la ricerca sono eletti dal consiglio di Dipartimento secondo le modalità definite dal regolamento di Dipartimento.

In ogni caso, possono far parte del comitato per la ricerca esclusivamente i docenti che abbiano un *curriculum* scientifico adeguato.

2. Il comitato per la ricerca supporta il direttore di Dipartimento nelle funzioni di coordinamento e di valutazione della ricerca, e, in particolare:

a) esprime pareri e formula proposte per il monitoraggio, la rilevazione della qualità e la valutazione delle attività di ricerca, nonché per la adozione di conseguenti, appropriate misure finalizzate ad incrementarne la quantità e la qualità;

b) esprime pareri per la valutazione delle attività di ricerca e dei compiti organizzativi dei singoli professori e ricercatori.

3. Ulteriori compiti e funzioni del comitato per la ricerca possono essere individuati dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 20.

Commissione didattica paritetica

1. La commissione didattica paritetica è composta da docenti e studenti in pari numero.

2. Della commissione didattica paritetica fanno parte almeno un docente di ruolo e un rappresentante eletto dagli studenti per ciascun consiglio di corso di laurea e di laurea magistrale attivo presso il Dipartimento, nonché per ciascun corso di studio facente parte di consigli unici.

Nell'ipotesi di consiglio di corso di laurea magistrale a ciclo unico, fanno parte della commissione didattica paritetica almeno due docenti e due rappresentanti degli studenti.

3. Le modalità di nomina dei componenti e il funzionamento della commissione didattica paritetica sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

4. La commissione didattica paritetica elegge il presidente tra i docenti che vi fanno parte.

5. La commissione didattica paritetica:

a) esprime pareri sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi formativi;

b) esprime pareri valutativi sulla attività didattica ed avanza proposte migliorative, con particolare riguardo agli indicatori di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica;

c) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dei servizi agli studenti;

d) formula pareri sulla istituzione, attivazione e soppressione dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

Capo III

ALTRI CORSI DI STUDIO

Art. 21.

Corsi di specializzazione

1. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti ed attivati esclusivamente in applicazione di specifiche disposizioni normative.

2. La istituzione e la attivazione dei corsi di specializzazione è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli dei Dipartimenti interessati, sentito il nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico.

3. Le modalità di attivazione e di funzionamento dei corsi di specializzazione sono disciplinate, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti dei singoli corsi.

Art. 22.

Corsi e scuole di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso le istituzioni universitarie ed enti pubblici o privati, attività di ricerca e di alta formazione.

2. La istituzione e la attivazione dei corsi di dottorato di ricerca è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli dei Dipartimenti interessati, sentito il nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico.

3. L'università può costituire o partecipare a corsi di dottorato di ricerca, sia nazionali che internazionali.

4. Le modalità di attivazione e di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca sono definite, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, dal regolamento didattico di Ateneo e dal regolamento di Ateneo per la istituzione e la organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca che, in ogni caso, devono prevedere e disciplinare la partecipazione di una rappresentanza dei dottorandi negli organi collegiali dei corsi di dottorato.

5. Al fine di favorire una migliore organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, l'università può istituire ed attivare una o più scuole di dottorato.

Le scuole di dottorato possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente in materia.

6. La istituzione e la attivazione delle scuole di dottorato di ricerca è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli dei Dipartimenti interessati, sentiti il nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico.

Art. 23.

Master universitari

1. I corsi di *master* universitario sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale.

Essi possono essere di primo e di secondo livello.

2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di *master* universitario è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli dei Dipartimenti interessati, inclusiva dei relativi ordinamenti didattici, sentito il nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico.

3. Le modalità di istituzione, di attivazione e di funzionamento dei corsi di *master* universitario sono definite, per quanto non previsto dalla vigente normativa, dal regolamento didattico di Ateneo, dal regolamento per la disciplina dei corsi di *master* universitario di primo e di secondo livello e dai regolamenti dei singoli corsi.

Capo IV

ALTRI CENTRI E STRUTTURE

Art. 24.

Struttura di raccordo e centri interuniversitari

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli dei Dipartimenti interessati e previo parere del Senato accademico, può istituire ed attivare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo, strutture di raccordo tra due o più Dipartimenti, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione comune dei relativi servizi.

Le modalità di funzionamento delle strutture di raccordo sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

2. Oltre alle strutture di cui al comma 1, possono essere istituiti centri con Dipartimenti di diversi Atenei, che hanno una durata limitata alla realizzazione delle attività per le quali vengono istituiti.

La istituzione e il funzionamento dei centri sono disciplinati da apposite convenzioni, approvate con le modalità definite nell'art. 34, comma 3, lettera *p)*, del presente statuto.

3. Per ogni struttura di raccordo è, in ogni caso, prevista:

a) la presenza di un organo collegiale, composto dai direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla struttura, da una rappresentanza elettiva degli studenti in misura complessivamente pari al quindici per cento dei componenti dei consigli dei medesimi Dipartimenti e da docenti scelti tra i presidenti e/o i coordinatori dei corsi di studio;

b) la figura del presidente, che viene eletto dall'organo collegiale di cui alla lettera *a)*, tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno che afferiscono alla struttura, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 25.

Biblioteche e laboratori

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo si configura come un insieme coordinato e integrato di servizi, funzionali alle esigenze didattiche e scientifiche delle diverse aree disciplinari presenti nelle strutture didattiche e di ricerca, ed è volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'università.

2. Il sistema bibliotecario di Ateneo è costituito dalle biblioteche istituite presso l'Ateneo, e concorre alla diffusione e valorizzazione della sua produzione scientifica. Esso è organizzato in forma centralizzata e gode di autonomia gestionale e amministrativa.

3. Organi del sistema bibliotecario di Ateneo sono la commissione di Ateneo per la biblioteca e il direttore, le cui funzioni vengono stabilite dal regolamento per la disciplina del sistema bibliotecario di Ateneo previsto dall'art. 6, lettera *j)*, del presente statuto.

4. La commissione di Ateneo è composta da un rappresentante di ciascun Dipartimento attivato. Il rettore, all'atto del suo insediamento, nomina, con proprio decreto, i componenti della commissione di Ateneo per la biblioteca tra i professori a tempo pieno di prima fascia, o in caso di indisponibilità, di seconda fascia eletti dal consiglio di Dipartimento, in prima votazione con maggioranza assoluta dei componenti, in seconda convocazione con maggioranza dei presenti, nonché nomina il direttore.

5. Il sistema dei laboratori di Ateneo, costituito dai singoli laboratori di didattica di ricerca e dal centro linguistico di Ateneo, garantisce il necessario supporto alle attività didattiche e di ricerca ed alla erogazione dei relativi servizi.

6. L'università può aderire a programmi di servizi bibliotecari e di laboratorio interuniversitari.

Capo V

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 26.

Persone giuridiche strumentali

1. Con apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, l'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle disposizioni legislative che disciplinano le assunzioni di personale e la acquisizione di

beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni e del proprio ordinamento interno, può prevedere e disciplinare la costituzione e la partecipazione a persone giuridiche, al fine di attivare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività didattiche, di attività finalizzate alla ricerca applicata e di altre attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica, nonché per acquisire beni e servizi alle migliori condizioni di mercato.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 27.

Organi

1. Sono organi dell'Ateneo:

a) il rettore;

b) il Senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il nucleo di valutazione;

e) il collegio dei revisori dei conti;

f) il direttore generale.

Capo II

RETTORE

Art. 28.

FUNZIONI E PREROGATIVE DEL RETTORE

1. Il rettore:

a) è il legale rappresentante dell'università;

b) esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di garanzia delle attività scientifiche e didattiche, assicurando, in particolare, che le azioni e le decisioni di tutti gli organi di Ateneo siano conformi alla legge, al presente statuto, alla Carta etica e ai regolamenti, e coerenti con le finalità dell'Ateneo;

c) cura il perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

d) convoca e presiede il Senato accademico ed il consiglio di amministrazione;

e) nei casi di necessità e di urgenza, debitamente motivati, adotta le decisioni non programmatorie di competenza del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli ai rispettivi organi, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

f) provvede alla attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei Dipartimenti, su delibera del consiglio di amministrazione e previo parere obbligatorio del Senato accademico;

g) provvede alle nomine, alle designazioni e alla revoca dei rappresentanti di Ateneo in enti, aziende, istituzioni e persone giuridiche, pubbliche o private, o per la conduzione di attività in collaborazione con altri soggetti;

h) propone al consiglio di amministrazione l'attribuzione e la revoca dell'incarico del direttore generale, sentito il Senato accademico;

i) autorizza i docenti a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, e provvede sulla loro collocazione in aspettativa senza assegni, previa acquisizione, in entrambi i casi, del parere obbligatorio del consiglio del Dipartimento interessato;

j) autorizza, a norma di legge e previo parere vincolante del consiglio del Dipartimento, i congedi per motivi di studio e di ricerca, nonché quelli per lo svolgimento di esclusiva attività di ricerca scientifica;

k) stipula, a norma di legge, contratti per attività di insegnamento, su proposta del consiglio di Dipartimento interessato;

l) sottopone al consiglio di amministrazione, dopo aver acquisito il parere del Senato accademico, il documento di programmazione triennale di Ateneo, i bilanci di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo, il piano della *performance*, la relazione sulla *performance*, la programmazione triennale per la trasparenza e la integrità, il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i relativi aggiornamenti;

m) avvia i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, sentito il collegio di disciplina, commina le sanzioni disciplinari non superiori alla censura;

n) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.

2. Il rettore, nel rispetto degli atti di programmazione del consiglio di amministrazione e del Senato accademico, ha potere di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore generale e ne valuta l'attività, proponendo la revoca del suo incarico al consiglio di amministrazione mediante apposita procedura disciplinata nel regolamento generale di Ateneo. In caso di inerzia o di ritardo nella adozione di atti dovuti di competenza del direttore generale, il rettore può fissare un termine perentorio entro il quale questi deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il consiglio di amministrazione può nominare un commissario «*ad acta*».

3. Al rettore è corrisposta un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 29.

Elezioni del rettore e sfiducia

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio a tempo pieno presso le università italiane; le modalità per la presentazione delle candidature sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il rettore dura in carica sei anni accademici, e non è rieleggibile.

3. L'elettorato attivo per le elezioni del rettore spetta:

a) a tutti i professori di ruolo;

b) a tutti i ricercatori a tempo indeterminato ed ai ricercatori a tempo determinato nei limiti di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c)*, del presente statuto;

c) al personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato e a tempo indeterminato, con voto pesato al 25%;

d) ai rappresentanti degli studenti nei consigli di Dipartimento, in Senato accademico ed in consiglio di amministrazione.

4. Il corpo elettorale è convocato dal decano dei professori di prima fascia o, in caso di sua coincidenza con il rettore, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo. Il decano provvede alla convocazione non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del rettore. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni che, di norma, devono concludersi entro la fine del mese di luglio. Il predetto avviso deve contenere il calendario delle elezioni con la previsione di quattro votazioni.
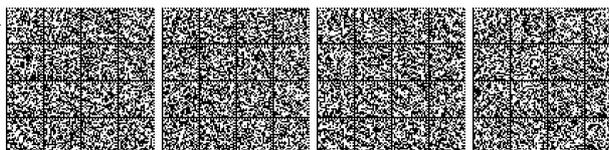
5. Nelle prime tre votazioni l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei voti. Tali votazioni sono valide se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

6. Nell'eventuale quarta votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane di età.

Tale votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

7. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano, è nominato con le modalità previste dalla legge, ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

8. Il Senato accademico, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale di cui al comma 3 una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

9. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore è approvata dal corpo elettorale di cui al comma 3, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti, a seguito di apposita consultazione indetta dal decano dell'Ateneo entro novanta giorni dalla approvazione della proposta di mozione di sfiducia.

10. Qualora il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano, che procede ai sensi del comma 11.

11. In ogni caso di anticipata cessazione, le funzioni del rettore sono assunte, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal decano dei professori di ruolo di prima fascia ed il consiglio di amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo rettore, tranne nei casi in cui sia necessario ottemperare ad adempimenti di legge o sussistano comprovate ragioni di necessità e di urgenza. Il decano dei professori di ruolo di prima fascia provvede a convocare il corpo elettorale fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione; l'avviso di convocazione è inviato almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. La carica è assunta all'atto della nomina ed il rettore resta in carica per l'anno in corso e per i cinque anni accademici successivi.

Art. 30.

Pro-rettore e delegati

1. Il rettore può nominare un pro-rettore tra i professori di prima fascia a tempo pieno. In caso di assenza o impedimento del rettore, il pro-rettore ne esercita le funzioni secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di nomina.

2. Al pro-rettore è corrisposta una indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

3. Il rettore può delegare proprie funzioni a professori e a ricercatori di ruolo a tempo indeterminato dell'università.

Capo III

SENATO ACCADEMICO

Art. 31.

Senato accademico: composizione

1. Il Senato accademico è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) tre membri eletti tra i direttori di Dipartimento;

c) sei membri eletti tra i professori di prima e seconda fascia e tra i ricercatori;

d) un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo;

e) due rappresentanti degli studenti.

2. Alle adunanze del Senato accademico partecipa il direttore generale, con voto consultivo e con le funzioni di segretario verbalizzante.

3. Qualora il numero dei Dipartimenti sia superiore a tre, i membri del Senato accademico di cui al comma 1, lettera *b)*, sono eletti tra i direttori di Dipartimento, nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo.

4. I componenti di cui al comma 1, lettera *c)*, sono eletti da tutti i docenti, secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo e, comunque, in modo tale da garantire l'elezione di due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori.

5. Il rappresentante del personale tecnico ed amministrativo è eletto direttamente da tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, secondo le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo e partecipa con voto consultivo alle riunioni del nucleo di valutazione di Ateneo.

6. I rappresentanti degli studenti sono eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università, secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo. Il loro mandato ha durata biennale, rinnovabile per una sola volta.

7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6, i membri elettivi del Senato accademico:

a) debbono essere docenti di ruolo a tempo pieno;

b) durano in carica tre anni accademici;

c) sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

Al direttore di Dipartimento non elettivo che, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica, subentra il suo successore, a partire dalla prima seduta del Senato accademico successiva alla sua nomina.

8. Nel rispetto dei principi fissati dal regolamento generale di Ateneo, il Senato accademico disciplina il proprio funzionamento con apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che deve, tra l'altro, prevedere espressamente:

a) il divieto per i suoi componenti:

1) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per quelle di rettore e di direttore di Dipartimento;

2) di essere componente di altri organi dell'Ateneo, fatta eccezione per il consiglio di Dipartimento;

3) di ricoprire il ruolo di direttore, presidente e membro del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione;

4) di rivestire ogni incarico di natura politica per la intera durata del mandato;

5) di ricoprire la carica di rettore, pro-rettore o di far parte del consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

6) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero della istruzione, della università e della ricerca e nella Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca;

b) la decadenza per i componenti del Senato accademico che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo.

Art. 32.

Senato accademico: compiti e funzioni

1. Il Senato accademico è l'organo di impulso per il coordinamento, la programmazione e lo sviluppo dell'università in ordine alla didattica, all'alta formazione e alla ricerca, ed esercita, sulle relative attività, funzioni propositive, consultive, di vigilanza e di controllo.

2. In relazione alle proprie prerogative, il Senato accademico:

a) previo parere del consiglio di amministrazione, approva il regolamento generale di Ateneo ed i restanti regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi il regolamento didattico di Ateneo e quelli
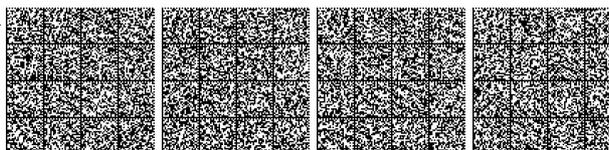
di competenza dei Dipartimenti, delle strutture di raccordo e dei centri interuniversitari, nonché il codice etico e le sue modifiche;

b) stabilisce il calendario accademico;

c) sovrintende alle attività ed ai servizi didattici e per la ricerca;

d) sentiti i consigli di Dipartimento interessati e previo parere del consiglio di amministrazione, programma gli accessi ai corsi di studio;

e) determina i criteri generali per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico;

f) assegna le classi ed i relativi corsi di studio ai Dipartimenti, sentito il nucleo di valutazione di Ateneo;

g) promuove e coordina tutte le attività di ricerca;

h) dirime eventuali controversie in ordine alle richieste di «afferenza» dei docenti, sentiti i competenti consigli di Dipartimento e gli interessati;

i) formula proposte al consiglio di amministrazione in merito alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da destinare ai Dipartimenti per la organizzazione e la gestione dei laboratori, sia dipartimentali che interdipartimentali;

j) valuta comparativamente le manifestazioni di interesse di cui all'art. 33, comma 6, del presente statuto, proponendo al rettore le nomine conseguenti ed il rinnovo della nomina per i membri già individuati;

k) nomina i componenti del collegio di disciplina, secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo;

l) su proposta del rettore decide sulle violazioni al codice etico che non rientrino nella competenza del collegio di disciplina;

m) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.

3. Nell'ambito delle sue funzioni consultive, il Senato accademico esprime parere obbligatorio, ma non vincolante:

a) sul documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte avanzate dai Dipartimenti e delle apposite relazioni del nucleo di valutazione di Ateneo;

b) sui bilanci di previsione, annuali e triennali;

c) sulla assegnazione e sulla ripartizione di tutte le risorse finanziarie stanziate in bilancio, fatti salvi i casi in cui il Senato accademico è chiamato, in merito, ad esprimere parere vincolante;

d) sui documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale tecnico ed amministrativo previsti sia dalle vigenti disposizioni legislative che dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

e) sull'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

f) sul piano edilizio di Ateneo;

g) sulla nomina del direttore generale;

h) su ogni altro atto per il quale il suo parere sia espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente;

i) alla istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi;

j) alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti;

k) alle proposte dei consigli di Dipartimento per l'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia e la attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

l) ai protocolli di intesa, agli accordi di programma, agli accordi e alle convenzioni quadro, agli accordi di cooperazione didattica e scientifica e a qualsiasi altro atto convenzionale o contrattuale che abbia ad oggetto attività didattiche, formative e di ricerca.

4. Nell'ambito delle sue funzioni consultive, il Senato accademico esprime, altresì, parere in merito:

a) ai documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno del personale docente e ricercatore previsti dalle vigenti disposizioni legislative e alla copertura di posti di professore e di ricercatore;

b) alla ripartizione delle risorse finanziarie da destinare ai Dipartimenti per spese di funzionamento, attrezzature didattiche e scientifiche, servizi alla didattica e agli studenti, materiale bibliografico, ricerca scientifica e assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché quelle da attribuire al sistema bibliotecario di Ateneo;

c) alla ripartizione tra i Dipartimenti delle risorse finanziarie destinate al conferimento degli incarichi di insegnamento mediante supplenze o contratti di docenza ovvero alla attivazione di altre forme di supporto alla didattica;

d) alla ripartizione dei fondi destinati al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione.

Capo IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 33.

Consiglio di amministrazione: composizione

1. Il consiglio di amministrazione, costituito con decreto del rettore, è così composto:

a) il rettore, che lo presiede;

b) un rappresentante eletto tra gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, secondo le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo;

c) due componenti scelti dal rettore, sentito il Senato accademico, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, tra persone italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale oppure di una esperienza professionale di elevato livello, con particolare riguardo alla qualificazione scientifica e culturale, che non appartengono ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;

d) quattro componenti designati o scelti dai docenti dell'Ateneo, secondo le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo, che dovranno, tra l'altro, prevedere la designazione o la scelta di almeno un componente per ciascuna delle tre fasce di docenza e garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne;

e) un componente scelto da tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, secondo le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito ed esercita le sue funzioni nel rispetto di quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo e dura in carica tre anni.

3. Alle adunanze del consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale, con voto consultivo e con le funzioni di segretario verbalizzante.

4. Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione di cui all'art. 33, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, dura tre anni e può essere rinnovato una sola volta, mentre il mandato del rappresentante degli studenti in seno al consiglio di amministrazione dura due anni e non è rinnovabile.

5. Nel rispetto dei principi fissati dal regolamento generale di Ateneo, il consiglio di amministrazione disciplina il proprio funzionamento con apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che deve, tra l'altro, prevedere espressamente:

a) il divieto per i suoi componenti:

1) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per quelle di rettore e di direttore di Dipartimento;

2) di essere componente di altri organi dell'Ateneo, fatta eccezione per il consiglio di Dipartimento.

3) di ricoprire il ruolo di direttore, presidente e membro del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione;

4) di rivestire ogni incarico di natura politica per la intera durata del mandato;

5) di ricoprire la carica di rettore, pro-rettore o di far parte del consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

6) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero della istruzione, della università e della ricerca e nella Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca;

b) la decadenza per i componenti del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo.

6. Eventuali compensi o indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati dal medesimo consiglio, sentito il Senato accademico, nel rispetto delle modalità di attribuzione stabilite dal regolamento di Ateneo per la amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 34.

Consiglio di amministrazione: compiti e funzioni

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo strategico, di coordinamento, di programmazione finanziaria e di sviluppo dell'università.

2. Il consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, approva il documento di programmazione triennale di Ateneo.

3. In particolare, il consiglio di amministrazione, nel rispetto del documento di programmazione di cui al comma 2:

a) approva, previo parere del nucleo di valutazione di Ateneo e del Senato accademico, la istituzione, la attivazione, la modifica e la soppressione di corsi e sedi;

b) approva, previo parere del Senato accademico, i bilanci di previsione annuale e triennale, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo, con le annesse documentazioni, nonché gli strumenti di rendicontazione sociale, ambientale o di sostenibilità;

c) approva, previo parere del Senato accademico, e nel rispetto della normativa vigente, il piano edilizio di Ateneo, di durata triennale, ripartendo le risorse all'uopo stanziate tra gli interventi attuativi in esso previsti;

d) approva, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, la struttura organizzativa dell'Ateneo e gli organici del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo;

e) approva, previo parere del Senato accademico, i documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale docente e ricercatore previsti dalle vigenti disposizioni legislative;

f) approva, previo parere del Senato accademico, i documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale tecnico ed amministrativo previsti sia dalle vigenti disposizioni legislative che dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

g) approva annualmente, su proposta del rettore, il piano della *performance* e le sue modifiche, contenente gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale con qualifica dirigenziale ed i relativi indicatori;

h) adotta, su proposta del rettore, la relazione annuale sulla *performance* e la invia al nucleo di valutazione di Ateneo per la validazione;

i) determina, previo parere del Senato accademico, l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

j) delibera, previo parere del nucleo di valutazione e del Senato accademico, in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti, sulla base di un appropriato progetto scientifico e didattico;

k) delibera, previo parere del Senato accademico, sulla ripartizione delle risorse finanziarie da destinare ai Dipartimenti per spese di funzionamento, attrezzature didattiche e scientifiche, servizi alla didattica e agli studenti, materiale bibliografico, ricerca scientifica e assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché quelle da attribuire al sistema bibliotecario di Ateneo;

l) delibera, previo parere del Senato accademico, sulla ripartizione tra i Dipartimenti delle risorse destinate al conferimento degli incarichi di insegnamento mediante supplenze o contratti di docenza ovvero alla attivazione di altre forme di supporto alla didattica;

m) delibera, previo parere del Senato accademico, sulla ripartizione dei fondi destinati al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione;

n) delibera, previo parere del Senato accademico, sulla assegnazione e sulla ripartizione di tutte le risorse finanziarie stanziate in bilancio;

o) approva, previo parere del Senato accademico, le proposte dei consigli di Dipartimento per l'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia e la attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

p) autorizza, previo parere vincolante del Senato accademico, la stipula di protocolli di intesa, accordi di programma, accordi e convenzioni quadro, accordi di cooperazione didattica e scientifica e qualsiasi altro atto convenzionale o contrattuale dell'Ateneo che abbia ad oggetto attività didattiche, formative e di ricerca.

4. Il consiglio di amministrazione, in composizione priva dei rappresentanti degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio di disciplina, adotta i provvedimenti conclusivi dei procedimenti disciplinari, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio.

5. Il consiglio di amministrazione, inoltre:

a) delibera, su proposta del rettore, il conferimento o la revoca dell'incarico di direttore generale, approvando il relativo contratto;

b) approva, su proposta del nucleo di valutazione di Ateneo, la valutazione annuale del direttore generale e la relativa attribuzione del trattamento economico accessorio collegato ai risultati conseguiti;

c) adotta, su proposta del rettore, la programmazione triennale per la trasparenza e la integrità, da aggiornare annualmente;

d) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'università;

e) delibera sulla accettazione di lasciti e donazioni;

f) su richiesta del direttore generale, può deliberare in ordine alle liti e alle transazioni, nominando, eventualmente, avvocati e difensori;

g) approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed il regolamento di Ateneo per il controllo di gestione;

h) trasmette al Ministero della istruzione, della università e della ricerca ed al Ministero della economia e delle finanze i bilanci di previsione, annuale e triennale, ed il conto consuntivo;

i) esprime parere sui regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi il regolamento didattico di Ateneo e quelli di competenza dei Dipartimenti e dei centri interdipartimentali e interuniversitari, nonché sul codice etico e sulle sue modifiche;

j) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.
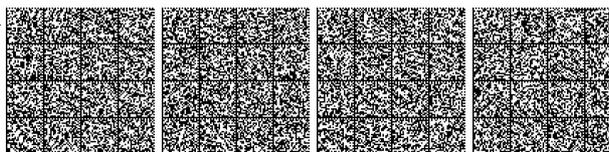
Capo V

ALTRI ORGANI DI ATENEO

Art. 35.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è composto da cinque membri:

a) un professore di ruolo dell'Ateneo, designato dal Senato accademico;

b) un rappresentante degli studenti, eletto tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università, secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo;

c) tre componenti, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione, nominati dal rettore sentiti il Senato accademico ed il consiglio di amministrazione.

2. Almeno due dei tre componenti del nucleo di valutazione di Ateneo di cui al comma 1, lettera *c)*, devono essere scelti tra studiosi ed esperti, anche in ambito non accademico, nel campo del governo e della gestione, della valutazione della efficacia, della efficienza e della economicità della azione amministrativa e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

3. I membri del nucleo di valutazione non devono ricoprire, ovvero aver ricoperto, incarichi di natura politica nei tre anni precedenti l'assunzione della carica e non devono, altresì, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con l'Ateneo.

4. Il professore di ruolo dell'Ateneo svolge le funzioni di coordinatore del nucleo di valutazione.

5. I *curricula* dei membri del nucleo di valutazione sono resi pubblici secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo.

6. Alle sedute del nucleo di valutazione di Ateneo partecipa, con voto consultivo, anche il rappresentante del personale tecnico ed amministrativo come individuato nell'art. 31, comma 5, del presente statuto.

7. Il nucleo di valutazione di Ateneo è nominato dal rettore, sentiti il Senato accademico ed il consiglio di amministrazione.

8. Il nucleo di valutazione di Ateneo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per più di due mandati, ad eccezione del rappresentante degli studenti, il cui mandato ha durata biennale e non è rinnovabile.

9. Il nucleo di valutazione di Ateneo:

a) svolge, in raccordo con le attività della Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca, le funzioni di organismo indipendente di valutazione della *performance* di Ateneo, così come definite dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dalla normativa vigente in materia, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con proprie modalità organizzative, il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale;

b) svolge la funzione di verifica della qualità e della efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni didattiche paritetiche;

c) svolge la funzione di verifica delle attività di ricerca svolte dai Dipartimenti;

d) svolge la funzione di verifica della congruità dei *curricula* scientifici o professionali dei titolari dei contratti per lo svolgimento di incarichi di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n 240;

e) svolge tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente e dal presente statuto.

10. Il nucleo, in coerenza con il sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca, anche con l'apporto di autorevoli studiosi del settore scientifico-disciplinare di riferimento, effettua la valutazione definitiva sulla istanza presentata da ciascun professore e ricercatore destinatario di una valutazione negativa da parte del Dipartimento al quale afferisce.

11. Il funzionamento del nucleo di valutazione di Ateneo è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo, che prevede, in particolare, la procedura di valutazione del direttore generale, le incompatibilità e le modalità di partecipazione dei componenti alle deliberazioni.

12. L'università assicura al nucleo di valutazione di Ateneo l'autonomia operativa, anche mediante una struttura tecnica con proprio personale tecnico ed amministrativo, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

13. Il nucleo di valutazione di Ateneo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione agli organi competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

14. Ai membri del nucleo di valutazione di Ateneo è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, e salva diversa disposizione di legge, non modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico.

Art. 36.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero della istruzione, della università e della ricerca.

2. Nessun componente del collegio dei revisori dei conti deve avere rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'università fino ai cinque anni successivi alla scadenza del proprio mandato ed almeno due dei membri effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

3. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione.

4. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

5. Compiti, modalità di funzionamento e di attribuzione dei compensi per il collegio dei revisori dei conti sono stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

6. Salvo il disposto del comma 5, il compenso ai membri del collegio dei revisori dei conti è determinato dal consiglio di amministrazione, e salva diversa disposizione di legge, non è modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico.

Art. 37.

Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti è nominato dal rettore, con il consenso dell'interessato e sentito il Senato accademico, sulla base di una lista di personalità accademiche contenente almeno tre nominativi, proposta dal consiglio degli studenti.

2. Modalità di designazione, compiti e funzioni del Garante degli studenti sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

3. Il Garante degli studenti dura in carica per quattro anni accademici e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Il Garante degli studenti assiste gli studenti nell'esercizio dei propri diritti, esamina eventuali reclami e vigila sul corretto svolgimento della azione amministrativa, segnalando ai competenti organi accademici atti o comportamenti che possano violare o, comunque, pregiudicare i diritti degli studenti universitari, con particolare riguardo all'esercizio, nel rispetto della vigente normativa, del diritto di accesso dei rappresentanti degli studenti negli organi di Governo ai dati necessari alla esplicazione dei compiti ad essi attribuiti.

5. Il Garante degli studenti, che nell'esercizio delle sue funzioni può eseguire tutti gli accertamenti ritenuti necessari, informa periodi-

camente il rettore del proprio operato e investe delle singole questioni, una volta conclusa la fase istruttoria, gli organi accademici competenti.

6. Gli studenti che presentano reclami al Garante degli studenti hanno diritto a mantenere l'anonimato.

Capo VI

COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 38.

Collegio di disciplina

1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti professori e ricercatori, la fase istruttoria del procedimento e il parere conclusivo sono di competenza di un collegio di disciplina, composto da professori e ricercatori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno.

Il collegio di disciplina svolge la propria attività sulla base di relazioni e referti predisposti dalla competente unità organizzativa della amministrazione centrale, che assicura, ove necessario, anche il supporto alle riunioni del collegio, svolgendo le funzioni di segreteria e di redazione dei processi verbali.

2. Il collegio di disciplina esercita le proprie competenze in conformità e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia disciplinare.

3. Il collegio di disciplina è costituito da tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, così articolate:

a) la prima sezione è formata da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari;

b) la seconda sezione è formata da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati;

c) la terza sezione è formata da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori.

4. I componenti del collegio di disciplina sono designati dal Senato accademico, con voto riservato ai soli professori e ricercatori che ne fanno parte, e sono nominati con decreto rettorale.

5. I componenti del collegio di disciplina durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

6. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, congiuntamente, professori e ricercatori, il collegio svolgerà le sue funzioni «a sezioni riunite», con la presenza di tutti i componenti delle sezioni competenti.

7. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo.

8. In caso di seduta «a sezioni riunite», la presidenza del collegio spetta al decano di fascia più elevata.

9. In caso di assenza o di impedimento di un componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione più anziano nel ruolo.

10. In caso di rinvio del procedimento a una nuova seduta, il collegio di disciplina prosegue la propria attività, fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.

11. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del componente più anziano in ruolo.

12. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

Art. 39.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo ed è composto dai rappresentanti degli studenti che sono componenti del Senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei consigli di Dipartimento e delle commissioni didattiche paritetiche.

Compiti e modalità di funzionamento del consiglio degli studenti sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il consiglio degli studenti può:

a) chiedere l'inserimento, a maggioranza assoluta dei componenti, di argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, relativamente a tematiche di interesse generale degli studenti;

b) formulare proposte sulle modalità di organizzazione e di erogazione dei servizi destinati agli studenti;

c) formulare proposte sugli interventi di attuazione del diritto allo studio, sulle variazioni di tasse e contributi a carico degli studenti e sulla erogazione di borse e sussidi agli studenti;

d) formulare proposte sulle iniziative ricreative, culturali, sociali e sportive riservate agli studenti;

e) formulare proposte in merito alla disciplina delle collaborazioni degli studenti alle attività di supporto alla didattica e alla ricerca, ai servizi e al diritto allo studio;

f) proporre iniziative in ordine ad attività e servizi a carattere formativo o informativo a favore degli studenti.

Capo VII

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 40.

Funzioni di amministrazione e di gestione

1. In conformità al principio generale della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di amministrazione e gestione, spetta al direttore generale ed ai dirigenti, in attuazione degli obiettivi fissati, dei programmi definiti e delle direttive impartite dagli organi di governo, ciascuno per la parte di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia e nell'ambito delle risorse disponibili, l'adozione degli atti, dei contratti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli che impegnano l'università verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, e l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati.

2. I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività degli uffici cui sono preposti, della loro gestione e dei relativi risultati.

Art. 41.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. L'incarico di direttore generale, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, secondo le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro, non può essere rinnovato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato mediante le risultanze del sistema di valutazione, ovvero di inosservanza delle direttive degli organi di governo dell'Ateneo.

3. Per i casi di cui al comma 2 di particolare gravità, l'incarico di direttore generale può essere revocato, previa contestazione all'interessato e contraddittorio, con motivata delibera del consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico ed il nucleo di valutazione di Ateneo, integrato nella sua composizione da un dirigente di ruolo di altra istituzione universitaria.

4. Il direttore generale:

a) attua i piani e i programmi approvati e le direttive impartite dagli organi di Governo dell'Ateneo;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi di governo dell'Ateneo e collabora alla predisposizione degli atti regolamentari, in particolare per quanto attiene ai profili tecnico-giuridici e alla chiarezza ed alla semplicità delle disposizioni normative in essi contenute;

c) sovrintende alla struttura organizzativa della amministrazione, esercitando su di essa poteri di supervisione, di coordinamento e di controllo, ed è responsabile della amministrazione e della gestione complessiva delle risorse umane, finanziarie e strumentali destinate al suo funzionamento;

d) predispone, trasmettendoli al rettore:

1. i bilanci di previsione annuale e triennale, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo, con le annesse documentazioni;

2. il piano della *performance* e la relazione sulla *performance*;

3. il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i relativi aggiornamenti;

e) adotta le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità e quelle relative alla direzione e alla organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici;

f) esercita poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, ad eccezione di quelli delegati ai dirigenti;

g) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali;

h) dirige, coordina e controlla le attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con potere sostitutivo in caso di inerzia;

i) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;

j) valuta il personale dirigente e non dirigente, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;

k) adotta le misure previste dalla normativa vigente nei confronti dei dirigenti, in caso di accertamento di risultati negativi della attività amministrativa e della gestione o di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa;

l) svolge una generale attività di indirizzo, di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico ed amministrativo, anche in relazione agli esiti dei controlli del nucleo di valutazione di Ateneo;

m) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;

n) assume ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici e adotta tutte le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro;

o) promuove e resiste alle liti che abbiano come parte l'ateneo e attiva le procedure di conciliazione e di transazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 34, comma 5, lettera *f)*, del presente statuto;

p) richiede pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi formulati dagli organi di governo e di controllo sugli atti di propria competenza;

q) sussistendo un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione di un atto ritenuto illegittimo e tenendo, comunque, conto degli interessi dei destinatari, dei cointeressati e dei controinteressati, esercita di ufficio o su denunzia, entro un termine ragionevole, il potere di annullamento, nel rispetto di condizioni e modalità definite nel regolamento generale di Ateneo, fermo restando che tale potere potrà essere comunque esercitato, in ogni tempo e senza tener conto di eventuali interessi in senso contrario, quando dalla accertata illegittimità dell'atto derivi, ovvero sia derivato, un indebito esborso di danaro a carico del bilancio di Ateneo;

r) riferisce periodicamente sulle attività svolte al rettore ed al consiglio di amministrazione e in tutti i casi in cui tali organi lo richiedano o lo ritengano opportuno;

s) svolge tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 42.

Personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. L'università, nella sua autonomia, definisce, con delibera del consiglio di amministrazione, il fabbisogno triennale del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo, necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con atto del direttore generale ai dirigenti in servizio di ruolo della Università degli studi del Sannio.

3. La valutazione dei dirigenti spetta al direttore generale, secondo le modalità definite dalle vigenti disposizioni legislative e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

4. Gli incarichi di livello dirigenziale sono a tempo determinato e possono essere revocati, con atto del direttore generale, previa contestazione all'interessato e contraddittorio, per i risultati particolarmente negativi della attività amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa.

5. Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma possono essere conferiti a tempo determinato, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, anche:

a. a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001;

b. a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese le istituzioni universitarie, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

6. I dirigenti:

a) curano l'attuazione di programmi, obiettivi, progetti e gestioni ad essi assegnati dal direttore generale;

b) formulano, nell'ambito delle proprie competenze, proposte e pareri al direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) esercitano tutte le funzioni ad essi delegate dal direttore generale;

d) dirigono, coordinano e controllano le attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici ed alla valutazione conseguente.

7. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami secondo le modalità stabilite delle vigenti disposizioni normative.

8. Il personale tecnico ed amministrativo svolge, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, le mansioni corrispondenti alle categorie professionali e alle aree funzionali di appartenenza, nell'ambito degli uffici e delle strutture alle quali è assegnato.

Art. 43.

Organismo unico di garanzia

1. L'Ateneo si dota di un organismo unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora nella struttura

organizzativa dell'Ateneo e contro le discriminazioni, ai sensi della normativa vigente e della contrattazione collettiva di lavoro.

2. Costituzione, composizione, funzionamento e durata dell'organismo di cui al comma 1 sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44.

Modifiche dello statuto

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere avanzate dal Senato accademico, dal consiglio di amministrazione e da ciascun consiglio di Dipartimento, con deliberazioni assunte dalla maggioranza assoluta dei votanti.

2. Le modifiche dello statuto devono essere approvate dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole espresso del consiglio di amministrazione con la medesima maggioranza.

3. Dopo la loro approvazione, le modifiche dello statuto vengono sottoposte ai controlli previsti dalla legislazione vigente.

4. In assenza di rilievi, o successivamente al perfezionamento del procedimento di cui al comma 3, le modifiche dello statuto vengono emanate con decreto del rettore e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 45.

Cariche elettive

1. Fatte salve diverse previsioni normative o statutarie, possono ricoprire le cariche accademiche previste dal presente statuto soltanto i docenti a tempo pieno che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

2. Se non diversamente previsto dal presente statuto, i rappresentanti negli organi collegiali durano in carica tre anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

3. Ai fini della applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di rettore, componente del Senato accademico o del consiglio di amministrazione sono considerati anche i periodi già espletati nei medesimi organi alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 46.

Incompatibilità

1. Le cariche di rettore, pro-rettore e direttore di Dipartimento sono incompatibili con qualsiasi altra carica accademica, ad eccezione di quelle che riguardano il Senato accademico e, limitatamente al rettore, il consiglio di amministrazione.

2. Non sono compatibili tra loro le cariche di componente del Senato accademico e di componente del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per la carica di rettore.

3. Le cariche di Garante degli studenti, di componente del nucleo di valutazione di Ateneo e di componente del collegio dei revisori dei conti sono incompatibili con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'Ateneo.

4. Le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione di aziende per il diritto allo studio universitario, di consorzi universitari tra enti locali e di fondazioni universitarie sono incompatibili con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'Ateneo.

Art. 47.

Disciplina dell'attività consultiva

1. Fatte salve eventuali, diverse disposizioni statutarie, in tutti i casi in cui sia previsto il parere di un organo dell'Ateneo, lo stesso deve essere obbligatoriamente reso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato la necessità, per esigenze istruttorie, di differirlo, è possibile procedere indipendentemente dalla sua acquisizione.

Art. 48.

Inizio dell'anno accademico

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto in base alla normativa vigente, l'anno accademico dell'Università degli studi del Sannio ha inizio il 1° novembre.

Art. 49.

Numero minimo di afferenti ai Dipartimenti

1. Qualora in un Dipartimento il numero di docenti scenda al di sotto del minimo stabilito dall'art. 10 del presente statuto, il Dipartimento rimane attivo almeno sino al completamento dell'ultima programmazione approvata dal consiglio di Dipartimento, fermo restando che il termine entro il quale un Dipartimento, che scende al di sotto dei requisiti minimi previsti dalla legge, deve essere disattivato non può essere superiore ad un anno.

2. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le conseguenze derivanti dal caso in cui, al termine di cui al comma 1, il numero di docenti sia rimasto al di sotto del minimo stabilito dal citato art. 10.

Art. 50.

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto e le sue eventuali, successive modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Relativamente alla proroga degli organi collegiali e monocratici in carica, compresi quelli elettivi, fino alla costituzione di quelli previsti dal presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificate ed integrate dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi, in ogni caso, i periodi di «*prorogatio*» degli organi disciplinati dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 51.

Disciplina transitoria del rinnovo della composizione del consiglio di amministrazione

1. Al fine di armonizzare le disposizioni contenute nell'art. 33, commi 2 e 4, del presente statuto, con quelle contenute nell'art. 30, comma 2, del regolamento generale di Ateneo, relativamente al termine di durata del consiglio di amministrazione, i componenti del predetto organo di governo, nominati nell'anno 2016, concludono il loro mandato il 31 dicembre 2019.

24A00186
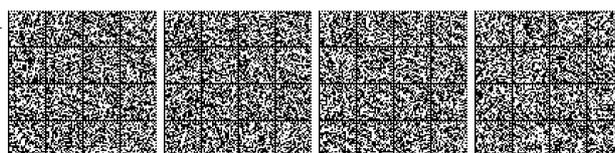
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simedral».

Con la determina n. aRM - 6/2024 - 2519 del 3 gennaio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Genetic S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SIMEDRAL

confezione: 042730010;

descrizione: «35 mg compressa rivestita con film» 4 compresse in blister al/pvc;

confezione: 042730022;

descrizione: «35 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister al/pvc.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A00163

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bosentan Sandoz».

Con la determina n. aRM - 5/2024 - 1392 del 3 gennaio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BOSENTAN SANDOZ

confezione: 044353062;

descrizione: «125 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 044353050;

descrizione: «125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 044353047;

descrizione: «125 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 044353035;

descrizione: «62,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 044353023;

descrizione: «62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 044353011;

descrizione: «62,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A00164

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yellox»

Estratto determina IP n. 748 del 22 novembre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale YELLOX «0.9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (pe) - 5 ml» un flacone autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/11/692/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in vesterbrogade 149 1620 Copenhagen.

Confezione: YELLOX «0.9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (pe) - 5 ml» un flacone.

Codice A.I.C.: 050929013 (in base 10) 1JL7CP(in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: 0,9 mg di bromfenac (come sodio sesquidrato). Una goccia contiene approssimativamente 33 microgrammi di bromfenac;

eccipienti: acido borico, borace, sodio solfito anidro (E221), benzalconio cloruro, tiloxapol, povidone (K30), disodio edetato, acqua per preparazioni iniettabili, sodio idrossido (per mantenere i valori di acidità nella norma).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: YELLOX «0.9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (pe) - 5 ml» un flacone.

Codice A.I.C.: 050929013.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YELLOX «0.9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (pe) - 5 ml» un flacone.

Codice A.I.C.: 050929013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00204

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe, «Ezetimibe DOC Generici».

Estratto determina AAM/PPA n. 26/2024 del 12 gennaio 2024

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.a.2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale EZETIMIBE DOC GENERICI nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«10 mg compresse» - 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044595039 (base 10) 1BJXUZ (base 32);

«10 mg compresse» - 50 compresse in blister PVC/ACLAR/PAP/AL - A.I.C. n. 044595041 (base 10) 1BJXV1 (base 32).

Principio attivo: ezetimibe.

Codice pratica: C1B/2023/1105.

Codice di procedura europea: DK/H/2572/001/IB/009.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121, Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00241

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di melatonina, «Melatonina Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 19/2024 del 12 gennaio 2024

È autorizzata la variazione tipo IA B.II.e.5.a.1) con la conseguente immissione in commercio del medicinale MELATONINA AUROBINDO nella confezione di seguito indicata:

confezione «2 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL – A.I.C. n. 049541081 (base 10) 1H7VYT (base 32);

principio attivo: melatonina.

Codice pratica: C1A/2023/2305.

Codice di procedura europea: PT/H/1993/001/IA/002.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. (codice fiscale 06058020964) con sede legale e domicilio fiscale in Via San Giuseppe 102, 21047, Saronno (VA), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00242

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 23/2024 del 12 gennaio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

un *grouping* di tre variazioni tipo II C.I.4, modifica dei paragrafi 4.4. e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per l'aggiunta di una avvertenza relativa alla Sindrome da lisi tumorale (TLS) e per la sostituzione di «Ipopituitarismo» con «Soppressione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene»
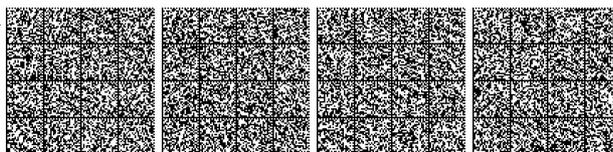
relativamente ai medicinali di seguito descritti:

DEPO MEDROL

confezioni:

A.I.C. n. 017932017 - «40 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flaconcino da 1 ml;

A.I.C. n. 017932029 - «40 mg/ml sospensione iniettabile» - 3 flaconcini da 1 ml;

SOLU MEDROL

confezioni:

A.I.C. n. 023202043 - «125 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» - 1 flaconcino a doppia camera da 125 mg/2 ml;

A.I.C. n. 023202056 - «500 mg/7,8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» - 1 flaconcino di polvere da 500 mg e 1 flaconcino in vetro di solvente da 7,8 ml;

A.I.C. n. 023202068 - «1000 mg/15,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» - 1 flaconcino di polvere da 1000 mg e 1 flaconcino in vetro di solvente da 15,6 ml;

MEDROL

confezioni:

A.I.C. n. 014159014 - «4 mg compresse» - 10 compresse;

A.I.C. n. 014159026 - «4 mg compresse» - 30 compresse;

A.I.C. n. 014159040 - «16 mg compresse» - 20 compresse;

A.I.C. n. 014159065 - «2 mg compressa» - 30 compresse.

Codice di procedura europea: FI/H/xxxx/WS/122.

Codice pratica: VN2/2023/44.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - 04100, Latina, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00243

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo e pseudoefedrina cloridrato, «Actigrip giorno & notte».

Estratto determina AAM/PPA n. 27/2024 del 12 gennaio 2024

Si autorizza la seguente seguente variazione:

tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo in linea all'ultimo *Company Core Data Sheet* (CCDS) al fine di implementare le informazioni associate al rischio di PRES/RCVS correlato alla pseudoefedrina, aggiornamento dell'indirizzo per la segnalazione delle reazioni avverse nel foglio illustrativo, relativamente al medicinale ACTIGRIP GIORNO & NOTTE.

Confezione:

A.I.C. n. 035400023 - «500 mg + 60 mg compresse» 12 compresse giorno + «500 mg + 25 mg compresse» 4 compresse notte;

codice pratica: VN2/2023/117.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a. (codice fiscale 00407560580), con sede legale e domicilio fiscale in - via Ardeatina, km 23,500 - 00071, Pomezia (RM), Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00244

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tigeciclina, «Tigeciclina Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 28/2024 del 12 gennaio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS):

1 variazione di tipo IA IN, categoria B.II.b.1.a per l'aggiunta del sito di confezionamento secondario del prodotto finito;

1 variazione di tipo II, categoria B.II.b.1.c per l'aggiunta del sito di fabbricazione del prodotto finito;

1 variazione di tipo IA IN, categoria B.II.b.2.c.2 per l'aggiunta del sito per il rilascio e controllo/test dei lotti del prodotto finito;

1 variazione di tipo IA, categoria B.III.1.a per l'introduzione di un nuovo fornitore con CEP per un eccipiente.

Gli stampati vengono modificati come segue: modifica al paragrafo n. 6 del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale TIGECICLINA TEVA (A.I.C. n. 045205) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n.: 045205010 - «50 mg polvere per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n.: 045205022 - «50 mg polvere per soluzione per infusione» - 10 flaconcini in vetro.

Codice pratica: VC2/2020/539.

Numero procedura: MT/H/0239/II/009/G.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. (codice fiscale 11654150157), con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano, Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data della notifica della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00245

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cetirizina dicloridrato e pseudoefedrina cloridrato, «Reactine».

Estratto determina AAM/PPA n. 30/2024 del 12 gennaio 2024

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale REACTINE (A.I.C. n. 032800), per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

n. 1 variazione di tipo II, C.I.4: aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in linea all'ultimo *Company core data sheet* (CCDS) al fine di implementare le informazioni associate al rischio di PRES (sindrome da encefalopatia reversibile posteriore) e RCVS (sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile) correlato alla pseudoefedrina ed al rischio epatite per i medicinali contenenti cetirizina come monocomponente e/o in associazione con pseudoefedrina.

Altre modifiche editoriali.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2023/103.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a. (codice fiscale 00407560580), con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, Km 23,500 - 00071, Pomezia, RM.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00246

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride EG Stada»

Estratto determina AAM/PPA n. 43/2024 del 12 gennaio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazione tipo II approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II B.II.b.1.z), introduzione di un sito alternativo responsabile della produzione in *bulk* del prodotto finito; introduzione di un batch size alternativo in aggiunta ai *batch size* approvati;

una variazione tipo IAin B.II.b.1.a), introduzione di un sito alternativo per il confezionamento secondario del prodotto finito;

una variazione tipo IAin B.II.b.1.b), introduzione di un sito alternativo per il confezionamento primario del prodotto finito;

una variazione tipo IAin B.II.b.2.c.2), introduzione del sito Zentiva k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praga 10, Repubblica Ceca, come sito alternativo per il controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito;

una variazione tipo IB B.II.d.2.d), introduzione nella specifica del prodotto finito di una procedura analitica alternativa;

una variazione tipo IB B.II.c.2.d), modifica di procedura analitica per un eccipiente;

una variazione tipo IB B.II.c.2.d), modifica di procedura analitica per un eccipiente;

una variazione tipo IB B.II.c.2.d), modifica di procedura analitica per un eccipiente;

una variazione tipo IB B.II.c.2.d), modifica di procedura analitica per un eccipiente.

Modifica del paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito indicato:

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Produttore

… Zentiva k.s, U Kabelovny 130, 102 37 Praga 10 - Repubblica Ceca …

relativamente al medicinale FINASTERIDE EG STADA.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

038948016 - «1 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/AL;

038948028 - «1 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL;

038948030 - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

038948042 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

038948055 - «1 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/AL;

038948067 - «1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL;

038948079 - «1 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

038948081 - «1 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

038948093 - «1 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

038948105 - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

038948117 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

038948129 - «1 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

038948131 - «1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

038948143 - «1 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

038948156 - «1 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in contenitore HDPE;

038948168 - «1 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in contenitore HDPE;

038948170 - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore HDPE;

038948182 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore HDPE;

038948194 - «1 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in contenitore HDPE;

038948206 - «1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in contenitore HDPE;

038948218 - «1 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore HDPE.

Codice di procedura europea: DE/H/1293/001/II/023/G.

Codice pratica: VC2/2021/310.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136, Milano, Italia.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00247
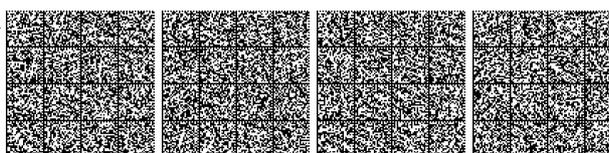
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Treodril»

Con la determina n. aRM - 7/2024 - 4160 del 9 gennaio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Elleva Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TREODRIL:

confezione: 042731012;

descrizione: «35 mg compressa rivestita con film» 4 compresse in blister AL/PVC;

confezione: 042731024;

descrizione: «35 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/PVC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A00248

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telfenan».

Con la determina n. aRM - 8/2024 - 5064 del 9 gennaio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sigillata Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TELFENAN.

Confezione: 046558019.

Descrizione: «5 mg/160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 046558058.

Descrizione: «10 mg/320 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A00276

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nei Comuni di Annone Veneto, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, San Stino di Livenza.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvione del distretto delle Alpi orientali, con decreto del segretario generale n. 8 dell'11 gennaio 2024, è stata aggiornata la pericolosità idraulica nei Comuni di Annone Veneto (VE), Meduna di Livenza (TV), Motta di Livenza (TV), San Stino di Livenza (VE).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it - amministrazione trasparente.

24A00294

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Malborghetto Valbruna.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvione del distretto delle Alpi Orientali, con decreto del segretario generale n. 9 dell'11 gennaio 2024, è stata aggiornata la pericolosità idraulica nel Comune di Malborghetto Valbruna (UD).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it - amministrazione trasparente.

24A00295

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui libretti smart

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), rende noto che - a partire dal 23 gennaio 2024 e fino al 7 marzo 2024 - è disponibile una nuova Offerta Supersmart Premium 366 giorni, della durata di 366 giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 3,00% - destinata ai titolari del Libretto Smart - che consente di accantonare sul Libretto Smart, in tutto o in parte, le somme che possano considerarsi Nuova Liquidità rispetto ai saldi contabili riportati dal Libretto Smart e dai conti correnti postali/libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione del Libretto Smart, rilevati alla data del 18 gennaio 2024.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere la suddetta offerta in qualsiasi momento, senza pregiudizio per le offerte e gli accantonamenti già attivati e dandone comunicazione alla clientela.

Le somme depositate sul Libretto Smart che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «Tasso Base», ad oggi pari allo 0,001%).

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it è a disposizione il foglio informativo aggiornato del Libretto Smart, contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

24A00301
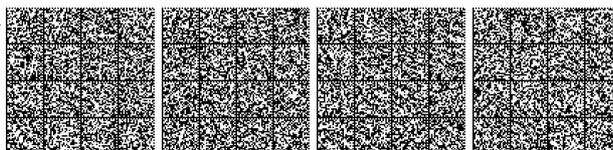
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di dicembre 2023, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Allegato 1

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2022 e 2023 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2015=100)		
2021 Media	*104,2*		
2022 Dicembre	118,2	11,3	15,5
2022 Media	*112,6*		
2023 Gennaio	118,3	9,8	15,0
Febbraio	118,5	8,9	15,0
Marzo	118,0	7,4	14,2
Aprile	118,4	7,9	14,2
Maggio	118,6	7,2	14,5
Giugno	118,6	6,0	14,3
Luglio	118,7	5,7	13,9
Agosto	119,1	5,2	13,8
Settembre	119,3	5,1	14,2
Ottobre	119,2	1,7	13,4
Novembre	118,7	0,7	12,3
Dicembre	118,9	0,6	12,0
2023 Media	*118,7*		

Allegato 2

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975 (Tabella 1).

Tabella 1 - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2023 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2023=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1976=100	base dicembre 1977=100	base dicembre 1978=100	base dicembre 1979=100	base dicembre 1980=100	base dicembre 1981=100	base dicembre 1982=100	base dicembre 1983=100	base dicembre 1984=100
dicembre 1976	100,0								
dicembre 1977	114,9	100,0							
dicembre 1978	128,6	111,9	100,0						
dicembre 1979	154,0	134,0	119,8	100,0					
dicembre 1980	186,5	162,2	145,0	121,1	100,0				
dicembre 1981	219,8	191,2	170,9	142,7	117,9	100,0			
dicembre 1982	255,6	222,4	198,8	166,0	137,1	116,3	100,0		
dicembre 1983	288,2	250,8	224,2	187,2	154,6	131,2	112,8	100,0	
dicembre 1984	313,6	272,9	243,9	203,6	168,2	142,7	122,7	108,8	100,0
dicembre 1985	340,5	296,3	264,9	221,1	182,6	154,9	133,2	118,1	108,6
dicembre 1986	355,3	309,1	276,3	230,7	190,6	161,7	139,0	123,2	113,3
dicembre 1987	373,3	324,9	290,4	242,4	200,2	169,9	146,1	129,5	119,1
dicembre 1988	393,8	342,6	306,3	255,7	211,2	179,2	154,0	136,6	125,6
dicembre 1989	419,4	364,9	326,2	272,3	225,0	190,9	164,1	145,5	133,7
dicembre 1990	446,2	388,2	347,0	289,7	239,3	203,0	174,5	154,8	142,3
dicembre 1991	473,2	411,6	368,0	307,2	253,7	215,3	185,1	164,1	150,9
dicembre 1992	495,6	431,2	385,5	321,8	265,8	225,5	193,9	171,9	158,0
dicembre 1993	515,4	448,4	400,9	334,7	276,4	234,5	201,6	178,8	164,4
dicembre 1994	536,3	466,6	417,1	348,2	287,6	244,0	209,8	186,1	171,0
dicembre 1995	567,5	493,7	441,3	368,4	304,3	258,2	221,9	196,9	180,9
dicembre 1996	581,9	506,3	452,6	377,9	312,1	264,8	227,6	201,9	185,6
dicembre 1997	590,8	514,0	459,5	383,6	316,9	268,8	231,1	205,0	188,4
dicembre 1998	599,8	521,8	466,4	389,4	321,7	272,9	234,6	208,0	191,2
dicembre 1999	612,5	532,9	476,4	397,7	328,5	278,7	239,6	212,5	195,3
dicembre 2000	629,1	547,4	489,3	408,5	337,4	286,3	246,1	218,2	200,6
dicembre 2001	643,6	559,9	500,5	417,9	345,1	292,8	251,7	223,3	205,2
dicembre 2002	660,7	574,9	513,9	429,0	354,4	300,7	258,4	229,2	210,7
dicembre 2003	675,8	587,9	525,5	438,7	362,4	307,4	264,3	234,4	215,5
dicembre 2004	687,4	598,1	534,6	446,3	368,7	312,8	268,9	238,5	219,2
dicembre 2005	700,6	609,6	545,0	454,9	375,8	318,8	274,1	243,1	223,4
dicembre 2006	712,3	619,8	554,0	462,5	382,0	324,1	278,6	247,1	227,1
dicembre 2007	731,2	636,2	568,7	474,7	392,2	332,7	286,0	253,6	233,2
dicembre 2008	746,2	649,2	580,4	484,5	400,2	339,5	291,9	258,9	237,9
dicembre 2009	753,4	655,5	586,0	489,2	404,1	342,8	294,7	261,4	240,2
dicembre 2010	767,8	668,1	597,2	498,5	411,8	349,4	300,3	266,3	244,8
dicembre 2011	780,1	685,7	613,0	511,7	422,7	360,5	309,9	274,8	252,6
dicembre 2012	798,8	702,2	627,7	524,0	432,8	369,1	317,3	281,4	258,7
dicembre 2013	803,3	706,2	631,2	527,0	435,3	371,2	319,1	283,0	260,1
dicembre 2014	802,6	705,5	630,7	526,5	434,9	370,9	318,8	282,8	259,9
dicembre 2015	802,6	705,5	630,7	526,5	434,9	370,9	318,8	282,8	259,9
dicembre 2016	805,7	708,3	633,1	528,6	436,6	372,3	320,1	283,9	260,9
dicembre 2017	812,1	713,9	638,2	532,8	440,1	375,3	322,6	286,1	263,0
dicembre 2018	820,2	721,0	644,5	538,0	444,4	379,0	325,8	289,0	265,6
dicembre 2019	823,4	723,8	647,0	540,2	446,2	380,5	327,1	290,1	266,6
dicembre 2020	821,8	722,4	645,8	539,1	445,3	379,7	326,5	289,5	266,1
dicembre 2021	853,1	749,9	670,4	559,7	462,3	394,2	338,9	300,6	276,3
dicembre 2022	949,5	834,7	746,1	622,9	514,5	438,8	377,2	334,5	307,5
dicembre 2023	955,1	839,6	750,5	626,6	517,6	441,4	379,4	336,5	309,3

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2023 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2023=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1985=100	base dicembre 1986=100	base dicembre 1987=100	base dicembre 1988=100	base dicembre 1989=100	base dicembre 1990=100	base dicembre 1991=100	base dicembre 1992=100	base dicembre 1993=100
dicembre 1985	100,0								
dicembre 1986	104,3	100,0							
dicembre 1987	109,7	105,1	100,0						
dicembre 1988	115,6	110,8	105,5	100,0					
dicembre 1989	123,2	118,1	112,3	106,6	100,0				
dicembre 1990	131,0	125,6	119,5	113,3	106,4	100,0			
dicembre 1991	138,9	133,2	126,7	120,2	112,8	106,0	100,0		
dicembre 1992	145,6	139,5	132,7	125,9	118,2	111,1	104,8	100,0	
dicembre 1993	151,4	145,1	138,0	130,9	122,9	115,5	108,9	104,0	100,0
dicembre 1994	157,5	150,9	143,6	136,2	127,9	120,2	113,4	108,2	104,1
dicembre 1995	166,6	159,7	152,0	144,1	135,3	127,2	119,9	114,5	110,1
dicembre 1996	170,9	163,8	155,9	147,8	138,7	130,4	123,0	117,4	112,9
dicembre 1997	173,5	166,3	158,2	150,0	140,9	132,4	124,9	119,2	114,6
dicembre 1998	176,1	168,8	160,6	152,3	143,0	134,4	126,8	121,0	116,4
dicembre 1999	179,9	172,4	164,0	155,5	146,0	137,3	129,5	123,6	118,8
dicembre 2000	184,8	177,1	168,5	159,8	150,0	141,0	133,0	126,9	122,1
dicembre 2001	189,0	181,1	172,4	163,4	153,4	144,3	136,0	129,8	124,9
dicembre 2002	194,0	186,0	177,0	167,8	157,5	148,1	139,7	133,3	128,2
dicembre 2003	198,4	190,2	181,0	171,6	161,1	151,5	142,8	136,3	131,1
dicembre 2004	201,9	193,5	184,1	174,6	163,9	154,1	145,3	138,7	133,4
dicembre 2005	205,8	197,2	187,7	177,9	167,1	157,1	148,1	141,4	136,0
dicembre 2006	209,2	200,5	190,8	180,9	169,8	159,7	150,6	143,7	138,2
dicembre 2007	214,7	205,8	195,8	185,7	174,3	163,9	154,6	147,5	141,9
dicembre 2008	219,1	210,0	199,8	189,5	177,9	167,3	157,7	150,5	144,8
dicembre 2009	221,2	212,0	201,8	191,3	179,6	168,9	159,2	152,0	146,2
dicembre 2010	225,5	216,1	205,6	195,0	183,1	172,1	162,3	154,9	149,0
dicembre 2011	232,6	223,0	212,2	201,2	188,9	177,6	167,4	159,8	153,7
dicembre 2012	238,2	228,3	217,3	206,0	193,4	181,8	171,5	163,7	157,4
dicembre 2013	239,6	229,6	218,5	207,2	194,5	182,9	172,4	164,6	158,3
dicembre 2014	239,4	229,4	218,3	207,0	194,3	182,7	172,3	164,4	158,1
dicembre 2015	239,4	229,4	218,3	207,0	194,3	182,7	172,3	164,4	158,1
dicembre 2016	240,3	230,3	219,2	207,8	195,1	183,4	172,9	165,1	158,8
dicembre 2017	242,2	232,1	220,9	209,5	196,6	184,9	174,3	166,4	160,0
dicembre 2018	244,6	234,4	223,1	211,5	198,6	186,7	176,0	168,1	161,6
dicembre 2019	245,6	235,4	224,0	212,4	199,4	187,4	176,7	168,7	162,2
dicembre 2020	245,1	234,9	223,5	211,9	199,0	187,1	176,4	168,4	161,9
dicembre 2021	254,4	243,9	232,0	220,0	206,6	194,2	183,1	174,8	168,1
dicembre 2022	283,2	271,4	258,3	244,9	229,9	216,1	203,8	194,6	187,1
dicembre 2023	284,9	273,0	259,8	246,3	231,3	217,4	205,0	195,7	188,2

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2023 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2023=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1994=100	base dicembre 1995=100	base dicembre 1996=100	base dicembre 1997=100	base dicembre 1998=100	base dicembre 1999=100	base dicembre 2000=100	base dicembre 2001=100	base dicembre 2002=100
dicembre 1994	100,0								
dicembre 1995	105,8	100,0							
dicembre 1996	108,5	102,6	100,0						
dicembre 1997	110,2	104,1	101,5	100,0					
dicembre 1998	111,8	105,7	103,1	101,5	100,0				
dicembre 1999	114,2	107,9	105,2	103,7	102,1	100,0			
dicembre 2000	117,3	110,9	108,1	106,5	104,9	102,7	100,0		
dicembre 2001	120,0	113,4	110,6	108,9	107,3	105,1	102,3	100,0	
dicembre 2002	123,2	116,5	113,5	111,8	110,2	107,9	105,0	102,7	100,0
dicembre 2003	126,0	119,1	116,1	114,4	112,7	110,3	107,4	105,0	102,3
dicembre 2004	128,2	121,1	118,1	116,3	114,6	112,2	109,3	106,8	104,0
dicembre 2005	130,7	123,5	120,4	118,6	116,8	114,4	111,4	108,9	106,0
dicembre 2006	132,8	125,5	122,4	120,6	118,8	116,3	113,2	110,7	107,8
dicembre 2007	136,3	128,9	125,6	123,8	121,9	119,4	116,2	113,6	110,7
dicembre 2008	139,1	131,5	128,2	126,3	124,4	121,8	118,6	115,9	112,9
dicembre 2009	140,5	132,8	129,5	127,5	125,6	123,0	119,8	117,1	114,0
dicembre 2010	143,2	135,3	131,9	130,0	128,0	125,4	122,0	119,3	116,2
dicembre 2011	147,7	139,6	136,1	134,1	132,1	129,3	125,9	123,1	119,9
dicembre 2012	151,3	143,0	139,4	137,3	135,3	132,4	128,9	126,1	122,8
dicembre 2013	152,1	143,8	140,2	138,1	136,0	133,2	129,7	126,8	123,5
dicembre 2014	152,0	143,6	140,0	138,0	135,9	133,1	129,6	126,6	123,4
dicembre 2015	152,0	143,6	140,0	138,0	135,9	133,1	129,6	126,6	123,4
dicembre 2016	152,6	144,2	140,6	138,0	136,4	133,6	130,1	127,1	123,8
dicembre 2017	153,8	145,4	141,7	140,0	137,5	134,7	131,1	128,2	124,8
dicembre 2018	155,3	146,8	143,1	141,0	138,9	136,0	132,4	129,4	126,1
dicembre 2019	155,9	147,4	143,7	142,0	139,4	136,5	132,9	129,9	126,6
dicembre 2020	155,6	147,1	143,4	141,2	139,2	136,3	132,7	129,7	126,3
dicembre 2021	161,5	152,7	148,9	146,6	144,5	141,5	137,7	134,6	131,1
dicembre 2022	179,8	169,9	165,7	163,2	160,8	157,4	153,3	149,8	145,9
dicembre 2023	180,9	170,9	166,7	164,2	161,7	158,4	154,2	150,7	146,8

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2023 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2023=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 2003=100	base dicembre 2004=100	base dicembre 2005=100	base dicembre 2006=100	base dicembre 2007=100	base dicembre 2008=100	base dicembre 2009=100	base dicembre 2010=100	base dicembre 2011=100
dicembre 2003	100,0								
dicembre 2004	101,7	100,0							
dicembre 2005	103,7	101,9	100,0						
dicembre 2006	105,4	103,6	101,7	100,0					
dicembre 2007	108,2	106,4	104,4	102,6	100,0				
dicembre 2008	110,4	108,6	106,5	104,8	102,0	100,0			
dicembre 2009	111,5	109,6	107,5	105,8	103,0	101,0	100,0		
dicembre 2010	113,6	111,7	109,6	107,8	105,0	102,9	101,9	100,0	
dicembre 2011	117,2	115,2	113,1	111,2	108,3	106,2	105,1	103,2	100,0
dicembre 2012	120,1	118,0	115,8	113,9	110,9	108,7	107,7	105,7	102,4
dicembre 2013	120,7	118,7	116,4	114,5	111,6	109,3	108,3	106,2	103,0
dicembre 2014	120,6	118,6	116,3	114,4	111,5	109,2	108,2	106,1	102,9
dicembre 2015	120,6	118,6	116,3	114,4	111,5	109,2	108,2	106,1	102,9
dicembre 2016	121,1	119,0	116,8	114,9	111,9	109,7	108,6	106,6	103,3
dicembre 2017	122,1	120,0	117,7	115,8	112,8	110,5	109,5	107,4	104,1
dicembre 2018	123,3	121,2	118,9	116,9	113,9	111,6	110,6	108,5	105,1
dicembre 2019	123,7	121,7	119,3	117,4	114,4	112,1	111,0	108,9	105,6
dicembre 2020	123,5	121,4	119,1	117,2	114,1	111,8	110,8	108,7	105,3
dicembre 2021	128,2	126,0	123,6	121,6	118,5	116,1	115,0	112,8	109,4
dicembre 2022	142,7	140,3	137,6	135,4	131,9	129,2	128,0	125,6	121,7
dicembre 2023	143,5	141,1	138,4	136,2	132,7	130,0	128,7	126,3	122,4

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2023 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2023=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 2012=100	base dicembre 2013=100	base dicembre 2014=100	base dicembre 2015=100	base dicembre 2016=100	base dicembre 2017=100	base dicembre 2018=100	base dicembre 2019=100	base dicembre 2020=100
dicembre 2012	100,0								
dicembre 2013	100,6	100,0							
dicembre 2014	100,5	99,9	100,0						
dicembre 2015	100,5	99,9	100,0	100,0					
dicembre 2016	100,9	100,3	100,4	100,4	100,0				
dicembre 2017	101,7	101,1	101,2	101,2	100,8	100,0			
dicembre 2018	102,7	102,1	102,2	102,2	101,8	101,0	100,0		
dicembre 2019	103,1	102,5	102,6	102,6	102,2	101,4	100,4	100,0	
dicembre 2020	102,9	102,3	102,4	102,4	102,0	101,2	100,2	99,8	100,0
dicembre 2021	106,8	106,2	106,3	106,3	105,9	105,0	104,0	103,6	103,8
dicembre 2022	118,9	118,2	118,3	118,3	117,8	116,9	115,8	115,3	115,5
dicembre 2023	119,6	118,9	119,0	119,0	118,5	117,6	116,5	116,0	116,2

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2023 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2023=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 2021=100	base dicembre 2022=100	base dicembre 2023=100						
dicembre 2021	100,0								
dicembre 2022	111,3	100,0							
dicembre 2023	112,0	100,6	100,0						

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (Legge n. 81 del 5 febbraio 1992).
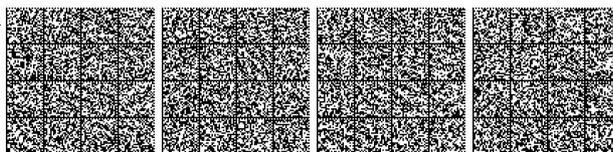
Ai sensi dell'art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art.24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica. Pertanto nella Tabella 2 si riportano le variazioni percentuali tra gli indici di dicembre per periodi a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno.

Tabella 2 - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 1985	dicembre 1986	dicembre 1987	dicembre 1988	dicembre 1989	dicembre 1990	dicembre 1991	dicembre 1992	dicembre 1993
dicembre 1976	213,0	226,5	243,2	262,0	285,3	310,1	334,9	355,6	373,7
dicembre 1977	172,4	184,2	198,7	215,0	253,3	256,9	278,4	296,4	312,2
dicembre 1978	143,5	154,0	167,0	181,6	199,8	219,0	238,2	254,3	268,4
dicembre 1979	103,3	112,1	123,0	135,1	150,3	166,4	182,4	195,8	207,6
dicembre 1980	67,9	75,2	84,1	94,2	106,7	120,0	133,2	144,3	154,1
dicembre 1981	42,5	48,6	56,3	64,8	75,4	86,7	97,9	107,3	115,6
dicembre 1982	22,5	27,8	34,3	41,7	50,8	60,5	70,1	78,2	85,3
dicembre 1983	8,6	13,3	19,1	25,6	33,7	42,3	50,9	58,1	64,4

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 1994	dicembre 1995	dicembre 1996	dicembre 1997	dicembre 1998	dicembre 1999	dicembre 2000	dicembre 2001	dicembre 2002
dicembre 1976	392,9	421,5	434,9	443,0	451,2	463,0	478,2	491,5	507,3
dicembre 1977	328,9	353,8	365,4	372,5	379,6	389,8	403,1	414,6	428,4
dicembre 1978	283,3	305,6	316,0	322,3	328,7	337,8	349,7	360,0	372,3
dicembre 1979	220,0	238,6	247,3	252,6	257,9	265,5	275,5	284,1	294,3
dicembre 1980	164,3	179,7	186,9	191,2	195,6	201,9	210,1	217,2	225,7
dicembre 1981	124,3	137,3	143,4	147,1	150,8	156,2	163,1	169,2	176,3
dicembre 1982	92,8	104,0	109,2	112,4	115,6	120,2	126,2	131,4	137,5
dicembre 1983	71,0	80,9	85,6	88,4	91,2	95,3	100,6	105,2	110,7

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2003	dicembre 2004	dicembre 2005	dicembre 2006	dicembre 2007	dicembre 2008	dicembre 2009	dicembre 2010	dicembre 2011
dicembre 1976	521,1	531,7	544,0	554,7	572,1	585,8	592,5	605,7	616,9
dicembre 1977	440,4	449,7	460,3	469,7	484,7	496,7	502,5	514,0	530,2
dicembre 1978	383,0	391,3	400,9	409,2	422,7	433,4	438,6	448,9	463,3
dicembre 1979	303,3	310,2	318,2	325,1	336,4	345,3	349,6	358,2	370,3
dicembre 1980	233,1	238,8	245,4	251,2	260,4	267,8	271,4	278,5	288,5
dicembre 1981	182,6	187,5	193,0	197,9	205,8	212,1	215,1	221,1	231,4
dicembre 1982	142,9	147,1	151,9	156,1	162,9	168,3	170,9	176,0	184,9
dicembre 1983	115,5	119,2	123,4	127,2	133,2	137,9	140,2	144,8	152,6

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2012	dicembre 2013	dicembre 2014	dicembre 2015	dicembre 2016	dicembre 2017	dicembre 2018	dicembre 2019	dicembre 2020
dicembre 1976	634,2	638,2	637,6	637,6	640,4	646,4	653,8	656,6	655,2
dicembre 1977	545,5	548,9	548,5	548,5	550,9	556,2	562,7	565,2	563,9
dicembre 1978	476,9	480,0	479,6	479,6	481,8	486,5	492,3	494,5	493,4
dicembre 1979	381,7	384,3	383,9	383,9	385,8	389,7	394,5	396,4	395,5
dicembre 1980	297,9	300,0	299,7	299,7	301,3	304,5	308,5	310,0	309,3
dicembre 1981	239,4	241,3	241,0	241,0	242,3	245,1	248,5	249,8	249,1
dicembre 1982	191,8	193,4	193,2	193,2	194,3	196,7	199,6	200,7	200,2
dicembre 1983	158,7	160,1	159,9	159,9	160,9	163,0	165,6	166,6	166,1
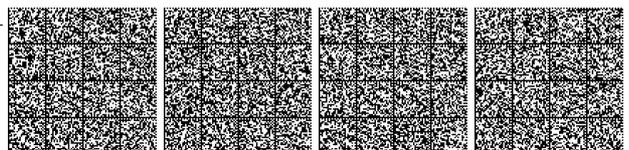
Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2021	dicembre 2022	dicembre 2023						
dicembre 1976	684,1	772,7	777,8						
dicembre 1977	589,4	667,2	671,7						
dicembre 1978	516,1	585,7	589,7						
dicembre 1979	414,5	472,6	475,9						
dicembre 1980	324,9	372,9	375,7						
dicembre 1981	262,5	303,4	305,8						
dicembre 1982	211,7	246,9	248,9						
dicembre 1983	176,3	207,5	209,3						

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (Legge n. 81 del 5 febbraio 1992).

24A00296

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 gennaio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0946
Yen	158,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,488
Corona danese	7,4615
Lira Sterlina	0,8615
Fiorino ungherese	377,65
Zloty polacco	4,3465
Nuovo leu romeno	4,9728
Corona svedese	11,2095
Franco svizzero	0,9308
Corona islandese	150,7
Corona norvegese	11,362
Rublo russo	-
Lira turca	32,7216
Dollaro australiano	1,6378
Real brasiliano	5,3607
Dollaro canadese	1,4651
Yuan cinese	7,8397
Dollaro di Hong Kong	8,5459
Rupia indonesiana	16997,39
Shekel israeliano	4,0646
Rupia indiana	90,9655
Won sudcoreano	1444,94
Peso messicano	18,4982
Ringgit malese	5,091
Dollaro neozelandese	1,7607
Peso filippino	60,914
Dollaro di Singapore	1,457
Baht tailandese	38,338
Rand sudafricano	20,4984

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A00278

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 gennaio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,094
Yen	157,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,594
Corona danese	7,4577
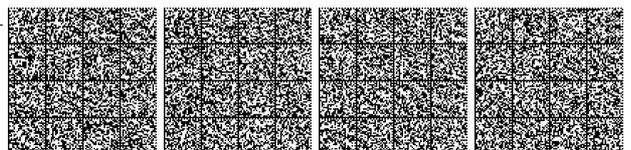
Lira Sterlina	0,85938
Fiorino ungherese	378,83
Zloty polacco	4,3448
Nuovo leu romeno	4,9716
Corona svedese	11,2115
Franco svizzero	0,9313
Corona islandese	150,5
Corona norvegese	11,308
Rublo russo	-
Lira turca	32,7533
Dollaro australiano	1,6339
Real brasiliano	5,3475
Dollaro canadese	1,4613
Yuan cinese	7,8381
Dollaro di Hong Kong	8,5499
Rupia indonesiana	17006,39
Shekel israeliano	4,0782
Rupia indiana	90,9195
Won sudcoreano	1442,62
Peso messicano	18,4514
Ringgit malese	5,08
Dollaro neozelandese	1,7526
Peso filippino	61,308
Dollaro di Singapore	1,4557
Baht tailandese	38,252
Rand sudafricano	20,438

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A00279

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 gennaio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0946
Yen	159,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,562
Corona danese	7,4582
Lira Sterlina	0,86023
Fiorino ungherese	378,35
Zloty polacco	4,341
Nuovo leu romeno	4,9728
Corona svedese	11,197
Franco svizzero	0,9336
Corona islandese	150,1
Corona norvegese	11,2915
Rublo russo	-
Lira turca	32,8087
Dollaro australiano	1,6334
Real brasiliano	5,3508
Dollaro canadese	1,4649
Yuan cinese	7,8476
Dollaro di Hong Kong	8,5602
Rupia indonesiana	17032,14
Shekel israeliano	4,1184
Rupia indiana	90,8755
Won sudcoreano	1443,77
Peso messicano	18,5983
Ringgit malese	5,0806
Dollaro neozelandese	1,7567
Peso filippino	61,593
Dollaro di Singapore	1,4573
Baht tailandese	38,338
Rand sudafricano	20,4139

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A00280

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 gennaio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0987
Yen	159,71
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,659
Corona danese	7,4568
Lira Sterlina	0,86145
Fiorino ungherese	378,83
Zloty polacco	4,349
Nuovo leu romeno	4,9722
Corona svedese	11,197
Franco svizzero	0,9338
Corona islandese	150,1
Corona norvegese	11,3283
Rublo russo	-
Lira turca	32,9577

Dollaro australiano	1,6369
Real brasiliano	5,3606
Dollaro canadese	1,4677
Yuan cinese	7,8649
Dollaro di Hong Kong	8,5899
Rupia indonesiana	17084,79
Shekel israeliano	4,1044
Rupia indiana	91,209
Won sudcoreano	1444,39
Peso messicano	18,6688
Ringgit malese	5,1046
Dollaro neozelandese	1,7577
Peso filippino	61,516
Dollaro di Singapore	1,46
Baht tailandese	38,449
Rand sudafricano	20,4331

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A00281

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 gennaio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0942
Yen	159,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,689
Corona danese	7,4565
Lira Sterlina	0,8595
Fiorino ungherese	379,35
Zloty polacco	4,3628
Nuovo leu romeno	4,9731
Corona svedese	11,26
Franco svizzero	0,935
Corona islandese	150,1
Corona norvegese	11,2765
Rublo russo	-
Lira turca	32,9305
Dollaro australiano	1,6375
Real brasiliano	5,3309
Dollaro canadese	1,4634
Yuan cinese	7,8451
Dollaro di Hong Kong	8,5599
Rupia indonesiana	17037,35
Shekel israeliano	4,0917
Rupia indiana	90,735
Won sudcoreano	1438,73
Peso messicano	18,4931
Ringgit malese	5,0853
Dollaro neozelandese	1,7552
Peso filippino	61,092
Dollaro di Singapore	1,4583
Baht tailandese	38,406
Rand sudafricano	20,4408

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A00282

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013268/XVJ/CE/C del 10 gennaio 2024, gli esplosivi di seguito elencati, già classificati nelle sottoelencate categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto con i relativi provvedimenti ministeriali di seguito indicati, sono ora prodotti dalla società «Maxamcorp International, S.L», in accordo al certificato rilasciato dall'organismo notificato LOM (Spagna) in data 6 giugno 2023:

nome commerciale: polvere nera da mina N.1, denominazione variata in RIOPOL; categoria TULPS: I; n. certificato CE/UE del tipo: LOM 01EXP4379; decreto ministeriale: n. 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004;

nome commerciale: GOMA 2 ECO, denominazione variata in RIODIN o RIODIN HE; categoria TULPS: II; n. certificato CE/UE del tipo: LOM 99EXP4070; decreto ministeriale: n. 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004;

nome commerciale: RIOCORD 6, denominazione variata in RIOCORD PV6 o RIOCORD PE 6 o RIOCORD XX6; categoria TULPS: II; n. certificato CE/UE del tipo: LOM CE/Ep 97.3030; decreto ministeriale: n. 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004;

nome commerciale: RIOCORD 10, denominazione variata in RIOCORD PV10 o RIOCORD PE 10 o RIOCORD XX10; categoria TULPS: II; n. certificato CE/UE del tipo: LOM CE/Ep 97.3031; decreto ministeriale: n. 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004;

nome commerciale: RIOCORD 12, denominazione variata in RIOCORD PV12 o RIOCORD PE 12; categoria TULPS: II; n. certificato CE/UE del tipo: LOM CE/Ep 97.3032; decreto ministeriale: n. 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004;

nome commerciale: RIOCORD 20, denominazione variata in RIOCORD PV20 o RIOCORD PE 20; categoria TULPS: II; n. certificato CE/UE del tipo: LOM CE/Ep 97.3033; decreto ministeriale: n. 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004;

nome commerciale: RIOCORD 100, denominazione variata in RIOCORD PV100 o RIOCORD PE 100; categoria TULPS: II; n.

certificato CE/UE del tipo: LOM CE/Ep 97.3034; decreto ministeriale: n. 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004;

nome commerciale: RIOCORD TIPO 3 rinforzata, denominazione variata in RIOCORD RF3; categoria TULPS: II; n. certificato CE/UE del tipo: LOM 03EXP8105; decreto ministeriale: n. 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004;

nome commerciale: RIOCORD 15 g/m; categoria TULPS: II; n. certificato CE/UE del tipo: LOM 16EXP8297; decreto ministeriale: n. 557/PAS/E/006809/XVJ/CE/C del 6 ottobre 2017, *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 252 del 27 ottobre 2017;

nome commerciale: RIOCORD PV 80; categoria TULPS: II; n. certificato CE/UE del tipo: LOM 97EXP3040; decreto ministeriale: n. 557/PAS/E/002988/XVJ/CE/C in data 11 maggio 2017, *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 121 del 26 maggio 2017;

nome commerciale: RIONEL MSC; categoria TULPS: III; n. certificato CE/UE del tipo: LOM 20EXP1176; decreto ministeriale: n. 557/PAS/E/006175/XVJ/CE/C del 24 maggio 2021, *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 137 del 10 giugno 2021;

nome commerciale: detonatore per miccia, denominazione variata in RIOCAP; categoria TULPS: III; n. certificato CE/UE del tipo: LOM 02EXP4008; decreto ministeriale: 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004;

nome commerciale: PRIMADET EZDET, denominazione variata in RIONEL DD X o DETINEL DDX O DETINEL DUAL; categoria TULPS: III; n. certificato CE/UE del tipo: LOM 99EXP4032; decreto ministeriale: 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004;

nome commerciale: PRIMADET EZ TRUNKLINE (EZTL), denominazione variata in RIONEL SCX o RIONEL LL X o DETINEL SC X o DETINEL K; categoria TULPS: III; n. certificato CE/UE del tipo: LOM 99EXP4033; decreto ministeriale: 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004;

nome commerciale: PRIMADET LP, denominazione variata in RIONEL LP o DETINEL LP; categoria TULPS: III; n. certificato CE/UE del tipo: LOM 98EXP2004; decreto ministeriale: 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004;

nome commerciale: PRIMADET MS, denominazione variata in RIONEL MS o DETINEL MS; categoria TULPS: III; n. certificato CE/UE del tipo: LOM 98EXP2003; decreto ministeriale: 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004;

nome commerciale: RIODET AI ISTANTANEO, denominazione variata in RIODET HZ; categoria TULPS: III; n. certificato CE/UE del tipo: LOM CE/Ep 97.2027; decreto ministeriale: 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004;

nome commerciale: RIODET AI RITARDO BREVE (1-18), denominazione variata in RIODET HM; categoria TULPS: III; n. certificato CE/UE del tipo: LOM CE/Ep 97.2028; decreto ministeriale: 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004;

nome commerciale: RIODET AI RITARDO LUNGO (1-12), denominazione variata in RIODET HD; categoria TULPS: III; n. certificato CE/UE del tipo: LOM CE/Ep 97.2029; decreto ministeriale: 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004;

nome commerciale: RIODET HD serie R 250; categoria TULPS: III; n. certificato CE/UE del tipo: LOM CE/Ep 97.2029; decreto ministeriale: 557/PAS/E/005795/XVJ/CE/C del 6 maggio 2021, *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 121 del 22 maggio 2021;

nome commerciale: RIOTRONIC X; categoria TULPS: III; n. certificato CE/UE del tipo: LOM 17EXP1087; decreto ministeriale: 557/PAS/E/008284/XVJ/CE/C del 4 marzo 2019, *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 67 del 20 marzo 2019.

In ordine ai citati esplosivi il sig. Ferrari Simone, titolare in nome e per conto della società «Pravisani S.p.a.» delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Sequals (PN), ha prodotto la documentazione sopra indicata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A00249

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013460/XVJ/CE/C del 10 gennaio 2024, al detonatore non elettrico denominato «Nitronel LP (0-70)», già classificato nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto, nei tipi e relativi tempi di ritardo elencati nel decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005250/XVJ/CE/C del 26 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 109 del 12 maggio 2017, con numero ONU 0360 1.1B, in accordo a quanto indicato nell'integrazione n. 3 del 13 giugno 2017, rilasciata dal «GIG» (Polonia), al certificato di esame UE del tipo del medesimo organismo notificato n. 1453.EXP.07.0139 del 30 luglio 2007, è assegnata la denominazione alternativa «ViperDet™ LP».

Inoltre, al detonatore in argomento, in accordo all'integrazione n. 4 del 18 dicembre 2019, emessa dal «GIG», sono aggiunti i tipi e tempi di ritardo come di seguito specificato:

numero di ritardo 0+, tempo di ritardo 50 ms;

numero di ritardo 1+, tempo di ritardo 150 ms;

numero di ritardo 2+, tempo di ritardo 250 ms;

numero di ritardo 3+, tempo di ritardo 350 ms;

numero di ritardo 4+, tempo di ritardo 450 ms;

numero di ritardo 80, tempo di ritardo 8000 ms;

numero di ritardo 90, tempo di ritardo 9000 ms.

A seguito delle modifiche apportate dai sopra citati certificati la nuova denominazione dell'esplosivo è «Nitronel LP (0-90)» o «ViperDet™ LP».

Dalla citata documentazione risulta che l'esplosivo in argomento è fabbricato dalla ditta Nitroerg S.A., Bierun - (Polonia) presso il proprio stabilimento sito in Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bierun (Polonia), come riportato nel modulo D n. GIG 21 EXPQ 016, rilasciato dall'organismo notificato «GIG» in data 27 aprile 2021.

In ordine al citato esplosivo il sig. Maurizio Di Maio, titolare in nome e per conto della società «Inter.E.M. S.r.l.» delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito nel comune di Murisengo (AL), ha prodotto la documentazione sopra indicata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A00250

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013810/XVJ/CE/C del 10 gennaio 2024, l'esplosivo denominato «*bi-directional destruct charge* (BDDC)» è classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0048 1.1D, assegnato dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d'America in data 13 maggio 2016.

In accordo a quanto indicato nel modulo G (conformità basata sulla verifica dell'esemplare unico) n. 0080.EXP.21.0031 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 16 settembre 2021, l'esplosivo in argomento può essere fabbricato nella quantità contraddistinta dai seguenti seriali identificativi S/N: 00001, 00002, 00004, 00005, 00006, 00008, 00009, 00011, 00013.
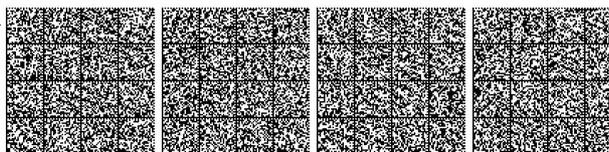
L'esplosivo denominato «*interrupter*» è classificato nella V categoria - gruppo «A» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0384 1.4S, assegnato dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d'America in data 6 maggio 2019.

In accordo a quanto indicato nel modulo G (conformità basata sulla verifica dell'esemplare unico) n. 0080.EXP.21.0032 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 16 settembre 2021, l'esplosivo in argomento può essere fabbricato nella quantità contraddistinta dai seguenti seriali identificativi S/N: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0010, 0012, 0013, 0014, 0016, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029.

L'esplosivo denominato «*flexible confined detonating cord assembly* (FCDCA)» è classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0410 1.4D, assegnato dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d'America in data 10 settembre 2020.

In accordo a quanto indicato nel modulo G (conformità basata sulla verifica dell'esemplare unico) n. 0080.EXP.21.0030 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 16 settembre 2021, l'esplosivo in argomento può essere fabbricato nella quantità contraddistinta dai seguenti seriali identificativi:

P/N D11963-1 con S/N: 000001, 000002, 000004, 000007, 000008;

P/N D11963-2 con S/N: 000014, 000016, 000017, 000018, 000019;

P/N D11963-3 con S/N: 000021, 000022, 000023, 000024, 000026, 000027;

P/N D11963-4 con S/N: 000032, 000034, 000036, 000038, 000039, 000040.

L'esplosivo denominato «*initiator detonator booster assembly* (IDBA)» è classificato nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0456 1.4S, assegnato dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d'America in data 30 ottobre 2019.

In accordo a quanto indicato nel modulo G (conformità basata sulla verifica dell'esemplare unico) n. 0080.EXP.21.0029 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 16 settembre 2021, l'esplosivo in argomento può essere fabbricato nella quantità contraddistinta dai seguenti seriali identificativi S/N: 00003, 0004, 00006, 00010, 00012, 00013, 00016, 00017, 00018, 00019, 00020, 00021, 00022, 00024, 00025, 00026, 00027, 00028, 00029, 00030, 00031, 00033.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2008, su tali detonatori devono essere riportati gli elementi di marcatura sicura indicati nella relazione tecnica allegata all'istanza.

Per gli esplosivi sopra elencati il sig. Salvatore Spinosa, titolare in nome e per conto della società «Avio S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Colleferro (RM) - via Ariana km 5,200, ha presentato la citata documentazione dalla quale risulta che i prodotti in argomento sono fabbricati presso lo stabilimento della ditta «Ensign-Bickford Aerospace & Defense» sito in Simsbury, CT 06070, U.S.A..

Tali prodotti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio degli stessi deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A00251

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009194/XVJ(53) del 10 gennaio 2024, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «proiettile cal. 127/54 mod. 71 FNF», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto.

Gli esplosivi denominati «carica *flash* FNF» e «carica *flash* SIL 127», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritti nell'allegato A al medesimo regio decreto.

L'esplosivo denominato «carica di infiammazione FNF», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria - gruppo «B» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A00252

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012422/XVJ(53) del 10 gennaio 2024, su istanza del sig. Gerali Massimo, titolare delle licenze ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Leonardo S.p.a.» con deposito presso il balipedio Cottrau - loc. Le Grazie - Portovenere (SP), l'esplosivo denominato «cartuccia 30 mm x 173 TP-LEO-SDI», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A00253

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012467/XVJ(53) del 10 gennaio 2024, su istanza del sig. Gerali Massimo, titolare delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Leonardo S.p.a.» con deposito presso il balipedio Cottrau - loc. Le Grazie - Portovenere (SP), l'esplosivo denominato «cartuccia 30 mm x 173 HP-LEO-SDI», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del

decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A00254

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013269/XVJ(53) del 10 gennaio 2024, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «proietto cal. 155 mm LU 211 HE in Composizione B con HNS e con tappo a golfare», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A00255

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013303/XVJ(53) del 10 gennaio 2024, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «accenditore M5514», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo «A» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A00256

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fixia Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con d.d. 12 gennaio 2024, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, è stata sospesa per un periodo di sei mesi l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata in data 1° ottobre 2009, modificata in date 5 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 11 dicembre 2007, alla società «Fixia Fiduciaria S.r.l.» con sede legale in Milano - codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 03084040231.

La sospensione verrà revocata con provvedimento espresso solo ad avvenuta completa regolarizzazione della situazione, entro e non oltre sei mesi dalla data di notificazione del presente provvedimento. Decorso inutilmente detto termine si procederà, senza altro avviso, alla revoca dell'autorizzazione e al successivo assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa.

24A00277

Comunicato relativo all'avviso del direttore generale per gli incentivi alle imprese 17 gennaio 2024 - Chiusura dello sportello per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia riconosciuti quali territori interessati da crisi industriale non complessa, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Con avviso del direttore generale per gli incentivi alle imprese 17 gennaio 2024, n. 88 è stata disposta, a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili, a partire dalle ore 12,00 del 18 gennaio 2024, la chiusura dello sportello per la selezione di iniziative imprenditoriali tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nei territori dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia riconosciuti quali territori interessati da crisi industriale non complessa, di cui alla circolare direttoriale del 22 novembre 2018, n. 355104.

24A00344

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

Comunicato relativo all'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da ammettere a successiva procedura di valutazione finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed infrastrutture pubblici insistenti sul territorio delle «Isole minori».

Si comunica che sul sito www.casaitalia.governo.it, alla sezione Approfondimenti, è disponibile il testo dell'«Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da ammettere a successiva procedura di valutazione finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed infrastrutture pubblici insistenti sul territorio delle "Isole minori"».

24A00392

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
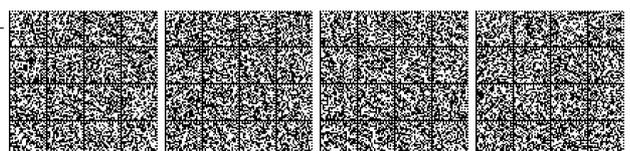
(WI-GU-2024-GU1-018) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.